



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ 2016

Sintesi del contenuto


AC. 3444-A

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Dicembre 2015



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 240/5

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 360/5

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

TAVOLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO (A.S. 2111), IL TESTO APPROVATO DALLA 5^A COMMISSIONE DEL SENATO (A.S. 2111-A), IL TESTO APPROVATO DAL SENATO (A.C. 3444) E IL TESTO APPROVATO DALLA V COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA (A.C. 3444-A).....	1
SINTESI DEL CONTENUTO	29

NOTA

*IL PRESENTE DOSSIER RIPORTA UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI
RECATE DAL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016 COME MODIFICATO DURANTE
L'ESAME IN V COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA.*

LE PARTI MODIFICATE O AGGIUNTE SONO STATE REDATTE IN CARATTERE BLU.

**Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge
presentato dal Governo (A.S. 2111), il testo approvato
dalla 5^a Commissione del Senato (A.S. 2111-A), il testo
approvato dal Senato (A.C. 3444) e il testo approvato dalla
V Commissione Bilancio della Camera (A.C. 3444-A)**

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1	1	1	1
Gestioni previdenziali	2	2	2-3	2-3
Albo dei dottori commercialisti				3-bis
Eliminazione aumenti accise e IVA	3	3	4-6	4-6
Reddito atleti professionisti				6-bis
Personale dell'amministrazione finanziaria		3-bis	7	7
Esenzione IMU immobili in comodato d'uso				8
Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli	4, co. 1-15	4, co. 1-15	9-24	9-14 16-24
Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI				15-15-bis
Modalità di commisurazione TARI				23-bis
Determinazione dei fabbisogni standard				24-bis- 24-septies
Vigilanza promotori finanziari				24-ocies - 24- vicies
Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali				24- vicies semel
Esenzioni Erasmus		4, co. 15-bis	25	25
Borse di studio		4, co. 15-ter-quater	26-27	26

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Canone concordato		4, co. 15-quinquies-sexies	28-29	28-29
Imposta di registro 2 per cento		4, co. 15-septies	30	30
Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare				30-bis
Ricomposizione fondiaria		4-ter	31	31
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata				31-bis
Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge		4-bis	32	32
Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche				32-bis
Riduzioni IRES	5, co. 1-5	5, co. 1-5	33-37	33-37
Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari				33-bis-33-sexies
Esenzione IRAP in agricoltura e pesca	5, co. 6-8	5, co. 6-8	38-40	38-40
Deduzioni IRAP				40-bis
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili	6	6	41-43	41,42, 43
Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo				42-bis-42-decies
Incentivi demolizione vecchi veicoli				42-undecies42-duodecies
Detrazioni per interventi di efficienza energetica				43-bis
Edilizia popolare		6-bis	44-45	44-45
Ammortamenti	7	7, co. 1-6-bis	46-52	46-52

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno				52-bis- 52-duodecies
Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno				52-terdecies 52- quaterdecies-
Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi)	8	8	53-55	53-55
Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF				55-bis
Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci	9, co. 1-6	9, co. 1-6	56-61	56-61
Imposta sostitutiva beni immobili strumentali		9, co. 6-ter	62	62
Volontari dei vigili del fuoco		9, co. 6-bis	63	63
Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni	9, co. 7-8	9, co. 7-8	64-65	64-65-bis
Emissione di note di credito IVA	9, co. 9-10	9, co. 9-10	66-67	66-67
Estensione del <i>reverse charge</i>				67-bis
Compensazione cartelle esattoriali				67-ter
Accertamento imposte sui redditi e IVA				67-quater - 67- sexies
Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie	9, co. 11	9, co. 11	68	68
Rateazione debiti tributari				68-bis- 68-sexies
Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi		9-bis	69-70	69-70
Obbligo di comunicazione del PM all'Agenzia delle entrate				70-bis

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Operazioni con paesi <i>black list</i>				70-ter-70- octies
Modifiche al regime <i>Patent Box</i>				70-novies
Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi				70-decies - 70- duodecies
Riduzione Canone Rai, contributi tv locali	10	10	71-79	71-79- quinquies
Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz				79-sexies- 79-septies
Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora		10-bis	80-82	80-82
Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria				82-bis - 82-ter
Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale				82-quater - 82- octies
Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale				82-novies
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	11	11	83-86	83-86
Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti	12	12	87-95	87, 88-95
Computo congedo di maternità per i premi di produttività				87-bis
Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	13, co. 1-3	13, co. 1-3	96-98	96-98

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Fondo per le aziende sequestrate e confiscate	13, co. 4-7	13, co. 4-7	99-102	99-102
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti		13-bis	103-106	103-106
Aliquota contributiva lavoratori autonomi	14, co. 1	14, co. 1	107	107
Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato	14, co. 2	14, co. 2	108	108
Congedo di paternità		14-bis	109	109
Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari				109-bis
Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari	15	15, co. 1-6	110-115	110-115
Fondo per la formazione in scienze religiose				115-bis- 115-ter
Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato		15, co. 6-bis	116	116
Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici	16, co. 1-6	16, co. 1-5 e 6	117-121, 123	117, 118-119, 123
Reclutamento dirigenti scolastici				117-bis- 117-ter
Limitazione dei comandi di personale scolastico		16, co. 5-bis	122	122
Dotazioni organiche del Ministero dell'interno				123-bis
Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali	16, co. 7	16, co. 7	124	124
Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca	16, co. 8-9	16, co. 8-9	125-126	125-126

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Assunzioni di personale degli enti locali				126-bis
Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche				126-ter-126-sexies
Mobilità e ricollocazione nella P.A.				126-septies
Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate	16, co. 10	16, co. 10	127	127
Trattamento accessorio nella P.A.	16, co. 11	16, co. 11	128	128
Finanziamento Parchi nazionali		co. 11-bis	129	129-129-bis
Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività <i>upstream</i>)				129-ter-129-sexies
Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri	16, co. 12	16, co. 12	130	130
Concorso carriera diplomatica	16, co. 13	16, co. 13	131	131
Assunzioni di magistrati	16, co. 14	16, co. 14	132	132
Finanziamento collegi universitari				132-bis
Accesso dei giovani alla ricerca nelle università	17, co. 1-4	17, co. 1-2, 2-bis-ter, 3-4	133-137	133-137
Stanziamiento per la formazione specialistica dei medici	17, co. 5	17, co. 5	138	138
Contributi previdenziali per studenti universitari				138-bis
Risorse per il diritto allo studio universitario		17, co. 5-septies	139	139
Borse di studio figli delle vittime del terrorismo				139-bis
Finanziamento scuole paritarie		17, co. 5-bis	140	140

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali				140-bis
Fondo acquisto libri di testo		17, co. 5-ter	141	141
Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall'estero		17, co. 5-quater	142	142
Misure per la ricerca scientifica e tecnologica		17, co. 5-quinquies	143	143
Fondo ordinario università		17, co. 5-octies	144	144
Istituto industrie artistiche di Pescara				144-bis
Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici	18	18	145-154	145, 146-154
Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM				145-bis
Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto				154-bis- 154-septies
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile				154-octies
Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione donna	19	19, co. 1, 1-bis, 2-6	155-161	155-156, 157, 158- 161, 161-ter- 161-quater, 164-bis; 165- bis- 165-quater
Cure parentali per lav. autonome				156-bis
Contratti di solidarietà espansivi				157-bis

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto				161-bis
Pensioni poligrafici in CIG				161-quinquies - 161-septies
Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati				161-octies - 161-decies
Invalità		19, co. 6-bis e 6-ter	162-163	162-163
Danno biologico				163-bis
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	20, co. 1	20, co. 1 e 1-bis	164-165	164-165
Attività di utilità sociale				164-ter
Contributo società Italia Lavoro Spa	20, co. 2	20, co. 2	166	166
Ammortizzatori sociali				166-bis- 166-ter
Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale		20-bis	167-171	167-171
Garante nazionale dei detenuti				171-bis
Art Bonus	21, co. 1-2	21, co. 1-2	172-173	172-173
Credito di imposta riqualificazione alberghi				173-bis
Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici	21, co. 3	21, co. 3	174	174

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura				174-bis – 174-sexies
Organizzazione MIBACT				174-septies
Assunzioni presso il MIBACT	21, co. 4-6	21, co. 4-6	175-177	175-177
Credito di imposta a favore del cinema	21, co. 7-9	21, co. 7-9	178-180	178-179, 180
Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori				179-bis
Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”	21, co. 10	21, co. 10	181	181
Risorse per investimenti nel settore della cultura				181-bis e 181-ter
Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi		21, co. 10-bis	182	182
Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1		21, co. 10-ter	183	183
Finanziamento Scuola per l'Europa di Parma		21, co. 10-quater-10-sexies	184-186	184-186
Interventi per il turismo e gli istituti culturali	22	22, co. 1-6	187-192	187, 188, 189-192
Risorse per Matera				187-bis e 187-ter
Contratti di turismo organizzato				187-quater
Istituti di tutela cultura istriano dalmata				188-bis
Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche				192-bis - 192-quater
Risorse per le accademie non statali di belle arti				192-quinquies

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Festival cori e bande				192-sexies
Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute				192-septies
Rimodulazione risorse per iniziative a favore della minoranza slovena				192-octies
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia				192-novies
Siti di importanza comunitaria		22, co. 6-ter	193	193
Riqualificazione coste Barletta Andria Trani				193-bis
Imprese della filiera nautica – marina resort		22, co. 6-bis	194	194
Tassa sulle unità da diporto				194-bis
Riduzione tassa ancoraggio transhipment				194-ter
Rimborsi IVA a cittadini extra UE				194-quater
Finanziamento Istituti superiori di studi musicali		22, co. 6-quater	195	195
Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia	23, co. 1	23, co. 1	196	196
Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo				196-bis
Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamenti Istituto nazionale fisica nucleare				196-ter e 196-quater
Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca				196-quinquies
Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	23, co. 2	23, co. 2	197	197

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Società Benefit		23, co. 2-ter-2-undecies	198-206	198-206
Stanziamiento a beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia lincei. Scuole italiane paritarie all'estero		23, co. 2-bis	207	207
Lotta alla povertà	24, co. 1-5	24, co. 1-5	208-212	208-212
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile	24, co. 6-9	24, co. 6-9	213-216	213-216
Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari	24, co. 10	24, co. 10	217	217
Associazione italiana Croce Rossa				217-bis e 217-ter
Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave	25, co. 1	25, co. 1	218	218
Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico				218-bis 218-ter
Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi		25, co. 1-bis	219	219
Contributo a Eurispes				219-bis
Fondo per le non autosufficienze	25, co. 2	25, co. 2	220	220
Persone con disabilità grave				220-bis
Attività sportive per soggetti disabili		25, co. 2-bis e ter	221-222	221-222
Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie rare		25, co. 2-quater	223	223 e 223-bis
Adozioni internazionali	25, co. 3-5	25, co. 3-5	224-226	224-226
Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno				226-bis a 226-quater

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Piano nazionale contro la tratta di esseri umani				226-quinquies
Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista		25, co. 5-bis	227	227
Istituto nazionale di genetica molecolare				227-bis
Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti		25, co. 5-ter-5-quater	228-229	228-229
Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza	26	26, co. 1-7	230-236	230-236
Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti				236-bis - 236-quater
Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo		26, co. 7-bis-7-septies	237-242	237-242
Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto		26, co. 7-octies -7-decies	243-245	243-245
Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia				245-bis-245-quaterdecies
Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali				245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies
Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti				245-septiesdecies
Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma				245-duodevicies

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998				245-undevicies – 245-vicies sexies
Rinnovi contrattuali	27, co. 1-4	27, co. 1-4	246-249	246-247, 248-249
Comitati di settore nella P.A.				247-bis
Parco nazionale dello Steivio		27, co. 4-bis	250	250
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)	27, co. 5-6	27, co. 5-6	251-252	251-252
Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio				252-bis
Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi	27, co. 7	27, co. 7	253	253
Bonifica e messa in sicurezza dei SIN				253-bis
Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici				253-ter
Servizi antincendio negli aeroporti (profili tributari)				253-quater
Federazioni sportive nazionali	27, co. 8	27, co. 8	254	254
Club Alpino Italiano				254-bis
Fondo per i collegi arbitrali internazionali	27, co. 9	27, co. 9	255	255
Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari	27, co. 10	27, co. 10	256	256
Contributi istituti culturali		27, co. 10-quater	257	257
Sospensione procedimenti canonici demaniali marittimi				257-bis

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna		27, co. 10-sexies	258	258
Finanziamento collegamenti aerei con la Sicilia				258-bis
Attività dell'Agencia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006		27, co. 10-quinquies	259	259
Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010				259-bis
Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera		27, co. 10-bis	260	260
Proroga programma Pesca e Acquacoltura				260-bis
Reperti operativi della Marina Militare		27, co. 10-ter	261	261
Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"				261-bis
Marina Militare di Taranto strutture di pulizia				261-ter
Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata	28	28, co. 1-6 e co.7-16	262-267 e 269-278	262-267 e 269-278
Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell'ordine				
Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore		28, co. 6-bis	268	268
Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni	29	29	279-288	279-288 (soppresso)
Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale	30, co. 1-16	30, co. 1-16	289-304	289-304

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali				304-bis
Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità				304-ter a 304-decies
Aziende sanitarie uniche (ASU)	30, co. 17-18	30, co. 17-18	305-306	305-306
Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale	31	31	307-311	307-311
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria	32, co. 1-13	32, co. 1-13	312-324	312-324
Assistenza e cure termali				324-bis e 324-ter
Livello di finanziamento del SSN	32, co. 14	32, co. 14	325	325
Farmaci innovativi		32, co. 14-bis-14-ter	326-327	326-327
Revisione dell'uso dei medicinali		32-bis	328-330	328-330
Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale				330-bis - 330-septies
Fondo per il progetto genomi Italia		32-ter	331-332	331-332
Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti				332-bis
Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale				332-ter

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Assegnazione risorse per assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)				332-quater
Gaslini				332-quinquies
Indennizzi danneggiati trasfusioni				332-sexies
Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri	33, co. 1	33, co. 1	333	333
Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio	33, co. 2	33, co. 2	334	334
Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto				334-bis
Personale impiegato nelle attività di protezione civile				334-ter
Riduzione risorse CAAF	33, co. 3	33, co. 3	335	335
Riduzione dello stanziamento dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale	33, co. 4	33, co. 4	336	336
Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine	33, co. 5	33, co. 5	337	337
Compartecipazione all'IVA regioni confine				337-bis
Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale	33, co. 6	33, co. 6	338	338
Accertamento violazioni Codice della Strada				338-bis
Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti		33, co. 6-bis	339	339
Proroga adempimenti tributari Lampedusa				339-bis
Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)				339-ter
Fondo per la riduzione della pressione fiscale	33, co. 7		340	340

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici	33, co. 8		341	341
Zone franche urbane	33, co. 9-10		342-343	342-343
Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale	33, co. 11		344	344-344-bis
Scioglimento e commissariamento istituti di patronato				344-ter
Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali	33, co. 12		345	345
Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia	33, co. 13-17		346-352	346-347, 348-352
Indennità di trasferta ai magistrati DNA				347-bis e 347-ter
Credito d'imposta spese di negoziazione assistita				352-bis
Riduzione dei contributi a organismi internazionali	33, co. 18		353	353
Gruppo Pompidou				353-bis
Incremento della tariffa consolare	33, co. 19-20		354-355	354, 355
Rappresentanze diplomatiche e consolari				354-bis
Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI	33, co. 21		356	356
Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all'estero	33, co. 22		357	357
Acquisizione all'erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole	33, co. 23		358	358
Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE	33, co. 24		359	359

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Acquisizione all'entrata del bilancio di risorse per l'edilizia universitaria	33, co. 25-27		360-362	360-362
Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio	33, co. 28		363	363
Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	33, co. 29		364	364
Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale	33, co. 30		365	365
Soppressione di contributi a imprese armatoriali	33, co. 31		366	366
Dismissione immobili difesa	33, co. 32		367	367
Divieto acquisto autoveiture per la PA				367-bis
IVA super-ridotta pubblicazioni	33, co. 33		368	368
Fondo per interventi strutturali di politica economica	33, co. 34		369	369
Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione		33, co. 34-bis	370	370
Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina	33, co. 35-36		371-372	371-372
Fondo sviluppo attività innovative				371-bis -371- quater
Disposizioni in materia di autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario				372-bis a 372- duodecies
Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale				372-terdecies
Riorganizzazione Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA	33, co. 37		373	373
Struttura didattica residenziale del Ministero dell'interno		33, co. 37-bis	374	374

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA	33, co. 38-43		375-380	375-380
Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole				380-bis 380-quater
FORMEZ PA	33, co. 44		381	381
(Osservatorio per i servizi pubblici locali)	33, co. 45 <i>Stralcio</i>			
Trasformazione della Cassa conguglio	33, co. 46		382	382
Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche				382-bis
Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico	33, co. 47-51		383-387	383-387
Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione				387-bis
Contratto di Programma con l'ENAV				387-ter
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome	34		388-392	388-392
Ulteriori disposizioni per regioni e province autonome				392-bis 392- octies
Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità		34-bis, co. 1-10	393-402	393-402
Interventi in materia di spesa farmaceutica		34-bis, co. 11-12	403-404	403-404
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN		34-bis, co. 13	405	405
Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015		34-bis, co. 14	406	406
Trasporto pubblico locale nella Regione Campania				406-bis

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali	35		407-412, 415-429	407-411, 415-429, 424-bis
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali				407-bis e 412
Piano di riequilibrio pluriennale				412-bis -412-ter
Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie				412-quater
Scuole innovative INAIL		35, co. 6-bis	413-414	413-414
Esclusioni dai saldi per le Regioni				429-bis e 429-ter
Disposizioni in materia di enti locali				429-quater-429-sexies
Aumenti di capitale				429-septies
Risorse per comuni Venezia, Chioggia e Cavallino				429-octies
Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti	36		430-434	430-434
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca	37		435-437	435-437
Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa		37, co. 3-bis	438	438
Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale				438-bis - 438-quater
Contributo alle Province e Città metropolitane	38, co. 1		439	439

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane				439-bis – 439-novies
Fondo nazionale della montagna				439-octies
Contributo a Campione d'Italia				439-decies
Personale delle Province	38, co. 2-10		440-448	440-448
Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria				447-bis
Trasferimento partecipazioni azionarie società connesse a Expo				448-bis
Stabilizzazione di personale regionale				448-ter
Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo	39	39, co. 1-3	449-451	449-451
Compensazione fiscale per gli avvocati				449-bis- 449-quater
Disposizioni in materia di spese di giustizia				451-bis a 451-sexies
Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE				451-septies
Recupero accise		39, co. 3-bis	452	452
Percorso tutela vittime di violenza				452-bis 452-ter
Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati	40, co. 1-12		453-464	453-464
Completamento interventi cofinanziati 2007-2013	40, co. 13		465	465
Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE				465-bis

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
(Interventi alluvioni)		39, co. 13-bis	<u>sfralciato</u>	
Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell'ambito della programmazione del FSC		39, co. 13-ter-13-quinquies	466-468	466-468
Fondo per il recepimento della normativa europea	40, co. 14		469	469
Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese				469-bis e 469-ter
Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa	40, co. 15		470	470
Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi	40, co. 16		471	471
Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino"				471-bis
Assunzioni personale Min Ambiente				471-ter
Risorse proprie bilancio UE	40, co. 17		472	472
Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea		39, co. 17-ter	473	473
Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei		39, co. 17-bis	474	474
Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione	41		475-482	475-482-bis
Fondo di garanzia infrastrutture TERNA		41-bis	483-488	483-488
Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici	42, co. 1		489	489
Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra				489-bis
Fondo scariche abusive				489-ter

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
<p>Criteria per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici</p> <p>Programmi di amministrazione straordinaria</p> <p>Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa</p>	<p>42, co. 2</p>	<p>42, co. 1-bis</p>	<p>490</p> <p>491</p>	<p>490</p> <p>491</p> <p>491-bis - 491-quaterdecies</p>
Fondo di solidarietà in favore degli investitori				<p>491-quinquedecies</p> <p>491-vicies</p> <p>semel</p>
Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus	43, co. 1-4		492-495	492-495
Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici	43, co. 5		496	496 e 496-bis
Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari				496-ter - 496-decies
Garanzie pubbliche	44		497-499	497-499-bis
Fondo di risoluzione unico				499-ter - 499-octies
Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna				499-novies - 499-decies
Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa	45		500-510	500-510

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Circolazione del contante	46		511-514	511-514
Pagamenti elettronici			512-bis 512-ter	512-bis 512-ter
Emolumenti delle PPAA superiori a 1000 euro			514-bis	514-bis
Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture	47, co. 1-10		515-523	515-523
Agevolazioni piccola proprietà contadina			515-bis 515-ter	515-bis 515-ter
Compensazione IVA sulle carni			516	516
Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese			518-bis	518-bis
(IVA sul pellet)	47, co. 11		soppresso	
Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi				523-bis
Disposizioni in materia di giochi	48		524-535	524- 535
Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata	49		536-542	536-542-bis
Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure	50		543-544	543-544
Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento		50-bis	545-547	545-547
Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli		50-ter	548	548
Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico				548-bis a 548- septies. 1

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie				548-octies - 548-duodecies
Card per acquisti culturali per i giovani				548-terdecies - 548- quaterdecies
Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese				548- quaterdecies.1
Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza				548- quinquiesdecies
Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe				548- sexiesdecies
Credito d'imposta strumenti musicali				548- septiesdecies
Due per mille per associazioni culturali				548- duodevicies
Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza				548-undevicies
Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori				548-vicies- 548-vicies bis
Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli				548-vicies ter
Contributo CONI per Olimpiadi a Roma				548-vicies quater
Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale		50-quater	549	549

Oggetto	A.S. 2111	A.S. 2111-A	A.C. 3444 Art. 1, co.	A.C. 3444-A Art. 1, co.
Tabella A e B	51, co. 1		550	550
Tabella C	51, co. 2		551	551
Tabella E (Vedi tabella che segue)	51, co. 3 e 5	Nuova Voce	552 e 554	552 e 554
Tabella D	51, co. 4		553	553
Copertura finanziaria della legge di stabilità	51, co. 6		555	555
Entrata in vigore	52		556	556

Sintesi del contenuto

**Risultati
differenziali
del bilancio
dello Stato**

Il **comma 1**, fissa i **livelli massimi del saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario**, in termini di **competenza**, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge. **I livelli** riportati nel **testo iniziale** del provvedimento – fissati per quanto riguarda il saldo netto da finanziare in 32 miliardi per il 2016, 20 miliardi per il 2017 ed 11 miliardi per il 2018 e, relativamente al livello massimo del ricorso al mercato, rispettivamente in 275, 295 e 260 miliardi rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2018 – sono stati **modificati** nel corso dell'esame presso la Camera, a seguito della **decisione del Governo** di volersi avvalere degli ulteriori margini di **flessibilità** derivanti dalla c.d. **clausola migranti**, per un importo equivalente a circa 0,2 punti di Pil, con un conseguente aumento dell'indebitamento netto per il 2016 dal 2,2 per cento di Pil al 2,4 per cento. Conseguentemente, modificandosi a tal fine l'allegato 1, **entrambi i saldi sono stati aumentati di 3.400 milioni** di euro per il **2016**.

Il saldo netto da finanziare passa quindi per tale anno da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni

**Gestioni
Previdenziali**

I **commi 2 e 3** recano disposizioni in merito all'adeguamento degli **importi dei trasferimenti** dovuti dallo Stato alle **gestioni previdenziali**, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, **per il 2016**.

In particolare, viene determinato l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS).

**Previdenza
esperti
contabili**

Il **comma 3-bis** (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) dispone l'**iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili** iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

**Eliminazione
aumenti
accise e IVA**

Si ricorda che per l'iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

I commi da 4 a 6 – non modificati - disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità **2014** e **rinviano al 2017** gli aumenti predisposti dall'**ulteriore clausola** introdotta dalla legge di stabilità **2015**.

Effetti finanziari a legislazione vigente (in milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430, legge di stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272
Aumento accisa carburanti (c.632, legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (c. 718, legge di stabilità 2015)	12.814	19.221	21.965
- Incremento accise (c.718)			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Effetti finanziari della nuova clausola (in milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)	-	-	-
Aumento accisa carburanti (c.632)	-	-	-
Incremento aliquote IVA (c. 718)	-	15.133	19.571
- Incremento accise (c.718)			350
TOTALE CLAUSOLE	-	15.133	19.921

**Reddito degli
atleti
professionisti**

Il comma 6-bis esclude **dal reddito** da lavoro dipendente - per **gli atleti professionisti** – una quota del **costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive** professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

Personale
amministrazione
finanziaria

Il **comma 7**, introdotto al Senato, riconosce ai **dipendenti della amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali)** ai quali siano state affidate le mansioni della Terza Area del CCNL di comparto e retrocessi alla Seconda Area a seguito di una sentenza del TAR del Lazio, lo **svolgimento delle funzioni espletate, con conferma del relativo trattamento economico** (comunque a titolo individuale e in via provvisoria). Tale riconoscimento opera, ad ogni modo, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

In sostanza la norma avrebbe lo scopo di risolvere il caso dei circa 700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate che, vincitori del concorso interno bandito il 26 luglio del 2001, appartenenti alla ex posizione economica B3 (attuale F3 della Seconda Area) ed inquadrati il 1° febbraio del 2007 in soprannumero nell’ex posizione C1 (attuale F1 della Terza Area), sono stati retrocessi dalla Terza alla Seconda Area (e inquadrati nella stessa posizione economica che ricoprivano nel 2007) in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12321/2008.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera il predetto riconoscimento economico e funzionale è stato esteso ai dipendenti assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione del **CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005** (oltre al quadriennio 1998-2001).

Tassazione
immobiliare

I **commi 8-24 e 28-30** apportano sostanziali **modifiche** all’assetto della **tassazione immobiliare** e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche al **regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari**.

Con un primo gruppo di norme (**commi 8-11**) si provvede al complessivo **riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli**, a tal fine **esentando da IMU**:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege*;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Nel **corso dell'esame parlamentare** sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni:

- la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell'esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). (comma 8, lettera *a-bis*);
- l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014. Anche tali imposte immobiliari sostituiscono, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati, siti nello stesso comune dell'abitazione principale (comma 10).

Si **elimina la TASI sull'abitazione principale** (ad eccezione degli immobili di pregio, **commi 12 e 14**), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Si dispone un'aliquota ridotta per gli **immobili-merce**. Si **estende l'esenzione per la prima casa** all'imposta sugli immobili all'estero – **IVIE**. Le modifiche apportate al Senato hanno precisato che il **rinvio** alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento alle norme del decreto-legge n. 201 del 2011 che definiscono l'abitazione principale a fini IMU.

Sono inoltre **esentate da IMU** le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a **studenti universitari** soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (**comma 13**).

I **commi 15 e 16** recano le **misure compensative** del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del **nuovo sistema di esenzione** per le abitazioni principali e sui terreni agricoli,

**Contributo
per unioni e
fusioni di
comuni**

prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16).

Nel corso dell'esame in sede referente, oltre all'aggiornamento della dotazione conseguente alle modifiche introdotte, nel comma 15 è stata inserita *la lettera a-bis*), la quale è volta a rendere **permanente la destinazione** di quota parte delle risorse del **Fondo di solidarietà** in favore **delle unioni e delle fusioni di comuni**, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi **successivi al 2016**, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle **unioni di comuni** (e di 30 milioni di euro ai **comuni istituiti a seguito di fusione**).

In favore dei comuni che danno luogo alla fusione, è stato inoltre disposto un aumento del contributo straordinario attualmente spettante a tali enti ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012, prevedendo che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il limite massimo per l'aumento (in luogo degli attuali 1,5 milioni) (**comma 15-bis**).

E' stata poi modificata la lettera e) del comma 15 assicurando un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il **ristoro** di un importo equivalente del **gettito TASI** ad aliquota di base sull'abitazione principale.

Viene, inoltre, attribuito ai comuni un **contributo di 390 milioni** di euro per il **2016**, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (**comma 17**).

I **commi 18-21 escludono i macchinari funzionali** al processo produttivo (ivi compresi i cd. **imbullonati**) della rendita catastale e, quindi, **dalle imposte immobiliari**.

È abrogata l'Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 22).

**Sospensione
maggiori
aliquote enti
territoriali**

Nel corso dell'esame in sede **referente** sono stati modificati i **commi 23 e 24**. In particolare il novellato **comma 23** dispone la **sospensione**, per l'anno 2016, **dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali** per la parte in cui **aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

**Modalità di
calcolo TARI**

L'introdotta **comma 23-bis proroga** per gli anni **2016 e 2017** la modalità di **commisurazione della TARI** da parte dei **comuni** sulla base di un **criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E' inoltre **differito al 2018** (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il **comune** deve **avvalersi**, nella determinazione dei costi del servizio, anche **delle risultanze dei fabbisogni standard**. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

Il novellato **comma 24** mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di **maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti**. Con le modifiche in esame si elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una **espressa delibera del Consiglio comunale**. Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Nel corso dell'esame al Senato è stata poi introdotta una riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a **canone concordato (commi 28 e 29)**. Si consente di **usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento**, prevista per l'acquisto dell'abitazione

principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto (**comma 30**).

Istituzione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard

I commi da **24-bis a 24-septies** semplificano la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard previsti dal D.Lgs.n.216 del 2010.

I commi **24-bis e 24-ter istituiscono** presso il Ministero dell'economia e delle finanze la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)** di cui al D.Lgs. n. 216/2010, che si avvale delle strutture del Ministero medesimo; ai suoi componenti, in numero di undici, non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese. I commi **24-quater e 24-quinquies** stabiliscono che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possano essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, e che, conseguentemente, la **nota metodologica ed il fabbisogno standard** per ciascun comune e provincia **possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente** (diversamente da quanto ora previsto, in cui si deve provvedere con un unico D.P.C.M), e che il parere parlamentare sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard.

Procedure per l'approvazione e delle note metodologiche e dei fabbisogni

Si dispone infine (**commi 24-sexies e septies**) la **soppressione della Copaff** (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata.

Riforma della vigilanza sui consulenti finanziari

I commi da 24-octies a 24-vicies sono volti a riformare il **sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari**, mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo **Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari**. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); **persone fisiche consulenti finanziari indipendenti** (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); **società**

**Termine per
deliberazione
del bilancio di
previsione
2015
degli enti
locali
Borse di
studio**

di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF).

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del **sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un **apposito organo** i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una **tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Il **comma 24-vicies *semel*** reca una norma interpretativa volta a precisare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

I commi 25-27, introdotti al Senato, prevedono **agevolazioni fiscali** (IRAP, IRPEF) e **contributive** per le **borse di studio** erogate nel corso del programma **Erasmus Plus**.

Si dispone inoltre **l'esenzione IRPEF per le borse di studio** per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero **erogate** dalla **provincia Autonoma di Bolzano**.

<p>Detraibilità IVA per acquisto immobili</p>	<p>Il comma 30-bis introduce una detrazione IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<p>Ricomposizione fondiaria</p>	<p>Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).</p>
<p>Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata</p>	<p>Il comma 31-bis, con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</p>
<p>Locazioni di immobili ad uso abitativo Registrazione del contratto</p>	<p>Il comma 32, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.</p>
	<p>Il comma 5 introdotto al testo dell'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, chiarisce la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione <i>ex lege</i>, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).</p>
	<p>Si rammenta che l'articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente</p>

**Locazioni a
canone agevolato
per le società
sportive
dilettantistiche**

illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione *ex lege* di elementi tra cui il canone, di **contratti di locazione non registrati nei termini** (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il comma 5-ter è stato dichiarato **illegittimo** con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione *ex lege*.

In sintesi, i **conduttori** che hanno **versato**, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il **canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege** (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al **triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato**.

Il **comma 32-bis** estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

A tal fine, novella l'art. 11 del DPR 296/2005.

L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro.

L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l'art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.

Riduzioni Ires

I commi da 33 a 37 recano disposizioni volte a **ridurre l'Imposta sul reddito delle società – IRES**.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stata **soppressa la lettera a) del comma 33**, con la quale si disponeva l'abbassamento della misura dell'aliquota dell'Imposta sui redditi delle società – IRES, dal 27,5 al 24,5 per cento già a decorrere dal 1° gennaio 2016. **Di conseguenza, l'abbassamento al 24 per cento dell'aliquota IRES decorre dal 2017.**

Si prevede inoltre una **riduzione dell'aliquota della ritenuta** (operata a titolo di imposta) **sugli utili corrisposti** alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, **anch'essa rimodulata per effetto dell'esame in sede referente alla Camera.**

È stato dunque **soppresso il comma 35**, che subordinava l'efficacia di entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili nel 2016) al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di bilancio legati all'emergenza migranti, di cui il Governo ha dichiarato comunque di volersi avvalere, destinando le relative risorse a interventi diversi.

Conseguentemente, è stato sostituito il **comma 36**, rifinanziando il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018; resta ferma la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalle riduzioni d'imposta summenzionate, pari a 171,7 milioni per il 2018, nonché la relativa copertura, cui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri.

I commi da **37-bis a 37-sexies** introducono una **addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.**

Addizionale IRES enti creditizi e finanziari

In particolare, il **comma 37-bis** chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992), inclusa la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il **comma 37-ter** chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del **comma 37-quater** si rendono **integralmente**

deducibili dall'IRES gli **interessi passivi** in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-*bis* del TUIR), ossia gli **enti creditizi e finanziari**. Il **comma 37-quinquies** ne dispone la deducibilità integrale anche a fini **IRAP**. Il **comma 37-sexies** dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l'altro, non ne era stato delimitato l'ambito temporale di applicazione.

**Esenzione
IRAP per
agricoltura e
pesca**

I **commi da 38 a 40** dell'articolo - non modificati dal Senato - riguardano l'**esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca**, a decorrere dal **2016**. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

**Deduzione
IRAP
lavoratori
stagionali**

Il **comma 40-bis** estende la **deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP**, nel limite del **70 per cento**, per ogni **lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni** nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

**Detrazioni
fiscali per
ristrutturazio
ni,
riqualificazio
ni energetica e
bonus mobili**

I **commi da 41 a 43**, modificati nel corso dell'esame parlamentare, prevedono la **proroga** al 31 dicembre **2016** delle **detrazioni** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** e di **riqualificazione energetica**, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di **mobili**.

Durante l'esame in sede referente è stato **modificato il comma 41**, introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella **no tax area** (pensionati, dipendenti e autonomi) di **cedere** la **detrazione** fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali **ai fornitori** che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Le **giovani coppie**, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un

immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una **detrazione fiscale del 50 per cento** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** nel 2016 **fino a 16.000 euro**.

Le **detrazioni** per gli interventi di **riqualificazione energetica** sono usufruibili anche dagli **IACP**, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

**Acquisto
dispositivi
multimediali
per controllo
da remoto**

Il comma 43-bis estende l'applicazione delle **detrazioni** per interventi di efficienza energetica, pari al **65%** delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'**acquisto**, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli **impianti di riscaldamento** e/o produzione di **acqua calda** e/o **climatizzazione** delle **unità abitative**, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

**Locazione
finanziaria
immobili
abitativi**

I commi da 42-bis a 42-decies disciplinano gli **aspetti civilistici** e **fiscali** della **locazione finanziaria** di immobili adibiti ad **uso abitativo**.

In particolare, il **comma 42-bis** chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la **facoltà di acquistare** la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Ai sensi del **42-ter**, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il **divieto di azione revocatoria fallimentare** (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il comma **42-quater** chiarisce le **conseguenze della risoluzione del contratto** per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il **comma 42-quinquies** è possibile chiedere la **sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici** per non più

di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a **specifici eventi** intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la **cessazione del rapporto di lavoro** subordinato. Il **comma 42-sexies** disciplina le modalità di **ripresa dei pagamenti** al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (**comma 42-septies**) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I **commi da 42-octies a 42-decies** recano la relativa **disciplina fiscale**.

Il **comma 42-octies** rende **deducibili a fini IRPEF** nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al **contratto di locazione finanziaria**: si tratta dei **canoni** e dei **relativi oneri accessori**, per un importo **non superiore a 8.000 euro**, nonché del **costo di acquisto** dell'immobile all'esercizio **dell'opzione finale**, per un importo non superiore a **20.000 euro**, ove le spese siano sostenute da **giovani di età inferiore a 35 anni**, con un **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. **Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni**, ferme restando le altre condizioni richieste *con* le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Il **comma 42-novies** reca le agevolazioni **relative all'imposta di registro** sui contratti in esame. In particolare, -

- si assoggettano ad **imposta di registro in misura proporzionale** anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;
- l'imposta si applica nella **misura dell'1,5 per cento** per gli atti di **trasferimento**, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non di lusso, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni

sull'acquisto della prima casa);

- **l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento** (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di *leasing* di beni strumentali) sugli **atti** relativi alle **cessioni**, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a **immobili "non di lusso"**, nei confronti di **soggetti** per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, , ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di *leasing* sono soggette a imposta nella misura piena **del 9 per cento**.

Il **comma 42-decies** reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020**.

Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad **incremento** del rifinanziamento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE**.

Incentivi per
rottamazione
autocaravan

I **commi 42-undecies e 42-duodecies**, prevedono **incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro** per la **sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan** di categoria **"euro 0", "euro 1" o "euro 2"** con veicoli nuovi, aventi classi di emissione **non inferiore ad euro 5**. L'incentivo è previsto per i veicoli nuovi **acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016** ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Agevolazioni
fiscali per gli
enti di edilizia
popolare

I **commi 44 e 45**, inseriti al Senato, **estendono l'applicazione di agevolazioni fiscali** previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche **agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP**, purché siano stati costituiti e siano **operanti al 31 dicembre 2013** e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*.

Ammortamento
beni
strumentali

I **commi 46-52** prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un **ammortamento del 140 per cento** in relazione ai **beni materiali strumentali nuovi** acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai **mezzi di trasporto a motore** che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Investimenti nel Mezzogiorno

I commi da **52-bis** a **52-duodecies** introducono un **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019**. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: **20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese** (comma **52-bis**). Inoltre, viene prevista l'**estensione**, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell'**esonero contributivo** per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 83 e 84 (alle cui schede si rimanda).

Per le **imprese agricole** attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino **beni strumentali nuovi**, le **agevolazioni in esame** sono **concesse** nei limiti e alle condizioni previste dalla **normativa europea in tema di aiuti di stato** del relativo settore.

Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'**acquisto**, anche tramite *leasing*, **di macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma **52-ter**).

Il credito d'imposta **non si applica** alle **imprese in difficoltà finanziaria** e a quelle operanti nei **settori** dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma **52-quater**).

È individuato il **limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile**, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese** (comma **52-quinquies**).

Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 52-*sexies*). Si prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati (comma 52-*septies*). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. **Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro** (comma 52-*octies*).

Sono previste delle **ipotesi** in cui il credito è **ridotto** in caso di **mancato funzionamento degli impianti agevolati**. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i **beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni** dal loro acquisto. Per i **beni acquisiti in leasing** l'agevolazione permane **anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto** (comma 52-*nonies*).

Qualora a seguito dei controlli si accerta l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 52-*decies*). Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 52-*undecies*).

Il **comma 52-duodecies** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-*bis* a 52-*undecies*, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte:

- per **250 milioni** di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del **Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020»** e nei **Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni** in cui si applica il credito d'imposta;

per **367 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020**.

Estensione
dell'esonero
contributivo
assunzioni
a tempo
indeterminato
dell'anno 2017

I commi **52-terdecies** e **52-quaterdecies** estendono alle **assunzioni a tempo indeterminato** dell'anno 2017 l'**esonero contributivo** – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame (alle cui schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma **52-terdecies**).

All'esito della ricognizione, con DPCM adottato entro il 31 marzo 2016, è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (art. 108 TFUE) (comma **52-quaterdecies**).

Regime
forfetario
(ex minimi)

I **commi da 53 a 55** modificano il **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'**aliquota del 15 per cento** introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. **Le soglie dei ricavi** per accedere al regime sono elevate ed è estesa a cinque anni la **disciplina di vantaggio** con **aliquota** forfetaria al **5 per cento**. Per il calcolo della contribuzione dovuta a fini previdenziali si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Reddito dei
soci di
cooperative
artigiane

Il **comma 55-bis** assimila (ai fini dell'imposta sul reddito) ai **redditi di lavoro dipendente** (ex articolo 50 del DPR 917/1986 - TUIR) il **reddito dei soci delle cooperative artigiane** che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento

Cessioni e assegnazioni di beni ai soci

previdenziale.

I **commi da 56 a 61** introducono agevolazioni fiscali temporanee per le **cessioni** o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. **società non operative** - di **beni immobili e di beni mobili registrati ai soci**: a queste operazioni si applica **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è **ridotta l'imposta di registro**. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Durante l'esame in sede referente è stato modificato il **comma 60**, estendendo per le assegnazioni e le cessioni ai soci (di cui ai commi da 56 a 59) l'applicazione delle **imposte ipotecarie e catastali** in misura **fissa**, e prevedendo che **l'imposta proporzionale** di registro sia **ridotta della metà**, ove applicabile.

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

Il **comma 62**, introdotto al Senato, dispone l'applicazione opzionale per gli **imprenditori individuali** di **un'imposta sostitutiva** di IRPEF e IRAP, con aliquota **dell'8 per cento**, sugli **immobili strumentali** posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Oneri per accertamenti di idoneità dei vigili del fuoco volontari

Il **comma 63** pone a carico dell'amministrazione gli **oneri** relativi agli **accertamenti clinico strumentali e di laboratorio** (indicati dall'amministrazione) per il reclutamento del **personale volontario di vigili del fuoco** per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di **soccorso pubblico**.

Deduzioni Irap per soggetti di minori dimensioni

I **commi 64 e 65** - non modificati al Senato - **elevano gli importi deducibili dall'IRAP** in favore di alcuni soggetti di **minori dimensioni**, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

Autonoma organizzazione e IRAP per i medici

Il **comma 65-bis** chiarisce che **non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap** per i medici che abbiano sottoscritto specifiche **convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del **75 per cento del proprio reddito complessivo**. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Note di credito Iva

I **commi 66 e 67**, modificati dal Senato, intervengono sulla disciplina delle **variazioni dell'imponibile IVA** o dell'imposta stessa. In sostanza, si **anticipa** al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una **nota di credito** in caso di mancato pagamento e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione. Con le modifiche apportate dal Senato è stato specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia **assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016** (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali), in luogo di disporre la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, come previsto dal testo originario del disegno di legge.

Estensione reverse charge

Il comma 67-bis estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. *reverse charge*) anche alle **prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza**, ove detto consorzio sia **aggiudicatario di una commessa** nei confronti di un **ente pubblico**, al quale il consorzio sia tenuto ad **emettere fattura** (ai sensi delle disposizioni relative al **cd. split payment**). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Termini per l'accertamento delle imposte

I commi da 67-quater a 67-sexies modificano la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi:

- sono **allungati di un anno i termini** per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della **dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento** previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende **tempestivo** l'accertamento effettuato **fino all'ottavo anno** successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che **raddoppia i termini per l'accertamento** dell'IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il **comma 67-sexies** chiarisce che le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli **avvisi** relativi al **periodo d'imposta** in corso alla data **del 31 dicembre 2015** e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai **periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015**:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

Si chiarisce inoltre che **resta fermo** quanto disposto in materia di **accertamento** ai fini della **voluntary disclosure**: i **termini** di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni **che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015**, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria **sono fissati**, in deroga a quelli ordinari, **al 31 dicembre 2016**.

**Compensazione
cartelle
esattoriali**

Il **comma 67-ter** estende al **2016** le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti** commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati **nei confronti della pubblica amministrazione** e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Decorrenza
sanzioni
tributarie
amministrative**

Il **comma 68** anticipa al **2016** l'entrata in vigore della **riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario**. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

**Posta
elettronica
certificata
nella
voluntary
disclosure**

Nell'ambito della procedura di **collaborazione volontaria** (*voluntary disclosure*) è prevista la possibilità di **notificare** gli atti da porre *ex lege* a conoscenza del contribuente **all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista** che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica saturata, ovvero non valida o non attiva.

**Rateazione
debiti
tributari**

I commi da 68-bis a 68-sexies consentono ai **contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione** di somme dovute a seguito di **accertamenti con adesione** di essere **riammessi alla dilazione**.

Ai sensi del **comma 68-bis**, il beneficio spetta ai contribuenti **decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015**; esso è **limitato al solo versamento delle imposte dirette** ed è **condizionato alla ripresa**, entro il **31 maggio 2016**, del **versamento della prima rata scaduta**.

Il **comma 68-ter** disciplina gli **adempimenti** del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di **copia della quietanza**, l'ufficio competente **ricalcola le rate e provvede allo sgravio** dei carichi iscritti a ruolo.

Il **comma 68-quater** chiarisce la **non ripetibilità** delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il **comma 68-quinquies** stabilisce che il **mancato pagamento di due rate** anche non consecutive comporta **decadenza dal beneficio**. E' esclusa ogni ulteriore proroga. Il **comma 68-sexies** prevede che, una volta **trasmessa la quietanza**, è fatto **divieto** di avvio di **nuove azioni esecutive**. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

**Tributi
notarili**

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

Il **comma 69**, introdotto dal Senato, apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire, in caso di mancato versamento dei tributi riscossi dal notaio nell'esercizio della professione, se il danno non è coperto dal polizza assicurativa, la possibilità dello Stato di rivalersi sul Fondo di garanzia previsto dall'art. 22 della legge notarile, definendone le condizioni e le modalità.

Il **comma 70** individua nel 1° gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Obbligo di
comunicazione
e del PM
all'Agenzia
delle entrate**

Il **comma 70-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, modifica la norma che attualmente inserisce i proventi illeciti tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993) prevedendo che in caso di **violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia** a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

**Operazioni
con paesi
black list**

I commi da 70-ter a 70-octies apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi *black list*, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – *controlled foreign companies*).

In particolare è **eliminata** l'attuale **disciplina speciale della deducibilità dei costi** sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in **Stati a regime fiscale privilegiato** (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR.

È eliminato l'**elenco tassativo degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati** ai fini dell'applicazione della **disciplina CFC (cd. Black list CFC)**. Viene dunque previsto un **criterio univoco, fissato ex lege**, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un **livello nominale**

di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

La **disciplina CFC**, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si **applica** – a determinate condizioni – **anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea** o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Con **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni affinché le **società controllanti**, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una **specifico rendicontazione, Paese per Paese** relativa a **ricavi e utili**, imposte **pagate e maturate**, nonché ad **altri elementi indicatori di una attività economica effettiva**, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una **sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro**.

L’obbligo di rendicontazione è esteso anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione.

Un **decreto** del MEF dovrà stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero volte a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione fiscale.

Patent box

Il **comma 70-novies** modifica la disciplina del c.d. **patent box** (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “**software protetto da copyright**”. Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che **qualora più beni** tra quelli indicati al comma 39 (*software protetto da copyright*, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

**Incentivi per
impianti a
biomasse,
biogas e
bioliquidi**

giuridicamente tutelabili) **siano collegati da vincoli di complementarità** e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni **possono costituire un solo bene immateriale** ai fini della disciplina per il riconoscimento del *patent box*.

Il **comma 70-decies** dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di **impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato** al 1° gennaio 2016 **o cessano** entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, **in alternativa all'integrazione dei ricavi** prevista dall'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire **fino al 31 dicembre 2020** di un incentivo all'energia prodotta.

Il **comma 70-undecies** dispone tale **incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione** e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo **comma 70-duodecies**. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).

**Canone RAI
e
Fondo per il
pluralismo e
l'innovazione
dell'informazione**

I **commi 71-79-quinquies**, fissano per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Inoltre, introducono una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. **Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento** (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente

Destinazione delle maggiori entrate da assegnazione delle frequenze (Banda C)

mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all'Erario) sono ridestinati, tra l'altro, all'ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da € 6.713,98 (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a € 8.000. Una parte delle maggiori entrate confluirà nel "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, ferma restando l'assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Il **comma 79-sexies** prevede che le **maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz** (si tratta delle frequenze di Banda C per usi **Fixed Wireless e Lte**), secondo quanto previsto dall'AGCOM, siano **destinate a:**

- a) promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;
- b) ristoro di eventuali spese di *refarming* (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta" a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;
- c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio;
- d) interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce.

Il **comma 79-septies** rinvia ad un **decreto del MISE, di concerto con MEF**, da adottare entro trenta giorni dall'incasso delle entrate, la ripartizione delle risorse ed a uno o più decreti del MISE la definizione delle modalità operative e procedurali.

Accordo Italia e Città del Vaticano in materia televisiva e Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico

I **commi 80-81** provvedono ad autorizzare una spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell'attuazione di un accordo tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora.

Il **comma 82**, prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio finalizzato alla **razionalizzazione** del **broadcasting** delle frequenze a 700 megahertz.

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

I commi **82-bis** e **82-ter** disciplinano il **trattamento fiscale delle somme** derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale **nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria**.

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs.n. 180 del 2015) **non concorrono a formare il reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché **i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti** nel corso della procedura di risoluzione, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES**, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, **né alla base imponibile IRAP** dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate.

Contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

I **commi da 82-quater a 82-octies** abrogano l'attuale modalità di determinazione dei **contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive** da parte dell'AGCOM, rimettendo ad un **decreto del MISE** la **determinazione** dei contributi in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. La norma si applica anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati. Si prevede poi (**comma 82-sexies**) che da tali contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli operatori nazionali e locali del digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, debbano derivare **entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro**.

Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

Il **comma 82-novies** autorizza la spesa di **€ 10 mln** per il **2016** per le finalità di cui all'art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della **proroga**, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**.

**Sgravio
contributivo
per assunzioni
a tempo
indeterminato**

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015.

Le risorse sono appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del **MEF**.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, co. 200, della L. 190/2014.

I **commi 83-86** prevedono, per il settore privato, uno **sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato** relativi alle assunzioni effettuate nel corso del **2016**. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 84 e 85).

Lo sgravio contributivo consiste nell'**esonero** dal versamento del **40%** dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di **3.250 euro** su base annua e per un periodo massimo di **24 mesi**.

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle

aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

L'INPS monitora il numero di contratti beneficiari del richiamato incentivo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato sgravio si applica anche ai datori di lavoro del **settore agricolo** (fino al raggiungimento dei limiti finanziari indicati - distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli - ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande). Il beneficio è escluso per gli operai agricoli (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

Infine, si prevede che nel caso di **subentro nella fornitura di servizi in appalto**, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Si segnala che ulteriori disposizioni in materia di esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno sono contenute nei commi **52-terdecies** e **52-quaterdecies**, introdotti nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, (alle cui schede di lettura si rimanda).

**Regime fiscale
lavoratori
dipendenti:
premi
produttività**

I **commi da 87 a 93** introducono, in via permanente, una **disciplina tributaria specifica** per gli **emolumenti retributivi** dei **lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile**, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Dette somme sono sottoposte ad **imposta sostitutiva**

dell'IRPEF **con aliquota al 10%**, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e nei riguardi dei dipendenti privati **con reddito non superiore a 50.000 euro**.

Il **comma 87-bis** dispone che il **periodo obbligatorio di congedo di maternità** è computato ai fini della determinazione dei suddetti premi di produttività.

Il **comma 94** esenta da IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Il **comma 95** azzerava le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

**Beni
sequestrati e
confiscati**

I **commi da 96 a 98** riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al **comma 96** si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai **commi 97 e 98**, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità" attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.

**Credito alle
aziende
sequestrate e
confiscate alla
criminalità
organizzata**

Il **comma 99, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, stanziava **10 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2016-2018 al fine di assicurare la continuità del credito **alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali** per i delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., e nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia.

Per gli anni successivi al 2018, la disposizione prevede che si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell'art.11,

comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009.

Ai sensi del **comma 100**, anch'esso **modificato nel corso dell'esame in sede referente**, le risorse stanziare **confluiscono direttamente**, per **3 milioni** di euro annui, in un'**apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI** e, per **7 milioni** di euro annui un'apposita sezione del **Fondo per la crescita sostenibile**, senza più transitare preventivamente in un apposito Fondo presso il MISE.

Il **comma 101** demanda a un **decreto** interministeriale la determinazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti. In caso di dissequestro, il **comma 102** dispone che l'avente diritto è tenuto – quale condizione per la restituzione dell'azienda - a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo di garanzia PMI a seguito dell'eventuale escussione della garanzia stessa.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

I **commi 103-106**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono l'istituzione di un **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici, imputate di taluni delitti.

In particolare, il **comma 103** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il **Fondo** in oggetto, dotandolo di **10 milioni di euro** per ciascun anno del **triennio 2016-2018**.

Il **comma 104** dispone che hanno accesso al Fondo le imprese di cui al comma 103, parti offese in un processo penale in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità a carico aziende debentrici imputate per una serie specifica di reati: truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, nonché per false comunicazioni sociali nelle società non quotate (art. 2621 cc.).

Il **comma 105** demanda ad un decreto la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno finanziario alle PMI predette, che avrà la forma di finanziamenti agevolati.

Il **comma 106** prevede che – nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con un'assoluzione delle aziende debentrici– vi è l'obbligo per le imprese beneficiarie dei finanziamenti al rimborso delle somme erogate.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Il **comma 107 riduce** di un punto percentuale (al **27%** in luogo del 28% previsto dalla normativa vigente), per l'anno **2016**, l'**aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi** (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla **gestione separata INPS** (di cui all'articolo 2, comma 26, della

Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile del lavoro subordinato
Congedo di paternità

Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

L. 335/1995).

Si ricorda, infatti, che attualmente l'articolo 10-*bis* del D.L. 192/2014, stabilisce l'aliquota contributiva (prevista dall'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i richiamati lavoratori autonomi non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.

Il **comma 108** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile**, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di **10 milioni** di euro per il **2016** e di **50 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2017**.

Il **comma 109**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga sperimentalmente per il 2016** alcune disposizioni (già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall'articolo 2, comma 24, della L. 92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di **congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente**. In particolare, la disposizione prevede la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima) ed eleva da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.

Il **comma 109-bis** prevede un **piano straordinario** per la chiamata di **professori universitari di prima fascia**.

A tal fine, dispone un **incremento del Fondo per il finanziamento ordinario** delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di €10 mln annui dal 2017.

Le risorse del FFO sono allocate sul **cap. 1694** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a €6.915,3 mln.

La disposizione citata ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide con riferimento **“al sistema” delle università nel suo complesso** (limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) e ha previsto che all'attribuzione del **contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo** si provvede con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **“tenuto conto di**

quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012". Quest'ultimo, infatti, ha individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi. Il DPCM è intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017.

Da ultimo, il **contingente assunzionale** delle università statali – espresso in termini di **punti organico** (corrispondente al costo medio nazionale di un professore di prima fascia), utilizzabili per l'assunzione di **personale a tempo indeterminato** e di **ricercatori a tempo determinato** a carico del bilancio di ogni università – è stato definito, per l'**anno 2015**, dal DM 21 luglio 2015, n. 503.

Il piano straordinario è approvato con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **“entro il 31 gennaio di ciascun anno”**.

Alla chiamata **possono partecipare** anche “coloro che hanno ottenuto l'**idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210**”.

In base alla L. 210/1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti).

Successivamente, l'art. 1 della **L. 230/2005**, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati **idonei**, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di **cinque anni dal suo conseguimento**. Da ultimo, l'art. 6, co. *6-bis*, del **D.L. 150/2013** (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell'idoneità per **ulteriori 2 anni** dalla data di scadenza del quinto anno.

Ciò, anche alla luce del fatto che il medesimo comma 111-*bis* dispone che le chiamate sono effettuate secondo le **procedure ordinarie**, a tal fine richiamando esplicitamente l'**art. 18, co. 1, della L. 240/2010**, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l'**art. 29, co. 4**, della stessa **L. 240/2010**.

In particolare, il richiamato **art. 29, co. 4** della **L. 240/2010** ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora

**Chiamate
dirette nelle
università**

destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.

Infine, richiamando il principio fissato dall'art. 18, co. 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.

I **commi 110-115** prevedono l'istituzione **in via sperimentale** nello stato di previsione del MIUR del "**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di **€38 mln nel 2016** e di **€75 mln dal 2017**. Il Fondo è destinato al reclutamento per "**chiamata diretta**" per **elevato merito scientifico di professori universitari** di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo "**procedure nazionali**" che devono essere **definite con un DPCM** da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **previo parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.

In particolare, si specifica che il **reclutamento** – definito "**straordinario**" – avviene **in deroga** alle procedure previste dalla **L. 240/2010** (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università), e che ad esso **possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio** in atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di **€5,1 mln nel 2016** e di **€10 mln annui dal 2017**, a valere sulle risorse del Fondo.

Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

Con riguardo al **D.P.C.M.** che definisce la disciplina di reclutamento, si stabilisce, in particolare, che esso contiene: i **criteri** per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le **commissioni di valutazione** devono essere formate per ogni **area disciplinare**; la previsione di **inquadramento** in una determinata **classe stipendiale** – in particolare, secondo **criteri minimi di avanzamento** rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria –, nonché la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con

oneri a proprio carico; la definizione del **numero** di posti destinati a **professori già in servizio** negli atenei italiani e del **numero massimo di chiamate dirette** consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo.

Si stabilisce, inoltre, che **almeno il 50% dei posti** deve essere attribuito **entro un anno** dalla data di indizione della procedura.

La **nuova fattispecie** di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l'**art. 1, co. 9**, della **L. 230/2005**, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di **professore ordinario e associato** e di **ricercatore** mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate.

Dunque, la disciplina generale riguarda anche la **figura dei ricercatori**, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta.

In base alla norma richiamata – nel cui ambito generale viene, dunque, ricondotta la procedura straordinaria in esame –, le università formulano specifiche **proposte al Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che **concede o rifiuta il nulla osta**, previo **parere** – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro 3 anni dalla vincita del programma – della **commissione** nominata per l'espletamento delle procedure di **abilitazione scientifica nazionale**.

A seguito delle modifiche apportate al citato co. 9, anche nel caso della nuova fattispecie introdotta **non è richiesto**, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, **il previo parere della commissione** nominata per l'espletamento delle procedure di **abilitazione scientifica nazionale**.

Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell'Africa e dell'Oriente

I **commi 115-bis e 115-ter** autorizzano, dal 2016, una spesa di **€3 mln** - da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR - destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle **scienze religiose**, dello studio dell'**ebraismo**, della **storia**, delle **lingue** e delle **culture** dell'**Africa** e dell'**Oriente**, al fine di promuovere la **sicurezza del paese**, attraverso la formazione di studiosi.

Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il MIUR stipula **accordi di programma** con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall'art.

2, co. 83, del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Soggetti che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo

Il **comma 116** proroga (dal 31 dicembre 2015) al **31 dicembre 2016** i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex art. 8 della L. 124/1999*), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di **funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico**.

Contratti lavoro tempo determinato regioni a statuto speciale

Inoltre, attraverso una modifica al comma (introdotta in sede di esame in Commissione alla Camera), si è disposta la **proroga, fino al 31 dicembre 2016** (in luogo del 31 dicembre 2015), dei **contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale**, nei limiti già previsti dal comma *9-bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l'obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.

Dotazioni organiche dirigenziali

I **commi 117, da 118 a 121, 123 e 123-bis** riguardano le **assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici**.

Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di: **50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (co. 117)**.

Al contempo, sono resi **indisponibili i posti dirigenziali** di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (**co. 118**).

Una **disposizione transitoria** specifica che gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 ma prima della entrata

in vigore della presente legge di stabilità cessano di diritto - al 1° gennaio 2016 - con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:

- posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;
- posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;
- posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015.

Inoltre, sono fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 o da svolgere in base al suddetto comma 117 o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Personale escluso

Il comma 118 non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR; preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile; delle agenzie fiscali (co. 123). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (co. 121).

Ricognizioni dotazioni organiche dirigenziali

Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (co. 119).

Dirigenti regioni enti locali

Per quanto riguarda le **regioni e gli enti locali** è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

**Regolamento
di
organizzazione
del Ministero
dell'interno**

Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e al dirigente della polizia municipale.

Nel caso in cui la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all'art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (**co. 120**).

Il comma **123-bis** prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle **prefetture** (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. e), il cui termine per l'attuazione della delega scade il 28 agosto 2016), il **Ministero dell'interno** provvede ad emanare un **regolamento di organizzazione** per adattare le proprie strutture alle **riduzioni delle dotazioni organiche** previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del DL 95/2012 nonché alle previsioni del suddetto **decreto legislativo** sulle prefetture. Nel medesimo termine, deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del **personale in soprannumero** (di cui all'articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato DL 95/2012). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire **esclusivamente sugli uffici centrali** (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

**Procedure di
reclutamento
di dirigenti
scolastici**

I **commi 117-bis e 117-ter** modificano **la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici**.

A tal fine, il **comma 117-bis** sostituisce l'art. 29 del d.lgs. 165/2001, novellato dall'art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

L'art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008).

La **nuova procedura** di reclutamento consiste nell'affidare l'emanazione del **bando** per il corso-concorso selettivo di formazione – **non** specificando **più la cadenza annuale** del bando – al **MIUR**, sentito il MEF, per tutti i **posti vacanti nel triennio** - fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997) - e non più alla

Scuola nazionale dell'amministrazione (sulla quale, si ricorda, interviene il co. 373 del ddl di stabilità, prevedendone il commissariamento).

Si conferma che al corso-concorso possono essere **ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti**, entro un limite massimo del 20%.

Si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e **non più con DPCM**, emanato su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

In proposito, si rammenta che l'art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al ddl di conversione aveva motivato la proroga con la **complessità della "procedura prevista per legge"** che comportava, "prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato".

Si stabilisce, inoltre (confermando la disciplina vigente), che:

- al corso-concorso **può partecipare** il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un **periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni**;
- per le spese della procedura concorsuale, i candidati devono corrispondere un **contributo**;
- il **concorso per l'accesso al corso-concorso** comprende una **eventuale prova preselettiva** nonché **una o più prove scritte**, alle quali sono ammessi i candidati che superano l'eventuale prova preselettiva, e una **prova orale**, cui segue la valutazione dei titoli.

Conseguentemente, il **comma 117-ter**:

- abroga il co. 2 dell'art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il

Comandi di personale scolastico	<p>termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l'adozione del DPCM;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ novella il co. 3 del medesimo art. 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale dell'amministrazione al MIUR delle risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. <p>Il comma 122 posticipa (dall'a.s. 2016/2017) all'a.s. 2017/2018 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.</p>
Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali	<p>Il comma 124 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate (risparmi ottenuti a seguito di una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché attraverso il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni), a condizione che siano certificati dall'organo di revisione. I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali.</p>
Limitazioni turn over nella P.A.	<p>I commi 125 (modificato in sede di esame in Commissione alla Camera), 126 e 126-bis (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, vengono rimodulate (aumentandole) le limitazioni al turn over per specifiche amministrazioni, le quali, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.</p> <p>Le amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (compresi gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001) e gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di</p>

ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L. 90/2014).

Per il **personale dirigenziale** il *turn over* per il **2016** è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali.

Resta invece escluso il **personale in regime di diritto pubblico**.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista la possibilità, per gli **Istituti e gli Enti di Ricerca**, di continuare ad avvalersi (al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca) del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di **contratti a tempo determinato**. Tale possibilità, è **riconosciuta** non solo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, **nei limiti del 30 per cento**, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Allo stesso tempo, per le **regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno** si dispone la possibilità di procedere, per il **triennio 2016-2018**, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una **spesa pari al 25%** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, di fatto allineando tale percentuale a quella prevista, in via generale, per il personale delle amministrazioni pubbliche. In relazione a ciò, vengono comunque confermate le percentuali stabilite dalla normativa vigente (80% per il biennio 2016-2017 e 100% dal 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014), al solo fine di definire il processo di **mobilità del personale** degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali. Infine, viene esclusa la possibilità (per il biennio 2017-2018), per gli enti "virtuosi", di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

**Assunzioni e
mobilità nella
P.A**

Le seguenti tabelle evidenziano le diverse percentuali di assunzioni a tempo indeterminato ammesse confrontando la normativa vigente (contenuta nell'articolo 3 del D.L. 90/2014) e i commi in esame.

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa per amministrazioni dello Stato ed altri enti	
	DL 90/2014, art. 3, co. 1	Stabilità 2016
2014	20%	-
2015	40%	-
2016	60%	25%
2017	80%	25%
2018	100%	25%

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa per gli enti territoriali	
	D.L. 90/2014, art. 3, co. 5	DDL Stabilità 2016
2014	60%	-
2015	60%	-
2016	80%	25%
2017	80%	25%
2018	100%	25%

Il **comma 126-bis** autorizza i **comuni** istituiti dal 2011 per effetto di **fusioni**, nonché le **unioni di comuni**, ad **assumere personale** a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Infine, il **comma 126-septies**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, commi 424 (le regioni e gli enti locali) e 425, (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) della L. 190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, **possano assumere personale** (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia) soltanto nel momento in cui nel corrispondente

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

ambito regionale sia stato **ricollocato** il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015 (che ha definito i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), mentre le amministrazioni pubbliche in precedenza richiamate in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

I commi da 126-ter a 126-sexies riguardano **l'incremento**, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche attraverso il posticipo di un anno dell'entrata in vigore del c.d. *school bonus*.

In particolare, l'incremento del Fondo (art. 1, co. 601, L. 296/2006), disposto dal **comma 126-ter**, è di **€ 23,5 mln per il 2016**.

Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l'istruzione prescolastica; cap. 1204 per l'istruzione primaria; cap. 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a **€ 862,7 mln** (al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di €123,9 mln nel 2016 e di €126 mln annui dal 2017 al 2021).

Il comma 126-quater posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. school bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Il **comma 126-quinquies** dispone, anzitutto, che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provvede:

- per €7,5 mln, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 126-quater;
- per €16 mln, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane.

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 126-*quater* per il 2017 (€7,5 mln) e per il 2018 (€5,8 mln) confluiscono nel «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). Al contempo, il **comma 126-sexies** reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore dello *school bonus*, per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo la corrispondente riduzione del medesimo Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

Infine, il **comma 126-quinquies** prevede una **clausola di salvaguardia**, disponendo che, nelle more del versamento dei €16 mln, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Destinazione dei compensi dei dipendenti nominati nei CDA delle società partecipate

Il **comma 127** modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione partecipante (ovvero di quella controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la possibilità – ora prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n.95 del 2014 - che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. L'intervento operato dal comma in esame comporta pertanto che i compensi in questione restino acquisiti all'amministrazione interessata.

Trattamento accessorio nella P.A.

Il **comma 128** limita, a decorrere dal **2016**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al **trattamento accessorio** del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Tali risorse, in particolare, **non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015** e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Finanziamenti o parchi nazionali

Il **comma 129**, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza, a decorrere **dal 2016**, l'ulteriore spesa di **2 milioni di euro annui** in favore dei **parchi nazionali**.

Applicabilità del "Fondo isole minori" all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola

Il **comma 129-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola** l'ambito di applicabilità del **Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori**, istituito presso il Ministero dell'interno (cap. 7248), finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*)

I **commi da 129-ter a 129-sexies**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*).

Una prima modifica, contenuta nel **comma 129-ter**, riguarda il **divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare** (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti soppresse le disposizioni attualmente vigenti che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando **solo** la parte della disposizione che fa **salvi i titoli abilitativi già rilasciati**.

Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull'articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, è contenuto nel nuovo **comma 129-quater**, ove si prevede:

- **l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività *upstream*;**
- **l'abrogazione della disposizione che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività *upstream*;**
- **l'introduzione di una previsione secondo cui le c.d. attività *upstream* sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la proroga della durata delle fasi sopracitate.**

Ulteriori modifiche, anch'esse relative a disposizioni oggetto di contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, sono dettate dal **comma 129-quinquies** (che, per le **infrastrutture energetiche** strategiche, prevede che in caso di mancato raggiungimento delle **intese con le Regioni**, si procede esclusivamente con le modalità partecipative indicate dall'articolo 14-*quater*, comma 3 della legge n. 241/1990) e dal **comma 129-sexies** (finalizzato ad **escludere l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri** in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004).

Riduzione della spesa per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri

Il **comma 130** prevede, a decorrere **dal 2016**, una **riduzione della spesa** complessiva per il personale impiegato negli **uffici di diretta collaborazione dei ministri** in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

Concorso accesso carriera diplomatica

Il **comma 131** alla **lettera a)** consente una nuova **deroga** per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul **blocco delle assunzioni** nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla **carriera diplomatica** e **l'assunzione** di un contingente annuo non superiore a **35 segretari di legazione in prova**; alla **lettera b)** reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

Concorso diplomatico

Il **comma 131 dell'articolo 1**, alla **lettera a)** consente una nuova **deroga** per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul **blocco delle assunzioni** nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla **carriera diplomatica** e **l'assunzione** di un contingente annuo non superiore a **35 segretari di legazione in prova**; alla **lettera b)** reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.

Assunzioni di magistrati

Il **comma 132** autorizza il Ministero della Giustizia ad **assumere magistrati ordinari** che siano **vincitori di concorso**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

**Risorse per
i collegi
universitari
di merito**

Il **comma 132-bis** autorizza la spesa integrativa di **€3 mln** per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei **collegi universitari di merito** (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 1, co. 258**, della **L. 147/2013** e l'**art. 1, co. 173**, della **L. 190/2014** hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di **€5 mln** annui nel triennio 2014-2016, e di (ulteriori) **€4 mln** annui nel triennio 2015-2017.

Al contempo, tuttavia, l'**art. 1, co. 287**, della medesima L. 190/2014 ha disposto la **riduzione delle dotazioni di bilancio**, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto specificato nell'elenco n. 3 della stessa legge di stabilità. Per ciò che concerne il MIUR, in corrispondenza del programma *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria* della missione *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* è indicata una riduzione di €3,6 mln per il 2015 e di **€2,5 mln** per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Le risorse sono allocate sul **cap. 1696** dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a €15,6 mln.

**Accesso dei
giovani alla
ricerca**

I **commi 133-136** recano un **incremento** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€47 mln** per il **2016** e di **€50,5 mln dal 2017**, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (**FOE**) di **€8 mln** per il **2016** e di **€9,5 mln dal 2017**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**.

In particolare, l'incremento del FFO è finalizzato all'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

L'**art. 24, co. 3**, della **L. 240/2010** ha individuato **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**.

La prima (lett. *a*) consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A).

La seconda (lett. *b*) è riservata a **candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)**, oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in **contratti triennali non rinnovabili** (RtD di tipo B).

Il **co. 5** dello stesso art. 24 prevede che **nel terzo anno** di questa

seconda tipologia di contratto l'università, **nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione**, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la **valutazione ha esito positivo**, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è **inquadrate come professore associato**.

E' utile ricordare che, sulla base della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l'art. 29 ha disposto che, dalla data dell'entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

L'assegnazione è effettuata tenendo conto, per le università, dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il Fondo ordinario.

Le risorse del FFO sono allocate sul **cap. 1694** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a **€ 6.915,3 mln**. Le risorse del FOE sono allocate sul **cap. 7236** del medesimo stato di previsione e per il 2016 ammontano, in base alla stessa nota di variazioni, a **€1.703,3 mln**.

Il **comma 137** modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari a tempo determinato (art. 66, co. 13-*bis*, D.L. 112/2008), in particolare prevedendo, dal 2016, in determinate situazioni, la **non applicazione dei limiti del turn-over**.

Il **comma 138**, reca uno **stanziamento aggiuntivo**, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la **formazione specialistica dei medici**, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.

Il **comma 138-bis**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, consente, agli **iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria** ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i **contributi previdenziali**, anche attraverso **prestiti d'onore**.

Più specificamente, si introduce il **comma 2-bis** all'articolo 10 del D.L. 76/2013, ai sensi del quale (fermo restando l'obbligo per iscritti agli albi di iscriversi e pagare i relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza di categoria) si prevede la facoltà, per i

Formazione specialistica dei medici

Contributi previdenziali per studenti universitari

soggetti indicati in precedenza, di provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Spetta al consiglio d'amministrazione del richiamato Ente la determinazione dell'ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevedendo altresì la possibilità di favorire l'iscrizione e la contribuzione anche attraverso prestiti d'onore. Infine, dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Risorse per il diritto allo studio universitario

Il **comma 139** incrementa di **€ 54.750.000** per il **2016**, e di **€ 4.750.000** dal 2017, il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** agli studenti universitari.

Le risorse sono allocate sul **cap. 1710** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a **€167,1 mln.**

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2016:

(milioni di euro)

2006 (cons.)	2007 (cons.)	2008 (cons.)	2009 (cons.)	2010 (cons.)	2011 (cons.)	2012 (cons.)	2013 (cons.)	2014 (cons.)	2015 (ass.to)	2016 (ddl)
177,0	166,9	152,0	246,5	99,7	101,6	164,7	149,2	162,7	162,0	167,1

Borse di studio vittime del terrorismo

Il **comma 139-bis** autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a **250 mila euro annui per borse di studio** riservate a coloro che hanno subito un'invalità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle **vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

Risorse per le scuole paritarie

Il **comma 140** incrementa di **€ 28 mln annui**, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014 (portandolo, dunque, da €225 mln - come previsto nel disegno di legge originario - a **€228 mln**).

Le risorse sono allocate sul **cap. 1477** dello stato di previsione del MIUR e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 497,5 mln.

Fondo per l'acquisto di libri di testo

Il **comma 141** istituisce, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a sostenere le spese per l'**acquisto di libri di testo** e di altri materiali didattici, anche digitali. Il Fondo ha una dotazione di **€10 mln per ciascuno degli**

anni del triennio 2016-2018. Le modalità applicative (incluse le modalità di individuazione dei destinatari del contributo, sulla base dell'ISEE) devono essere definite con un **decreto ministeriale** da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle previste nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** (cap. 7243, €103 mln per il 2016), destinate alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e al comodato nella scuola superiore.

**Rientro
lavoratori
dall'estero**

Il **comma 142**, inserito al **Senato**, reca disposizioni in materia di **rientro dei lavoratori dall'estero**.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente alla Camera, ferma restando la **proroga al 2017** (più precisamente, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo) dei **benefici** fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (**detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento**, secondo il sesso del lavoratore), è stato stabilito che essa opera in favore dei soggetti rientrati in Italia **entro il 31 dicembre 2015** (in luogo del periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015), previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati.

**Misure per la
ricerca
scientifica e
tecnologica**

Il **comma 143**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si estende la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie.

**Quota
premiale per
le università**

Il **comma 144** incrementa il **Fondo per il finanziamento ordinario** delle università (FFO) di **€25 mln per il 2016** e di **€30 mln annui dal 2017**, al fine di aumentare la **quota premiale** (art. 2, D. L. 180/2008 e art. 13, L. 240/2010).

Le risorse sono allocate sul **cap. 1694** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a **€6.915,3 mln**.

**Istituto
superiore per
le industrie
artistiche di
Pescara**

Il **comma 144-bis** istituisce l'**Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara**, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo **statuto** del nuovo ISIA deve essere adottato **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, da un lato si

richiamano le procedure definite con il DPR 132/2003, dall'altro si prevede che il primo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore dell'ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 14, co. 2, lett. a), del DPR 132/2003 dispone che, in sede di prima applicazione, lo statuto "è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori".

A sua volta, il co. 3 prevede che lo statuto è deliberato e trasmesso (entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento) al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Sembrerebbe, dunque, che il richiamo alle procedure di cui al DPR 132/2003 debba intendersi con riferimento a quanto disposto dal co. 3 dello stesso DPR (e non anche dal co. 2, lett. a)).

Il comma 144-*bis* prevede anche che, in sede di definizione del **regolamento didattico**, agli studenti iscritti a Pescara deve essere garantito il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

Al riguardo si evidenzia che a Pescara si svolgono il corso di Diploma Accademico di primo livello in "Disegno industriale", che si articola in un piano degli studi di durata triennale, e il corso biennale per il Diploma Accademico di secondo livello in "Multimedia Design".

L'art. 14, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003 prevede che, in sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

**Soggetti
salvaguardati
dall'incremento
dei requisiti
pensionistici**

I **commi da 145 a 154** prevedono il **settimo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero), garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di **ulteriori 26.300 soggetti**, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.

Più specificamente, si prevede che i requisiti per l'accesso al

sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori (lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali; prosecutori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato -con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali) nei limiti di determinati contingenti.

In ogni caso, il trattamento pensionistico non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.

Si prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. Si dispone, inoltre, che l'I.N.P.S. provveda al monitoraggio delle domande (pubblicando, sul proprio sito internet, i dati raccolti), non prendendo in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. E' altresì prevista una relazione annuale al Parlamento, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall'I.N.P.S. nell'ambito della propria attività di monitoraggio.

Il comma 145-bis, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede l'**accesso al trattamento pensionistico** da parte di alcuni **lavoratori salvaguardati del comparto scuola e AFAM**, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Più specificamente, i richiamati lavoratori che, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l'applicabilità della salvaguardia (in applicazione del principio del vincolo per l'utilizzo delle risorse disponibili per la salvaguardia dei vari contingenti di lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della L. 147/2013) anche ai titolari di specifici congedi biennali o permessi giornalieri per figli con *handicap* grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente abbiano ricevuto la **lettera di certificazione** del diritto a pensione con decorrenza dal **1° settembre 2015**, possono

accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola (per il quale dal 1° gennaio 2012 i trattamenti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento) .

Per quanto concerne i **profili finanziari dell'intervento** (definiti dai **commi 145 e 151-153**), gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie, pari (in termini cumulati) a 11,66 miliardi di euro, per un limite massimo di 170.230 soggetti, passerebbero quindi (in termini cumulati) a **11,43 miliardi**, per un limite massimo di **172.466 soggetti**.

In particolare, ai fini della **quantificazione degli oneri** dell'intervento e della relativa **copertura finanziaria**, si quantifica in **485,8 milioni di euro** l'importo complessivo delle **economie di spesa, per gli anni 2013-2014, relative ai precedenti interventi di salvaguardia**, rideterminando conseguentemente il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati in 146.166 (rispetto ai 170.230 attualmente previsti); in relazione a ciò, si incrementa di un importo corrispondente (100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni per l'anno 2022) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali).

Inoltre, prevedendo che i nuovi benefici siano riconosciuti nel limite di **26.300 soggetti** e nel limite massimo di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336 milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107 milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, si provvede al corrispondente incremento degli importi previsti all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012 (ossia delle economie aventi carattere pluriennale destinate ad alimentare l'apposito fondo), nonché alla copertura degli oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (ossia riducendo la dotazione dell'apposito fondo).

Sulla medesima autorizzazione di spesa è infine prevista

**Benefici
previdenziali
per lavoratori
esposti
all'amianto**

un'ulteriore riduzione di **124 milioni di euro per il 2016** ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste.

I **commi da 154-bis a 154-septies** (introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera) recano disposizioni in materia di **trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto**, in primo luogo prorogando per il **triennio 2016-2018** l'applicazione della **maggiorazione contributiva** (di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta (ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5) (**comma 154-bis**).

Il successivo **comma 154-ter** estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una **gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS** e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.

Il **comma 154-quater** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito **Fondo** (con dotazione pari a **2 milioni** di euro **annui** per il triennio **2016-2018**), finalizzato all'**accompagnamento alla quiescenza**, entro il 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 (vedi *supra*), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. La ripartizione delle risorse del Fondo, nonché dei relativi criteri e modalità è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Viene inoltre esteso ai **lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario** che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il **beneficio previdenziale** (riconosciuto dall'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto (gestita dall'INAIL), è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il **coefficiente di 1,25**. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con dotazione pari a **5,5 milioni** di euro per il **2016**, **7 milioni** per il **2017**, **7,5 milioni** per il **2018** e **10 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2019**). La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto sono demandate ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 154-quinquies**).

Il **comma 154-sexies** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo per le vittime dell'amianto**, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle **operazioni portuali** attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del richiamato Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali

e speciali riconosciuti in materia dall'ordinamento) è pari a **10 milioni** di euro annui per il triennio **2016-2018**. Si demanda, infine, ad un apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Infine, si posticipa al **31 dicembre 2016** (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte dei soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in **mobilità** dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa (**comma 154-septies**).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il **comma 154-octies**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, fornisce una **interpretazione autentica** (quindi con valenza retroattiva) dell'articolo 18, comma 2, della L. 335/1995 (cd. Riforma Dini), che stabilisce un **massimale annuo** della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla richiamata data.

In particolare, la norma, recependo in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009, precisa che ai richiamati lavoratori, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, **non sia applicato** il massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Opzione donna

Il **comma 155**, modificato nel corso dell'esame in commissione alla Camera, concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a **57 anni e 3 mesi** per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta **opzione donna**), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di **calcolo contributivo integrale**. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una **relazione alle Camere**, da parte del Governo, sulla

**Contributo
per servizi
per l'infanzia**

base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Ai fini del concorso alla **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'estensione temporale dell'istituto, da un lato si riduce la dotazione del cd. **fondo esodati** (in misura pari a 160 milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017); dall'altro (ai sensi del **comma 158**) si estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica dei trattamenti pensionistici**, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale (copertura utilizzata anche per gli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta *no tax area* per i pensionati, di cui ai successivi commi 160 e 161).

I **commi 156 e 156-bis** (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) dispongono la **proroga** per il 2016 delle norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, **nonché per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici**, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un **contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting** o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Il contributo è corrisposto nell'ambito di un limite di spesa, pari, per l'anno 2016, a 20 milioni di euro, ossia nella medesima misura stabilita, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dalla normativa vigente (D.M. 28 ottobre 2014, attuativo dell'articolo 4, comma 24, della legge 92/2012), la quale dispone, altresì, che l'importo massimo del contributo sia pari a **600 euro mensili**, per una **durata massima di sei mesi** (attribuito sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'I.N.P.S. mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande). Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale (comma 156).

In sede di esame in Commissione alla Camera si è disposta l'**estensione** del suddetto beneficio **anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici**, nel limite di 2 milioni di euro per il

**Part-time per
lavoratori
anziani**

2016. La definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio viene demandata ad apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame) (comma 156-bis).

Il **comma 157** introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di **trasformazione da tempo pieno a tempo parziale** del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

La richiamata possibilità è riconosciuta a specifiche condizioni. In primo luogo, il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare **entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico** per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) ed deve aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i **requisiti minimi di contribuzione** per il diritto al medesimo trattamento. Inoltre, l'accordo per la trasformazione del rapporto (con contestuale **riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%**) deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Il riconoscimento del beneficio avviene da parte dell'I.N.P.S. (previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro), nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a **60 milioni** di euro per il **2016**, **120 milioni** per il **2017** e **60 milioni** per il **2018**, secondo le specifiche modalità indicate nel comma in esame nonché da quelle individuate da un apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 1° marzo 2016.

Inoltre, si esclude che la trasformazione a tempo parziale possa

determinare un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il metodo retributivo.

Infine, alla copertura degli oneri a carico della finanza pubblica (pari, come accennato, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018) si provvede mediante ricorso alle entrate contributive dell'I.N.P.S. destinate in via ordinaria, per il 50%, al finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L.) e, per il restante 50%, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si prevede, inoltre, in deroga al riparto in base all'aliquota del 50%, che le entrate contributive residue (disponibili dopo la deduzione degli importi impiegati per la copertura finanziaria in oggetto) siano destinate in via prioritaria al finanziamento delle attività dell'A.N.P.A.L., fino a concorrenza di un importo pari al 50% delle entrate (calcolate al lordo della richiamata deduzione).

Contratti di solidarietà espansivi

Nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, è stato introdotto il **comma 157-bis**, al fine di integrare l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 (cd. Jobs act) il quale, con l'obiettivo di **promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi** (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) prevede specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni). L'emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).

Indicizzazione e conguaglio prestazioni previdenziali

Il **comma 158-bis** è volto ad escludere l'applicazione di un'**indicizzazione negativa delle prestazioni** previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero.

Il **comma 158-ter** prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le **operazioni di conguaglio** derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di

**No tax area
pensionati**

rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

I **commi 160 e 161** modificano la **misura delle detrazioni dall'I.R.P.E.F.** spettanti con riferimento ai redditi da **pensione** (cosiddetta **no tax area per i pensionati**).

Nel corso dell'esame alla Camera l'applicazione della misura, prevista a decorrere dal 2017 nel testo iniziale del disegno di legge, è stata **estesa anche al 2016**.

In relazione a ciò la detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:

- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:

- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Ai fini del concorso della **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dalla e disposizioni in esame:

- il **comma 158** (anche ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 155) estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica** dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale;
- il **comma 159** dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018 del cd. fondo esodati (relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico), nonché una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti ai cd. **lavori usuranti** (in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020).
- il **comma 161**, modificato in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede una riduzione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento pari a 89 milioni di euro per il 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione, in conseguenza della decorrenza a partire dal 2016 degli effetti previsti dal citato comma 160.

Estensione agli eredi delle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma

Il comma 161-bis consente **l'accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma** che abbiano contratto la patologia per **esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata** e che siano **deceduti nel corso del 2015**. Tali **prestazioni** - erogate nella **misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015** sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, **entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame**. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l'INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme, individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015, destinate alla copertura delle spese per il 2015.

Si ricorda che l'art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le

prestazioni erogate dal Fondo vittime dell'amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto è pari per il 2015 a 17.919.480 euro; per il 2016 a 5.431.842,00 euro.

Copertura di oneri

I **commi 161-ter e 161-quater**, introdotti alla Camera, recano misure a copertura di oneri previsti dal provvedimento, prevedendo:

- l'utilizzo di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, che viene ridotto di 100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017;
- il versamento al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che affluiscono, per due terzi, all'apposito Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle risorse attribuite alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, a favore della quale, tuttavia, si prevede contemporaneamente un finanziamento di importo analogo per il 2017 a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, a tal fine incrementato di 52 milioni per il 2017).

Decorrenze dei lavoratori poligrafici

I **commi 161-quinquies, 161-sexies e 161-septies**, introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera, **derogano** alla normativa di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), del DPR 157/2013) relativamente alla categoria dei **lavoratori poligrafici**. Più specificamente, si prevede che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai richiamati lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37 della L. 416/1981), in forza di accordi

sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, **a condizione** che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data, nei limiti ed alle condizioni previste nel successivo comma 161-*septies*. Per tale finalità è autorizzata la spesa di **3 milioni** di euro annui per il triennio **2016-2018 (comma 161-*quinquies*)**.

Infine (**comma 161-*septies***), i trattamenti pensionistici richiamati in precedenza vengono erogati dall'INPS, nei limiti di spesa precedentemente evidenziati, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo con l'ente competente. Spetta all'INPS provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento (secondo il suddetto ordine cronologico), non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.

Riscatto corso legale di laurea

Il **comma 161-*octies*** (introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera), attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, c. 2, del D.Lgs. 503/1992, rende **cumulabile** (anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del disegno di legge in esame) il **riscatto del periodo del corso legale di laurea** con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità), purché non coperti da assicurazione.

La **copertura** dei relativi oneri è definita dal comma 161-*decies*, alla cui scheda si rimanda.

Trattamenti pensionistici anticipati

Il **comma 161-*novies*** interviene sulla norma (art.1, co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla **penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati** prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, DL 201/2011: riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. La disposizione in esame, in particolare, è volta ad estendere l'applicazione di tale norma ai **trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014**, al fine di escludere anche per essi (limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Si ricorda che l'**articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011** (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla **pensione anticipata** (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una **penalizzazione** consistente nella riduzione percentuale di 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, e di 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l'**articolo 1 comma 113, della legge n.190/2014** ha **escluso la penalizzazione** per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento alle pensioni anticipate liquidate a decorrere dal 2015.

Il **comma 161-decies** che la copertura degli oneri (inclusi quelli derivanti dal comma 161-octies, alla cui scheda si rimanda) è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente riduzione degli importi previsti dall'art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011).

Cure termali

I **commi 162 e 163**, differiscono la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di **cure termali** garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono la definizione, da parte degli stessi Istituti, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa della definizione del nuovo regime; in ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019.

In particolare, il nuovo regime è definito da protocolli adottati dai richiamati Istituti. Esso deve far riferimento alla prevenzione delle patologie che possano dar luogo a invalidità nonché alla prevenzione dell'aggravamento di invalidità dovute alle medesime patologie, da individuarsi mediante uno specifico.

Danno biologico

Il **comma 163-bis**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, **rivaluta**, con effetto dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli **indennizzi per danno biologico** erogati dall'INAIL. La rivalutazione, effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell'INAIL, opera sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all'anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27, della L. 247/2007 e articolo 1, comma 129, della L. 147/2013, D.M. 12 luglio 2000, D.M. 7 marzo 2009 e D.M. 14 febbraio 2014) e vengono applicati agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della "Tabella danno biologico" di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Alla copertura finanziaria degli oneri dell'intervento si provvede:

- per il **triennio 2016-2018**, mediante la **riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, per un importo pari ad un **1 milione** di euro per il **2016**, **5 milioni** di euro per il **2017** e **15 milioni** di euro per il **2018**;
- a **decorrere dal 2019**, attraverso la **revisione** delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (di cui all'articolo 1, comma 128, della L. 147/2013).

Allo stesso tempo, dal 2019 l'efficacia delle richiamate disposizioni (anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate nel triennio 2016-2018) è subordinata alla suddetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

I **commi 164 e 165** (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame al Senato) dispongono un **incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro** del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli **ammortizzatori sociali in deroga**.

Più specificamente, all'onere derivante dal rifinanziamento si provvede per **100 milioni** di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act) e per i rimanenti **150 milioni** di euro, mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Vengono poi dettate disposizioni per la **concessione e la proroga** per il 2016 del trattamento di **integrazione salariale in deroga** e del trattamento di **mobilità in deroga**.

Viene altresì riconosciuta alle regioni e province autonome di **Trento e Bolzano** la possibilità di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473) in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite (ovvero in eccedenza a tale quota con integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013).

Infine, si dispone che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a **18 milioni** di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il **settore della pesca**.

Contratti di solidarietà

Il **comma 164-bis**, introdotto alla Camera, precisa l'ambito di applicazione della disposizione (art. 46, c. 3, D.Lgs. 148/2015, cd. Jobs act) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i **contratti di solidarietà** stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicitari e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione):

- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Attività di pubblica utilità di lavoratori in mobilità

Il **comma 164-ter**, introdotto alla Camera, integra l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.150/2015 (cd. Jobs act) estendendo anche ai **lavoratori in mobilità** la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di **attività di pubblica utilità** a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Trattamenti di integrazione salariale

Il **comma 165-bis**, introdotto alla Camera, dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act).

Il **comma 165-ter**, introdotto alla Camera, definisce l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di **trattamenti di integrazione salariale**, come delineata dal D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act), precisando che rimangono escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947 (il quale, già abrogato, torna dunque in vigore). Si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.

Il **comma 165-quater**, introdotto alla Camera, proroga l'istituto dell'**indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)**, riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016. Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dal comma 211, eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l'importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).

**Contributo
società Italia
Lavoro S.p.A.**

Il **comma 166** proroga per il **2016** il **contributo** (già previsto per il 2015) per il funzionamento di **Italia Lavoro Spa** da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 12 milioni di euro.

**Copertura
assicurativa per
volontariato**

I **commi da 167 a 171**, introdotti al Senato, recano norme in materia di **attività di volontariato**. Le modifiche rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l'onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, si dispone il rinnovo (sempre in via sperimentale, per un importo pari a **5 milioni** di euro per il biennio **2016-2017**) del finanziamento pubblico per il richiamato onere e si amplia l'ambito dei soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali viene attribuito il beneficio finanziario, ricomprendendovi (oltre ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani) anche i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti) e gli stranieri richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento si provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro annui per il biennio 2016-2017) del Fondo sociale per occupazione e formazione

**Indennità
al Garante
nazionale dei
detenuti**

Il **comma 171-bis**, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'**indennità** forfettaria annua pari al 40% dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il **diritto al rimborso delle spese** effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le **spese di funzionamento** del Garante nazionale dei detenuti.

Art bonus

I **commi 172 e 173 rendono strutturale** il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di **credito d'imposta**, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della

Credito d'imposta riqualificazione alberghi

cultura e dello spettacolo (cd. *Art-bonus*). La misura del credito d'imposta viene confermata al **65 per cento** anche a decorrere **dal 2016**.

Il comma 173-bis estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. **piano casa**). Si demanda ad un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione.

Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere).

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del **trenta per cento delle spese sostenute** per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici

Il comma 174 incrementa di € 5 mln annui, a decorrere **dal 2017**, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006), finalizzata a consentire **interventi** nel settore dei **beni culturali e paesaggistici**, anche al verificarsi di **emergenze**.

Le risorse sono allocate sul **cap. 1321** dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a **€8,1 mln**.

Fusione per incorporazione di Arcus in Ales

I commi 174-bis-174-sexies dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.

ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall'art. 2 della L. 291/2003 per la **promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo** di progetti per la realizzazione di interventi di **restauro e recupero dei beni culturali** e di altri **interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo**. Il capitale sociale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal MEF, d'intesa con il quale il MIBACT esercita i diritti dell'azionista.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è

sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell'azionista. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di **supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale**, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l'art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBAC.

In materia si ricorda che l'**art. 1, co. 419**, della legge di stabilità 2014 (**L. 147/2013**) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e **razionalizzazione**, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle **società** direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

Tale previsione era intervenuta dopo che l'art. 39, co. 1-*bis*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l'altro, i commi 24-28 dell'art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il **nuovo statuto di ALES** che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un **consiglio di amministrazione**, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.

Si intenderebbe, dunque, il superamento della possibilità, attualmente prevista, di nomina di un amministratore unico (v. art. 16 statuto).

Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un **piano di riorganizzazione aziendale e del personale**.

ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES **non si applicano le limitazioni assunzionali** previste dall'art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Si dispone, inoltre, l'**abrogazione** sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-*ter* dell'art. 39 del D.L. 69/2013 (L.

98/2013), che aveva previsto, tra l'altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si segnala che l'abrogazione dell'art. 39, co. 1-*ter*, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell'11 dicembre 2015.

Il **comma 174-septies** prevede la **riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale**, del Ministero dei beni e delle attività culturali, **anche mediante soppressione, fusione o accorpamento** (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-*bis*, co. 3, della L. 124/2015.

La disposizione richiamata prevede il termine di **90 giorni** per l'espressione, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l'assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.

Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. Per l'adozione del decreto ministeriale si richiamano l'art. 17, co. 4-*bis*, lett. *e*), della L. 400/1988 e l'art. 4, co. 4 e 4-*bis*, del d.lgs. 300/1999.

Al riguardo si segnala che l'art. 17, co. 4-*bis*, lett. *e*), L. 400/1988 prevede l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei **compiti** delle unità dirigenziali nell'ambito degli **uffici dirigenziali generali**, mentre l'art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l'intervento di decreti ministeriali per l'**individuazione** degli **uffici** di livello dirigenziale **non generale** e per la definizione dei relativi **compiti**, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. A sua volta, il co. 4-*bis* prevede che le previsioni di cui al co. 4 si applicano anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale **non generale** stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

**Assunzioni
presso il
MIBACT**

I **commi 175-177** autorizzano **l'assunzione a tempo indeterminato** presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di **500 funzionari** nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. In particolare, le assunzioni (che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale) sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 171/2014 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo). La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale. Nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto che l'assunzione a tempo indeterminato dei 500 funzionari avvenga con selezione **anche tra i laureati nelle classi di laurea L-01** (si tratta di lauree triennali).

Il personale è assunto in **deroga** ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni, con specifiche **procedure di selezione pubblica** disciplinate con apposito **decreto** interministeriale (da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame). L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al D.M. 6 agosto 2015, al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della dotazione organica dell'Area III.

Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro** a decorrere **dal 2017**.

**Tax credit
cinema**

I **commi 178, 178-bis, 179 e 180** apportano numerose modifiche alla disciplina del **tax credit cinema**.

In particolare, il **comma 178, modificato in sede referente**, apporta le seguenti novelle alla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):

- con le modifiche all'art. 1, co. 325 (**lett. a**)) si estende il **credito d'imposta** per gli **investitori esterni** al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di **opere nazionali**) anche agli apporti per la **distribuzione delle stesse in Italia e all'estero**. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il **decreto** ministeriale

attuativo (previsto dal co. 333) è **possibile differenziare le aliquote di agevolazione;**

- con le modifiche al co. 326 (**lett. b**)), si dispone che **l'obbligo di spesa sul territorio italiano**, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito **solo alla produzione** (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- con le modifiche al co. 327 (**lett. c**)) si prevede la **modulabilità** delle aliquote del *tax credit* per la **produzione** (dall'attuale 15%, al *range* 15-30%), e si **innalza** da €3,5 mln a **€6 mln il limite massimo** del beneficio riconoscibile **alla singola azienda**.

Si prevede (**lett. d**)) un'aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il *tax credit* per la **distribuzione** e viene **eliminata** la **differenziazione** delle aliquote **fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive**. Inoltre, si innalza (da €1,5) a **€2 mln il limite massimo** del beneficio spettante per la **distribuzione nazionale di opere italiane** e viene espressamente prevista la modulabilità, con **decreto** ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine (**lett. e**)), l'aliquota del *tax credit* spettante alle **imprese di esercizio cinematografico** viene **elevata** (dal 30) **ad un massimo del 40%** (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende **l'ammissione al beneficio** (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la **ristrutturazione, l'adeguamento strutturale** e tecnologico **delle sale** e dei relativi impianti e servizi **accessori, la realizzazione di nuove sale** o il **ripristino di quelle inattive**, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

- con le modifiche al co. 322 (**lett. f**)), si rinvia l'individuazione del **limite** massimo di **cumulo** dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si **abroga** l'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione

e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, sopprime l'art. 2, co. 6, lett. *a*) del medesimo d.lgs., che equipara ai **film d'essai** i film che abbiano avuto il riconoscimento di **film di interesse culturale**.

Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. *e*) si **sopprime**, dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, co. da *2-bis* a *2-sexies*, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un **credito d'imposta** per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle **sale cinematografiche** esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015)..

**Risorse per la
produzione
culturale di
giovani autori**

Il **comma 179-bis**, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un **atto di indirizzo annuale** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il **10%** di tutti i **compensi** percepiti dalla **riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi** (art. *71-septies*, L. 633/1941), calcolato prima della ripartizione effettuata dalla SIAE.

A tal fine, novella l'art. 1, co. *71-octies*, della L. 633/1941, aggiungendo il co. *3-bis*.

**Piano
strategico
“Grandi
progetti Beni
culturali”**

Il **comma 181** autorizza la spesa di **€70 mln per il 2017** e di **€65 mln annui dal 2018** per la realizzazione degli interventi del **Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”** (art. 7, co. 1, D.L. 83/2014).

**Risorse per
investimenti
nel settore
della cultura**

I commi 181-bis e 181-ter individuano un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali.

In particolare, il **comma 181-bis** individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in **€30 mln annui** per ciascuno degli anni **dal 2016 al 2019** - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l'individuazione degli **interventi da finanziare**, disponendo che gli stessi sono approvati con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le **modalità attuative**, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Le **risorse** da destinare alle finalità indicate sono individuate con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 181-ter**, conseguentemente, **abroga** il **comma 4** dell'**art. 60** della **L. 289/2002** che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle "risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture", iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì, che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

Al riguardo, si segnala che la **relazione illustrativa** dell'**A.G. 249**, in corso di esame presso la I Commissione, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell'art. 39, co.1-ter, D.L. 69/2013 (L. 98/2013) [prevista anche dal co. 174-*sexies* del ddl in commento] che, "nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un'interpretazione condivisa circa l'esatta quantificazione delle '**risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture**', rendendo, di fatto, inattuata questa norma". (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014).

Inoltre, il **comma 181-ter** **abroga** anche il **comma 4-bis** dell'**art. 60** della **L. 289/2002** – inserito dall'art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

Il **comma 182**, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle norme che disciplinano i **lavori di ricostruzione o riparazione** delle **chiese** e degli **altri edifici di culto**, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal **sisma del 6 aprile 2009**. Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano **considerati lavori pubblici** ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni prevedono, inoltre, che le **funzioni di stazione appaltante** sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli

**Sisma
Abruzzo 2009
-
Ricostruzione
o riparazione
di chiese ed
edifici
religiosi**

interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali e che sono, invece, assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

**Gran Premio
d'Italia di
Formula 1**

Il **comma 183**, autorizza l'ACI-Automobile club d'Italia a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere attinte **da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'Acì**, anziché dalle sole risorse proprie derivante dall'organizzazione di eventi sportivi. Viene quindi meno il divieto di utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico. Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

**Finanziamento
Scuola per
l'Europa di
Parma**

I **commi 184-186** prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga la somma di **3,9 milioni di euro al Comune di Parma**, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

**Risorse per la
cultura**

I **commi 187-192** (ad esclusione del comma 187-*quater* e del comma 188-*bis* recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di:

- €28 mln per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019, ossia Matera (€2 mln per 2016; €6 mln per 2017; €11 mln per 2018; €9 mln per 2019). **Inoltre, si prevede che, fino al 2019, non si applicano alla città di Matera le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019. Infine, è autorizzata la spesa di €5 mln annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera;**
- €30 mln annui dal 2016 per archivi e biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale (art. 30, co. 1 e 2, lett. b), DPCM 171/2014);
- €10 mln annui dal 2016 al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;
- €740.000 annui dal 2016, per l'Accademia del cinema italiano –

<p>Contratti di turismo organizzato</p>	<p>Premi David di Donatello in Roma;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ €100.000 annui dal 2016 per il Museo storico della Liberazione; ▪ €500.000 annui dal 2016 per l'Accademia della Crusca; ▪ € 3 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; ▪ €10 mln annui dal 2016 per il settore museale. <p>Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 187-quater, che apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell'articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L'articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1° gennaio 2016.</p>
<p>Rifinanziamento di istituti di tutela della cultura istriano-friulano-dalmata</p>	<p>Le modifiche apportate sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell'obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.</p> <p>Contestualmente, è posticipata al 30 giugno 2016 (in luogo dell'attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011).</p>
<p>Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche</p>	<p>Il comma 188-bis destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 369.</p> <p>I commi da 192-bis a 192-quater recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.</p> <p>In particolare, il comma 192-bis – senza novellare l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi del citato art. 11. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018,</p>

pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il **co. 14 dell'art. 11** del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l'esercizio 2016, sono poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Dispone, inoltre, che il predetto piano – *si intenderebbe: l'integrazione del piano* – è **approvato con decreto interministeriale** MIBACT-MEF (coinvolgendo, ai fini dell'approvazione, in base al comma 192-*quater*, il commissario straordinario nominato ex art. 11, co. 3, D.L. 91/2013).

In base ai **co. 1 e 2** del medesimo **art. 11**, il piano di risanamento deve essere presentato al **commissario straordinario** del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il **collegio dei revisori dei conti**, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Il **comma 192-ter** estende a tutte le fondazioni la possibilità di **accedere al Fondo di rotazione** (istituito dal co. 6 dell'art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in condizioni di amministrazione straordinaria o lo fossero state nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, o non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi). Le fondazioni interessate **“possono”** presentare – entro il 30 giugno 2016 – un **piano triennale** per il periodo **2016-2018**, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento.

In base a quanto riportato nell'Allegato 1 alla Prima relazione semestrale sull'applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

In particolare, specifica che il piano deve prevedere la **riduzione della dotazione organica** del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al **31 dicembre 2015** e la **rinegoziazione e ristrutturazione del debito** esistente alla medesima data.

A tal fine, **incrementa** la dotazione del Fondo di **10 milioni di euro per il 2016**.

La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall'art. 11, co. 6, del

D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall' art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro.

Specifica, inoltre, che, al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 7, D.L. 91/2013).

Il **comma 192-quater proroga** le funzioni del **commissario straordinario** fino al **31 dicembre 2018** e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.

L'incarico era stato conferito con DM 17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (*ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011*) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile.

Inoltre, prevede la possibilità di conferire **3 incarichi di collaborazione**, a supporto delle attività del commissario, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.

Agli oneri derivanti si provvede mediante **riduzione del FUS per 175 mila euro annui** per il periodo **2016-2018**.

Risorse per le
Accademie
non statali di
belle arti

Il **comma 192-quinquies** autorizza – a regime – la spesa di **4 milioni di euro annui dal 2016** a favore delle **Accademie non statali di belle arti**.

A tal fine, dispone l' "incremento" dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 19, co. 5-*bis*, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l'art. 19, co. 5-*bis*, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il **2014**, la spesa di 1 milione di euro. Per il **2015**, l'art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo "**per le finalità**" di cui alla precedente autorizzazione di spesa. La ripartizione delle risorse per il 2015 è stata operata con DM 4 dicembre 2015 n. 922.

Risorse destinate
al finanziamento
di festival, cori e
bande

Il **comma 192-sexies** autorizza la spesa di **1 milione di euro annui** per il periodo **2016-2018** per il finanziamento di **festival, cori e bande**. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, un **bando** che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al

Contributo straordinario alla fondazione EBRI

Iniziative a favore della minoranza slovena

Esuli giuliano-dalmati e minoranza italiana in Slovenia e Croazia

Interventi edilizi minori nei siti di importanza comunitaria

finanziamento e al riparto delle risorse.

Si intenderebbe che si tratti di un **finanziamento ulteriore** rispetto a quello a valere sul **Fondo unico per lo spettacolo**, erogato sulla base dei criteri da ultimo previsti dal DM 1 luglio 2014 che, per l'ambito "musica", riguarda, fra gli altri, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, programmazione di attività concertistiche e corali, festival.

Il **comma 192-septies** concede un contributo straordinario di **€1 mln annuo** per il periodo **2016-2018** alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI era stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall'art. 1, co. 288, della L. 228/2012 (L. stabilità 2013). Lo stanziamento era stato appostato sul cap. 1670 dello stato di previsione del MIUR.

Il **comma 192-octies**, introdotto a seguito di emendamento approvato dalla V Commissione, fissa in **10 milioni di euro annui**, a decorrere **dal 2016**, le risorse della regione **Friuli-Venezia Giulia** (determinate ogni anno dalla legge di stabilità ai sensi della L. 190/2014, art. 1, co. 524) per la rimodulazione di una serie di interventi a favore della **minoranza linguistica slovena** previsti dalla L. 38/2001 (uso della lingua nella p.a., sostegno delle attività delle associazioni della minoranza slovena, interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine) ai sensi dell'art. 1, comma 524, della legge 190/2014. Inoltre, si prevede la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Il **comma 192-novies**, introdotto dalla V Commissione, autorizza la spesa di **2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018** per la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge 72 del 2001) a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di **3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018** per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, (di cui alla legge 73 del 2001).

Il **comma 193**, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i **comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti**, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuino le **valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori**. La norma in esame prevede altresì che l'autorità competente provveda al rilascio dell'**approvazione definitiva** degli interventi previsti **entro** il termine di **60 giorni**.

Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani

Il comma 193-bis autorizza la spesa di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018** per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate **tramite accordo di programma** sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Marina Resort

Il comma 194 rende permanente l'equiparazione, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*). L'equiparazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Tassa sulle unità da diporto

Il comma 194-bis abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment

Il comma 194-ter introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transhipment* superiore all'80% del proprio traffico globale, di **riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio** in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. I limiti della misura saranno definiti dalle Autorità portuali.

Si prevede inoltre negli stessi porti la **riduzione delle accise sui prodotti energetici** per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto.

Tax free shopping

Il comma 194-quater autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad **effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping)**, secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali

Il comma 195 incrementa le risorse destinate agli **Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati di € 5 mln per il 2016.**

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato una spesa di € 5 mln per il 2015 a favore degli Istituti superiori di studi musicali (*ex pareggiati*), per i quali l'art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva autorizzato pari spesa in relazione al 2014.

In seguito, l'**art. 1, co. 54, della L. 107/2015** ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il 2015 di € 2,9 mln e ha stabilizzato il

finanziamento di €5 mln annui a decorrere dal 2016

Le risorse sono allocate sul **cap. 1781** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a **€10,0 mln**.

Made in Italy

Il **comma 196**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede uno stanziamento di **51 milioni** di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, di cui **1 milione di euro** è specificamente destinato al finanziamento dell'**Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese** nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Piano nazionale sviluppo industria piccoli satelliti

Il **comma 196-ter** autorizza la spesa di **19 milioni** per il **2016**, di **50 milioni** per il **2017** e di **30 milioni** di euro per il **2018** per il sostegno al settore aereo-spaziale e per la realizzazione di un **Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia**.

Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 548-*quinquies*.

Le misure di aiuto di cui al comma 196-bis in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

Fondo ordinario per gli enti di ricerca

Il **comma 196-quater** incrementa di **€15 mln** per ciascun anno del **triennio 2016-2018** la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7 del D.lgs. 204/1998), destinando le risorse all'**Istituto nazionale di fisica nucleare** allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Un incremento del medesimo Fondo (€8 mln nel 2016 ed €9,5 mln nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori, è previsto dai commi

133-136 del disegno di legge in commento.

Al contempo, il **comma 196-quinquies** riduce l'autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo di **€4 mln**, a decorrere **dal 2016**, relativamente alla quota concernente le **spese di natura corrente**.

Le risorse del FOE sono allocate sul **cap. 7236** dello stato di previsione del MIUR e, per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a **€1.703,3 mln**.

Cooperazione allo sviluppo

Il **comma 197** dispone l'**incremento del finanziamento** annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**.

L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 18 della [L. 125/2014](#) è incrementata di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.

A legislazione vigente, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia risultano (stato di previsione del MAECI) come segue:

CAP.	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018
2021	Spese di personale	15.728.439	15.729.224	15.730.080
2171	Spese di funzionamento	3.270.014	3.383.216	3.383.216
2185	Spese per l'attuazione di iniziative di, ecc.	153.377.244	152.278.060	152.278.060

Società benefit

I **commi da 198 a 206**, introdotti al Senato, consentono la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive; le società *benefit* si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale. Tali finalità devono esser specificate nell'oggetto sociale ed è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, "Società *benefit*"(SB). Gli amministratori sono soggetti, oltre che agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per le società, anche a quelli che derivano dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di vigilare sul corretto perseguimento di

**Stanziamenti
a beneficio
degli italiani
nel mondo**

predetta finalità. Si prevede inoltre che la società *benefit* rediga una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune e che tale relazione sia allegata al bilancio di esercizio.

Il **comma 207**, dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

- **150.000 euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero** (lett. *a*));
- 100.000 euro per il **funzionamento dei COMITES** (lett. *b*));
- 3.400.000 euro per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, nonché per il sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (lett. *c*));
- 500.000 euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli **Istituti italiani di cultura all'estero** di cui alla legge 401 del 1990 (lett. *d*));
- 650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della **stampa italiana all'estero** di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012 (lett. *e*));
- 100.000 euro in favore delle **agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all'estero** (lett. *f*));
- 150.000 euro per promuovere la **capacità attrattiva dell'università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online** e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell'iscrizione di studenti stranieri in Italia (lett. *g*));
- per il **periodo 2016-2018**, un contributo pari a **100.000 euro annui** alla **società Dante Alighieri**, per garantire la continuità delle iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero, e pari a **250.000 euro annui in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola"** presso l'Accademia nazionale dei Lincei (lett. *g-bis*).

Il finanziamento statale alla società **Dante Alighieri**, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è allocato nella tabella C allegata alla L. di stabilità, a carico del **cap. 1163** dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che, con riferimento al triennio 2016-2018, espone un importo di € 1,4 mln annui.

La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato

concesso, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo di € 600.000.

All'**Accademia nazionale dei Lincei** è concesso un contributo ordinario annuo a decorrere dal 1988. Dal 1991 il predetto contributo è determinato dalla tabella C allegata alla L. di stabilità.

Nella tab. C allegata al ddl di stabilità in esame le somme attribuite quale contributo all'Accademia (cap. 3630) ammontano a €1,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a €1,4 mln per il 2018 (a fronte di € 0,8 mln previsti per il 2015).

Le risorse per l'Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul **cap. 3630** dello stato di previsione del Mibact. In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa: art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all'Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità; art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di €1,3 mln a favore dell'Accademia, a decorrere dal 2012.

Si evidenzia, infatti, che, sul sito dell'Accademia dei Lincei, nella sezione "Fondazioni", non risulta una Fondazione "I Lincei per la scuola". Sul medesimo sito, invece, vi è una sezione dedicata al "Centro Lincei interdisciplinare: i Lincei per la scuola", alla cui attività è preposto un comitato direttivo di otto soci;

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle **scuole italiane non statali paritarie all'estero** (lett. i)).

Lotta alla povertà'

Il **comma 208** istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 208 a 212 dell'articolo in commento.

Per il 2016, le risorse stanziare, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (**comma 209**):

- a) 380 milioni di euro per l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Sono previsti interventi prioritari per i nuclei familiari **in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza.**

**Fondo per il
contrasto
della povertà
educativa
minorile**

b) 220 milioni di euro all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione – ASDI.

Il **comma 210** finalizza i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, per gli anni successivi al 2016, all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata (come specificato nel corso dell'esame al Senato) alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Il **comma 211** stabilisce che, a decorrere dal **2017**, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali, **nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.**

Il **comma 212** abroga i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi all'indennità una tantum dei lavoratori a progetto.

I **commi da 213 a 216** istituiscono un **Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa** alimentato da versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle **fondazioni bancarie**. Alle fondazioni è riconosciuto un **credito d'imposta**, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d'intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato il comma 214, **sopprimendo il riferimento** ivi previsto a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario relativamente alla finalizzazione delle risorse. Con le modifiche ai commi 213 e 215 è stato espunto il riferimento ai minori ed è stata modificata la modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo **l'utilizzo di un conto corrente postale** in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione all'Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la **responsabilità solidale** di tutte le fondazioni **in caso di mancato versamento**. Infine, la cessione del credito d'imposta viene esentata dall'imposta di registro.

Cessioni gratuite di beni alimentari

Il **comma 217** intende semplificare la **cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili** (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

I **commi 217-bis e 217-ter** contengono disposizioni relative all'**Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)**.

Il **comma 217-bis** apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Con una modifica all'articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Ente, **non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro** presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Con alcune modifiche all'articolo 5 viene precisato che il **transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile** della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.

Con alcune modifiche all'articolo 6 viene stabilito che al **personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni** si applicano le **procedure di transito** di cui all'articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre stabilito che **gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro**, sono tenuti ad **assumere** con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il **personale a tempo indeterminato della CRI** con funzione di **autista soccorritore** purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti

dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

Vengono definiti i **rapporti con gli Enti previdenziali** derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.

Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l'individuazione del **personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria**, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Il **comma 217-ter** apporta modifiche di coordinamento all'articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

Fondo per il sostegno ai disabili gravi

Il **comma 218** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti **misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari**.

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo autistico

I **commi 218-bis 218-ter** istituiscono, presso il Ministero della salute, il **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico** con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I **criteri e le modalità di accesso** al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, sono demandati ad un **decreto** del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore delle legge di stabilità 2016.

Finanziamento ente nazionale protezione e assistenza sordi	<p>Il comma 219, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di un milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda con sede in Roma.</p>
Contributo a Eurispes	<p>Il comma 219-bis autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale</p>
Finanziamento EURISPES	<p>Il comma 219-bis destina all'EURISPES 1 milione di euro per l'anno 2016, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale. È conseguentemente ridotto il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>
Fondo per le non autosufficienze	<p>Il comma 220 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p>
Vita indipendente dei disabili gravi	<p>Il comma 220-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l'altro previsto dalla legge 162/1998 "Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".</p>
Attività sportive per soggetti disabili	<p>I commi 221 e 222 recano un incremento di €0,5 mln dal 2016 dello stanziamento destinato al Comitato italiano paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale <u>Special Olympics Italia</u>, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.</p> <p>Le risorse destinate al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a €6,8 mln.</p>
Incremento Fondo sanitario nazionale per sperimentazioni cliniche medicinali a base di cellule staminali per la	<p>Il comma 223 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in attuazione dell'art. 1 ,co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o</p>

cura di malattie
rare

più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per il 2017 e fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs. 211/2003 *Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico*, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La **selezione** delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite **procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità**, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.

A tal fine, il comma 223 sostituisce l'art. 2 del decreto legge 24/2013 *Disposizioni in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica*. La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto da Stamina Foundation. La rubrica dell'articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla seguente (*Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare*).

Il comma 223-bis incrementa il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

Adozioni internazionali

Il **comma 224** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un autonomo **Fondo** per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal **comma 225**. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il **comma 226** elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

Fondo coniugi in stato di bisogno

I **commi da 226-bis a 226-quater** istituiscono presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 226-bis).

Il **comma 226-ter** stabilisce che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'**assegno di mantenimento** per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.

Il **comma 226-quater** demanda ad un D.M. giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, l'emanazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge delle disposizioni attuative.

Piano contro la tratta degli esseri umani

Il **comma 226-quinquies** destina al bilancio della Presidenza del Consiglio **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2016, 2017 e 2018** per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del **programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale**, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani. È conseguentemente ridotto il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Contributo associazione nazionale privi della vista

Il **comma 227**, inserito nel corso dell'esame al Senato, sostituendo il comma 466 della legge n. 244/2007 (*Legge finanziaria 2008*), stabilisce le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379/1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l'85% agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia

destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS.

Istituto nazionale di genetica molecolare

Il **comma 227-bis** autorizza, a decorrere dall'anno 2016, la spesa ulteriore di **1 milione di euro annui** per contribuire al funzionamento dell'**Istituto nazionale di genetica molecolare** di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), del decreto legge 281/2001.

L'art. 1, co. 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 *Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica* ha istituito l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) all'art. 1, co. 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti

Il **comma 228** incrementa il contributo in favore della **Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza** (L. 260/2002 e L. 76/2011) di **€2 mln** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le risorse sono allocate sul **cap. 3631/pg. 1** dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, ad **€4,5 mln**.

Il **comma 229** assegna alla **Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus"** un contributo di **€100.000** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La Biblioteca ha sede a Treviso.

Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati da eventi calamitosi

I **commi da 230 a 236** contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di **contributi** con le modalità del **finanziamento agevolato** – nel limite massimo di **1.500 milioni di euro** - ai **soggetti** privati e alle attività economiche e produttive **danneggiati da eventi calamitosi** per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 230 e 231). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che il finanziamento deve essere erogato **al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative** stipulate per le medesime finalità. Al soggetto beneficiario del finanziamento

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

agevolato è attribuito un **credito di imposta**, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016** (commi 232-236).

Il **comma 236-bis** – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la **ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti** nei casi di **eventi eccezionali e imprevedibili** avviene **senza** l'applicazione delle **sanzioni, anche con rateizzazione** (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Il **comma 236-ter** istituisce un **Fondo** rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di **5 milioni** di euro per il **2016**, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Il **comma 236-quater** interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da **eventi eccezionali**, precisando che i **versamenti sospesi** sono effettuati **entro il mese successivo** (in luogo di 30 giorni) **dal termine** del periodo di **sospensione**.

Sisma Abruzzo 2009 - Proroga/rinnovo contratti relativi al personale

I **commi da 237 a 242**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dettano una serie di disposizioni finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Per la finalità indicata, infatti, il comma 237 autorizza i comuni del cratere sismico a **prorogare o rinnovare**, per gli anni 2016-2017, i **contratti relativi al personale** stipulati sulla base della normativa emergenziale. I successivi commi 239 e 240 prorogano di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare **25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali** per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e

uno per gli altri comuni del cratere (di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012) e di prorogare, sempre per il triennio, i contratti in essere.

I successivi commi 241 e 242 contengono le necessarie norme di copertura degli oneri. [Nel corso dell'esame in sede referente è stata apportata una modifica al comma 242 volta a precisare che gli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione sono inclusi tra quelli già coperti dal precedente comma.](#)

**Sisma Emilia
maggio 2012 –
Misure per la
ricostruzione**

I **commi 243 e 244**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012. In particolare, il **comma 243** è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di **Commissari delegati**, di **avvalersi delle strutture regionali** competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a **destinare risorse** agli interventi di **riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private** e a quelli di **miglioramento sismico di edifici scolastici** o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Il **comma 244** detta invece norme per consentire l'**uso e il trasferimento gratuito**, alle amministrazioni pubbliche, **degli edifici temporanei** destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre **prorogato, al 31 dicembre 2016**, il termine per il riconoscimento del **compenso** per prestazioni di **lavoro straordinario** rese per l'espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione.

Il **comma 245**, anch'esso inserito al Senato, autorizza la spesa di **190 milioni di euro per l'esercizio 2016** per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).

**Sisma Emilia
maggio 2012 –
Finanziamenti
e zone franche
in alcuni
comuni
lombardi**

[Con i commi dal 245-bis al 245-quaterdecies](#), inseriti nel corso dell'esame in sede referente, sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto ed Emilia del maggio 2012 e viene prevista l'istituzione di zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

[Il comma 245-bis esclude per il 2016 dal saldo](#) (che ai sensi del comma 409 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti

locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di **15 milioni di euro** (12 milioni per l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto).

Il **comma 245-ter** estende alle **strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse** nei territori colpiti dal sisma il **finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL**, attualmente destinato agli interventi su capannoni e impianti industriali dei territori colpiti.

Il **comma 245-quater** destina per la **messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola** nei territori colpiti dal sisma rispettivamente **3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto)**.

Il **comma 245-quinquies** autorizza il finanziamento di **70 milioni** per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della **Lombardia** colpito dal sisma.

I **commi da 245-sexies a 245-quaterdecies** istituiscono delle **zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012** (S. Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara), delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca, contengono norme applicative dell'istituita zona franca e individuano le **agevolazioni fiscali** (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) **per il 2016**. I commi 245-terdecies e 245-quaterdecies quantificano gli oneri connessi in **5 milioni di euro** e rimandano, per l'attuazione delle predette norme, al decreto ministeriale che disciplina condizioni, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Il **comma 245-quinquiesdecies** differisce:

- il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51), fissandolo al 29 febbraio 2016;
- il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà

**Interventi
ISMEA alle
imprese di
pesca**

**Sisma Emilia
maggio 2012
Mutui Cassa
depositi e
prestiti**

**Risarcimento
ai familiari
delle vittime
dell'alluvione
di Sarno del
1998**

**Minori
riduzioni del
Fondo di
solidarietà
per i comuni
colpiti dal
sisma**

nazionale della pesca e dell'acquacoltura da parte delle imprese del settore, fissato per il 29 febbraio 2016. Viene, a tal fine, posticipata la data entro la quale l'evento deve essere accaduto, fissata al 31 luglio 2015. E' introdotta, infine, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei stessi criteri di priorità per l'assegnazione del contributo.

Il **comma 254-sexiesdecies** prevede l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

Il **comma 245-septiesdecies** prevede che **le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni.** I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge.

I commi da 245-undecies a 245-vicies sexies dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali **elargizioni**, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, **a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.** I medesimi commi disciplinano l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata complessivamente la spesa di **8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.**

Il **comma 245-duodecimes** estende **all'anno 2016** la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la **limitazione al 50% del taglio** previsto a titolo di **Fondo di solidarietà comunale**, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all'anno 2015.

Rinnovi contrattuali

I commi **246-249** recano disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in **300 milioni** di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprehensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per il **personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016. Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Comitati di settore

Il **comma 247-bis**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, interviene sulla normativa (art.41 del D.Lgs. 165/2001) relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il D.Lgs.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego.

Parco nazionale dello Stelvio

Il **comma 250**, introdotto al Senato, dispone che la regione **Lombardia** (o l'ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi **procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale** che già svolgeva (al 31 dicembre 2013 e in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego) attività presso il Consorzio del **Parco Nazionale dello Stelvio**. Le procedure concorsuali devono riconoscere l'esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal suddetto personale con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale.

L'attivazione delle suddette procedure concorsuali avviene in attuazione dell'**Intesa** concernente l'attribuzione di funzioni statali e

**Proroga
operazione
“strade sicure”**

dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta l'11 febbraio 2015 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia

I **commi 251 e 252** dell'articolo 1, non modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, **proroga fino al 31 dicembre 2016** e limitatamente a **4.800 unità** l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

**Personale di
polizia
assegnato a
funzioni
amministrative
e o di scorta**

Il **comma 252-bis** dispone la **ricognizione**, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a **funzioni amministrative o di scorta personale**, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di **sicurezza e controllo del territorio**.

**Terra dei
fuochi e
bonifica
dell'Isochimica**

Il **comma 253** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **fondo** finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di **150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**. Gli **interventi** e le amministrazioni competenti a cui destinare le risorse saranno **individuati con** un apposito **D.P.C.M.** che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell'esame al Senato, è stato, altresì, specificato che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di **3 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di **bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica**.

Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale

Il **comma 253-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce un **fondo con una dotazione di 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di **bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco**;
- e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l'anno 2018, prioritariamente ai **siti di interesse nazionale** per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di **obblighi europei**.

Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

Il **comma 253-ter**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un **contributo annuo di 5 milioni di euro** per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Trattamento tributario corrispettivi per servizi antincendio negli aeroporti

Il **comma 253-quater** precisa che le disposizioni in materia di **corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale** relativamente ai **servizi antincendi** negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse **non sorgono obbligazioni di natura tributaria**. Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

Esclusione delle federazioni sportive nazionali e dell'ENIT dal contenimento delle spese

Il **comma 254** dispone la **non applicazione** alle **federazioni sportive nazionali** affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di **contenimento delle spese** previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. In tal modo il comma rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni suddette, attualmente prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n.192/2014 fino al 1° gennaio 2016. Durante l'esame alla Camera è stata inserita anche **l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo**, tra i soggetti **esclusi** dall'ambito di applicazione dalle **misure per il contenimento della spesa** previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Club Alpino Italiano

Il **comma 254-bis** incrementa le risorse in favore del **Club alpino italiano**, disponendo che lo stanziamento previsto a favore dell'ente dall'articolo 5 della legge n.91 dl 1963 è fissato in **1 milione di euro a decorrere dal 2016**

Collegi arbitrali internazionali

Il **comma 255** stanziava **un milione a decorrere dal 2016** per i collegi arbitrali internazionali previsti da accordi internazionali di cui l'Italia è Parte.

La disposizione autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di **un milione di euro a partire dal 2016**, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro Paese: il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti al riparto delle risorse in questione.

Risorse per la celebrazione di anniversari

Il **comma 256** autorizza la spesa di **€3 mln** per il **2016** e di **€2,5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018** per la promozione e lo svolgimento delle **celebrazioni** del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica, del settantesimo anniversario della Costituzione italiana, del settantesimo anniversario del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne, nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Contributi a istituzioni culturali

Il **comma 257** autorizza, a decorrere **dal 2016**, l'ulteriore spesa di **€1 mln** a favore delle **istituzioni culturali** inserite nella tabella triennale di cui all'art. 1 della L. 534/1996.

Lo schema della **tabella triennale 2015-2017 (Atto 197)** è stato trasmesso alle Camere il 30 luglio 2015 e prevedeva la ripartizione dell'importo di €5.685.000,00 per il 2015 fra **125 istituti**.

Le risorse sono allocate sul **cap. 3671** dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a **€13,2 mln**.

Sospensione dei canoni demaniali marittimi

Il **comma 257-bis**, sospende fino al **30 settembre 2016**, in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 **relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative**: si fa **esclusivo riferimento** alle concessioni inerenti la **conduzione delle pertinenze demaniali**, e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei **criteri di calcolo dei canoni**. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali.

<p>Continuità territoriale marittima in Sardegna</p>	<p>Il comma 258 dispone che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all'uopo già stanziare, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).</p>
<p>Collegamenti aerei con la Sicilia</p>	<p>Il comma 258-bis attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.</p>
<p>Commissario liquidatore Agenzia giochi olimpici TO 2006</p>	<p>Il comma 259 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2015: art. 10, co. 1, D.L. 192/2014) al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 (art. 3, co. 25, L. 244/2007).</p>
<p>Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010</p>	<p>Il comma 259-bis proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013), anche al fine di attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.</p>
<p>AGEA</p>	<p>Il comma 260 inserito al Senato rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).</p>
<p>Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura</p>	<p>Il comma 260-bis proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013), contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.</p>

Risorse per il reparto COMSUBIN della Marina

Il **comma 261** inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **un milione di euro** per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.

Risorse per i servizi di pulizia delle strutture della marina militare di Taranto

A sua volta il successivo comma 261- *ter*, inserito nel corso dell'esame alla Camera autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.

A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 369 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del DL n. 282 del 2004.

Destinazione proventi aste gas serra al rimborso dei crediti dei "nuovi entranti"

Il **comma 261-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla destinazione del **50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra** al fine di prevedere che sia destinato al completamento del **rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"** che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO₂) per il periodo 2008-2012. Si prevede che la quota di detti proventi, **a seguito del completamento del medesimo rimborso**, sia **riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato**.

Rafforzamento dell'acquisizione e centralizzata

I **commi 262-267 e commi 269-278** dell'articolo 1, **non modificati dal Senato**, contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a **rafforzare** il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la **limitazione delle deroghe** all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. **Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3% (comma 262)**. Viene anche **esteso** l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (**comma 263**), a tutte le stazioni appaltanti (**commi 264-266**) ed agli enti locali,

precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (**comma 267**). L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (**comma 272**). La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (**commi 266, 275, 276**). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (**comma 278**). Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di **semplificazione**, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (**commi 269, 270 e 271**), oppure di trasparenza, **i cui contenuti sono stati estesi nel corso dell'esame alla Camera (comma 273)**. Il **comma 274** interviene in relazione al **versamento** ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i **risparmi** conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il **comma 277** provvede a sostituire nell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l'ANAC.

Contributi dei comuni al pagamento dei canoni di locazione

Il **comma 268** attribuisce ai **comuni**, appartenenti al territorio di competenza delle **caserme delle Forze dell'ordine** e del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco** ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, dopo il comma 4 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

Il comma 278-bis introduce una specifica disciplina per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti. La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una **variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%** e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Al verificarsi delle condizioni previste l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una **riconduzione ad equità** o una **revisione del prezzo** medesimo

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni

I commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi **in materia informatica e di connettività**, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un **Piano triennale** per l'informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN. **Durante l'esame alla Camera le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi**, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E' stato inoltre sostituito il comma 282, che nel definire **l'obiettivo di risparmio** di spesa annuale posto in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche recate dai commi 279-281 del provvedimento, **esclude alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di tale obiettivo.**

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato **soppresso** il comma 288, che demandava ad un decreto del Ministro dell'economia l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le misure attuative dei commi da 279 a 287.

Riqualificazione degli enti del servizio sanitario nazionale ed estensione dell'istituto dei piani di rientro

I commi 289-304, concernono la **pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale** e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un **sistema di monitoraggio** delle attività assistenziali e della loro qualità (**commi 290 e 291**), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un **piano di rientro** per le **aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie** e gli **istituti di ricovero e cura a carattere scientifico** pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (**commi da 292 a 302**) e prevedono **un'estensione** dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, **alle aziende sanitarie locali ed ai**

Attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro

Monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario, procedure concorsuali per l'assunzione di personale precario del comparto sanità

relativi presidi ospedalieri (commi 303 e 304).

Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, il **comma 304-bis autorizza, in favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018**, per le funzioni di **monitoraggio**, di verifica e di **affiancamento** nell'attuazione dei **piani di rientro regionali**.

I commi da 304-ter a 304-decies recano disposizioni in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per **l'assunzione di personale precario del comparto sanità**.

I commi da 304-ter a 304-quinquies, dopo aver stabilito che l'attività di gestione del rischio sanitario è un interesse primario del Servizio sanitario nazionale, prevedono che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata **funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario** per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento "avverso". Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

I commi da 304-sexies a 304-decies sono finalizzati ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

Il comma 304-sexies prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove

non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70/2015, ad adottare i **provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale**. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai **piani di rientro** nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70/2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi **304-octies e 304-novies** che disciplinano **procedure concorsuali straordinarie** per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma **304-septies** dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea sull'articolazione dell'orario di lavoro, in presenza di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza **possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile**, nell'osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.

Il comma 304-octies prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire e concludere - anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità - **procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico** per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 304-sexies. E' consentita **una riserva di posti nella misura massima del 50%** al personale medico ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato **almeno tre anni**

di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Per il biennio 2016-2017, ai sensi **del comma 304-novies**, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.

Inoltre, lo stesso **comma 304-novies** autorizza, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, nel limite massimo di spesa di **400.000 euro annui**, la **stipula di una convenzione** fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (**DAP**) del Ministero della Giustizia, il **Dipartimento per la Giustizia minorile**, le Aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria (**Anci FEDERSANITÀ**) per la **realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute**. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è **finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario**, sia adulto che minorile.

Il comma 304-decies estende all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 101/2013 in tema di **procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato**. La compensazione degli effetti finanziari di tale disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

**Aziende
sanitarie
uniche**

I **commi 305 e 306** prevedono che **nelle Regioni a statuto speciale** si possano costituire **aziende sanitarie uniche**, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali.

Al riguardo si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Contratti di acquisto di beni e servizi del settore sanitario, unità organizzative di valutazione delle tecnologie, e valutazione multidimensionale dei dispositivi medici

I commi da 307 a 311 riguardano i **contratti di acquisti di beni e servizi**, relativamente alle categorie merceologiche **del settore sanitario**, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

Essi prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati **tramite la Consip S.p.A.** o la **centrale regionale di committenza** ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento).

Dispongono che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. Infine demandano alla cabina di regia in materia di *Health technology assessment* dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria

I commi da 312 a 323 concernono la **revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria**. In merito, si prevede un **incremento di spesa** non superiore a **800 milioni di euro annui** per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una **Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale**, alla quale spetta anche il compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso *standard* di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

Le novelle di cui al successivo **comma 324** modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza). Con una modifica approvata al Senato è stato inserito il **parere delle commissioni parlamentari competenti** nella procedura di emanazione dei LEA ed è stata prevista la presentazione di una **relazione annuale al Parlamento**

Assistenza e cure termali

da parte del Ministro della salute sullo stato di attuazione delle norme citate.

I commi 324-bis e 324-ter recano disposizioni in materia di assistenza e cure termali.

Il comma 324-bis autorizza la spesa di **5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, per ciascuno degli anni **2016, 2017 e 2018** per la **revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo modificato dal decreto legge 95/2012.

Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, la legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L'Intesa della Conferenza permanente Stato- Regioni sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Province autonome procedano al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.

Il comma 324-ter stabilisce che, a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a **partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro** o nella **misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali** di cui all'art. 4, co. 4 della legge 323/2000.

Ai sensi dell'art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le previsioni di spesa per l'erogazione delle prestazioni termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa, l'accordo può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali.

Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16);
- malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (*ticket*) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);
- invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;
- grandi invalidi per servizio;
- invalidi civili al cento per cento;
 - grandi invalidi del lavoro.

Livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Il **comma 325** ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in **111.000 milioni di euro**. Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art. 9-*septies* D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Farmaci innovativi

I **commi 326 e 327** recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure. Il **comma 326** chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. Il **comma 327** prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l'altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi.

Servizio di revisione dell'uso dei medicinali

I **commi da 328 a 330** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il **Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali** (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro **1 milione per il 2016**.

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato

I **commi da 330-bis a 330-septies** recano disposizioni in materia di **acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato**. In tale tipologia è ricompreso anche l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le **disposizioni introducono una deroga a quanto previsto dall'art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012** (*Spending Review*), che ha fissato, dal 2014, una riduzione, nella misura del **2%**, dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato rispetto alla spesa registrata nel 2011 per le medesime voci. Vengono inoltre definite **norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole** di accesso e di erogazione

previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l'affiancamento dell'AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

Il comma 330-bis modifica la disciplina recata dall'art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole “ A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai contratti e agli accordi” (lettera a)) e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi (lettera b)):

- **dal 2016**, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera” permette alle **regioni e alle province autonome** di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli **IRCCS**, in deroga ai limiti previsti (riduzione del 2%) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 330-ter e 330-quater;
- le **prestazioni** di assistenza ospedaliera di alta specialità e i **criteri di appropriatezza** sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un termine per la stipula dell'accordo. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell'ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG);
- per **garantire l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga**, le regioni e le province autonome provvedono ad **adottare misure alternative**, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all'art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall'art. 9-quater, co. 7, del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, da

adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell'assistito. Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato;

- possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

Il **comma 330-ter** stabilisce che **gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale**, come stabilito dall'art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, **sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati**. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell'attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all'eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

Il **comma 330-quater** stabilisce che **dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale**, di cui all'art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, **devono essere obbligatoriamente conclusi** (0.32-ter.3.4).

Il **comma 330-quinquies** impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell'ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Il comma 330-sexies intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L'intervento legislativo viene attuato modificando l'art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole **“importi tariffari diversi”** vengono sostituite da **“livelli di remunerazione complessivi diversi”**. Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di **livelli di remunerazione complessivi diversi** a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene anche conto di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all'eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo. Come evidenziato dalla relazione alla disposizione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatta salva l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga prevista precedentemente per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.

Il comma 330-septies stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame (commi da 296 a 304) e metta a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano e il perseguimento dei suoi obiettivi. Gli enti del SSN che potranno essere affiancati da AGENAS per tutta la durata del piano di rientro sono:

- in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei

suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

- **a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.**

Per quanto riguarda l'attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità di risorse umane dell'Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240 unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (0.32-ter.3.14).

**Fondo
progetto
genomi Italia**

I commi 331-332 istituiscono presso il Ministero della salute il **Fondo “progetto genomi Italia”**, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo di creare nel nostro Paese un'infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica.

**Assegnazione
risorse al
Centro
Nazionale
Trapianti**

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, il comma 332-bis assegna al Centro nazionale trapianti le risorse precedentemente stanziate, per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

<p>Assegnazione risorse per il coordinamento della rete trasfusionale</p>	<p>Per le attività di coordinamento della rete trasfusionale, il comma 332-ter ripartisce equamente tra le regioni e il Centro nazionale sangue le risorse autorizzate dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 207/2007, destinate all'attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali). Tali risorse, stanziare annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue.</p>
<p>Processo superamento OPG - Assegnazione risorse assistenza sanitaria soggetti ospitati REMS</p>	<p>Il comma 332-quater, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), a seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), trasferisce alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.</p> <p>Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.</p>
<p>Autorizzazione di spesa a favore Istituto Gaslini di Genova</p>	<p>Il comma 332-quinquies autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</p> <p>Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Inoltre, l'art.1, co. 275 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gaslini, trasformata dall'articolo 6 del D.L. n. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.</p>
<p>Riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri</p>	<p>Il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell'elenco n. 2 al disegno di legge.</p>

Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

Il **comma 334** riduce gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della **Presidenza del Consiglio** per 23 milioni di euro per l'anno 2016, 21,7 milioni per l'anno 2017 e 18 milioni annui a decorrere dal 2018.

Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto

Il **comma 334-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **sopprime l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP)** e ne trasferisce le funzioni al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui è attualmente incardinata. Il DIPE per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

Il **comma 334-ter**, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, riconosce l'**effettività** delle specifiche **integrazioni al trattamento economico accessorio** riconosciute nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa per il triennio 2013-2015 al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in determinate strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014 e nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2014 e 1,5 milioni di euro per il 2015) **per un ulteriore limite di spesa di 1,5 milioni di euro** (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Riduzione risorse CAAF

Il **comma 335** riduce di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai **centri autorizzati di assistenza fiscale**.

Riduzione dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale

Il **comma 336** dispone la **riduzione di 10 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2016** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato **dell'otto per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

<p>Abolizione rimborso oneri carburante nelle zone di confine</p>	<p>Il comma 337 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.</p>
<p>Compartecipazione IVA regioni confinanti Svizzera</p>	<p>Il comma 337-bis rende strutturale l'incremento della quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.</p>
<p>Cessazione indennizzi di usura delle strade</p>	<p>Il comma 338 dispone, a decorrere dal 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.</p>
<p>Accertamento delle violazioni del codice della strada con apparecchiature di rilevamento</p>	<p>Il comma 338-bis, interviene sul Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) modificando l'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell'assicurazione RC auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi.</p>
<p>Risorse per l'accoglienza dei migranti in Sicilia</p>	<p>Il comma 339 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 da destinarsi agli enti locali della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi sostenute in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.</p>
<p>Proroga versamenti Lampedusa</p>	<p>Il comma 339-bis proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.</p>
<p>Prestazioni di lavoro straordinario personale Dipartimento per le libertà civili</p>	<p>Il comma 339-ter prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.</p>

<p>Fondo per la riduzione della pressione fiscale</p>	<p>Il comma 340 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 809,6 milioni di euro per il 2016; ▪ 413,4 milioni di euro per il 2017; ▪ 411 milioni di euro per il 2018; ▪ 388 milioni di euro a decorrere dal 2019.
<p>Riduzione del limite di spesa per il 2 per mille ai partiti</p>	<p>Il comma 341 incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici. Si dispone una riduzione di tale autorizzazione, per 10 milioni nel 2016 e per 20 milioni dal 2017.</p>
<p>Zone franche urbane</p>	<p>I commi 342 e 343 delimitano l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza", dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.</p>
<p>Istituti di patronato e di assistenza sociale</p>	<p>Il comma 344 detta norme in materia di finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.</p> <p>La disposizione, in particolare, prevede: la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; la riduzione dell'aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa vigente), a 0,193 punti percentuali; la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72%, previsto dalla normativa vigente) a 65 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo.</p> <p>Il comma 344-bis, introdotto dalla Commissione, interviene sulla norma che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività "rilevante" (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell'anno 2016 (e non dell'anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).</p>

**Riduzione delle
spese di
funzionamento
degli enti pubblici
previdenziali**

Il **comma 345, modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera**, dispone che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (**INPS e INAIL**), nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la **riduzione delle proprie spese correnti** (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali), in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, **risparmi aggiuntivi** complessivamente non inferiori a **53.500.000 di euro annui** (in luogo di 53 milioni), anche attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni. Questi ulteriori risparmi sono versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La determinazione del riparto tra gli enti interessati dell'importo di risparmio complessivo da conseguire è demandata ad un successivo decreto interministeriale (da emanarsi entro 1° marzo 2016).

**Indennità dei
giudici
onorari**

Il **comma 346** prevede la razionalizzazione delle indennità in favore dei giudici onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale-GOT e vice procuratori onorari-VPO) al fine di assicurare risparmi di spesa non inferiori a 6,65 milioni per il 2016 e 7,55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**Proroga dei
giudici
onorari**

Il **comma 347**, introdotto dal Senato e **modificato in sede referente**, proroga i GOT e VPO in scadenza a dicembre di quest'anno, fino al 31 maggio 2016. I giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016 sono anch'essi prorogati fino a tale data.

Il **comma 348**, introdotto dal Senato, ha finalità di coordinamento con la proroga disposta dal comma precedente.

**Indennità di
trasferta ai
magistrati
della DNA**

I **commi 347-bis e 347-ter**, introdotti in **sede referente**, estendono ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta già riconosciuta ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione. L'autorizzazione di spesa è pari a circa 193 mila euro a decorrere dal 2016.

**Riduzione di
risorse del
Ministero
della giustizia**

Il **comma 349** riduce di 4 milioni di euro per il 2016 il **Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario** e per il completamento del processo telematico.

**Edilizia
giudiziaria e
manutenzione
uffici**

I **commi da 350 a 352** prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione di **mutui** contraibili dagli enti locali **per edilizia giudiziaria**, la proroga al 31 dicembre 2016 dei termini relativi a **interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo** nonché la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad **avvalersi di personale comunale** per lo svolgimento di specifici servizi.

**Credito
d'imposta
negoziazione
assistita**

Il comma 352-bis rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il **credito d'imposta** concesso per le **spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel **limite di spesa di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d'imposta e sono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015)..

**Riduzione dei
contributi a
organismi
internazionali**

Il **comma 353**, sulla scorta di analoga norma della legge di stabilità 2015, dispone **riduzioni dei contributi** dell'Italia a vari organismi ed iniziative internazionali (elencati nell'allegato n. 6), nella misura di **198 euro per il 2016 e di 200.198 euro a decorrere dal 2017**.

Gli organismi interessati alle riduzioni sono l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (**TWAS**) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (**UNIDO**), mentre dall'allegato sono state soppresse le voci riguardanti l'*International Center for Relativistic Astrophysics Network* (**ICRANET**), la Rete internazionale per l'astrofisica relativistica, l'Ufficio UNESCO di Venezia (**BRESCE**) e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (**ESO**).

**Gruppo
Pompidou**

In deroga alle disposizioni dell'art. 1, comma 318 della legge di stabilità 2015 in materia di rinegoziazione (in riduzione dei contributi) degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte, il **comma 353-bis** – inserito a seguito di emendamento dalla V Commissione - autorizza il pagamento del contributo obbligatorio (**225.000 euro annui dal 2016**) per la **conferma dell'adesione italiana** all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del **Gruppo Pompidou**.

Il Gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti (Gruppo Pompidou) è un organismo intergovernativo fondato nel 1971 su iniziativa dell'allora Presidente della

Aumento della tariffa consolare

Repubblica francese. Inizialmente, questo forum informale riuniva sette Stati europei - Francia, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, ma la cooperazione si è progressivamente estesa ad altri paesi. Nel 1980, il Gruppo Pompidou è stato integrato in un Accordo Parziale del Consiglio d'Europa. Oggi riunisce 35 Stati membri.

Il **comma 354** prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Gli interventi di modifica riguardano anzitutto (**lett. a**) gli **importi dei diritti fissi** previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): **l'incremento previsto è del 20 per cento**, con arrotondamento all'importo intero superiore.

Del 40 per cento è invece l'incremento previsto (lett. b) per gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all'importo intero superiore.

Un ulteriore incremento (**lett. c**) si ottiene con l'aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d'identità e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per motivi di studio, la cui tariffa è fissata in **50 euro**.

Vengono infine (**lettera d**) abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41 (vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora richiamate dispongono attualmente il rilascio **a titolo gratuito** di tali atti.

Stanziamanti aggiuntivi per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari

Il **comma 354-bis** autorizza la spesa di **due milioni euro** nel 2016 destinati alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari: tali risorse sono in particolare finalizzate alle **seguenti tipologie d'intervento**:

- a) **manutenzione degli immobili**;
- b) **attività di istituto**, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
- c) **assistenza alle comunità d'italiani** residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'aumento della tariffa consolare

Il **comma 355** prevede che le maggiori entrate conseguite con l'aumento della tariffa dei diritti consolari di cui al comma 354, **valutate in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restino acquisite all'entrata**: non si applicano perciò le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all'articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

Dismissione immobili all'estero

Il **comma 356** stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante **operazioni di dismissione immobiliare** in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono **acquisite all'entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018**.

Risparmi sui docenti delle scuole italiane all'estero

Il **comma 357** dispone una riduzione, pari a **2 milioni di euro** per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all'estero: il risparmio è conseguito mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo.

Acquisizione all'erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate

Il **comma 358** dispone che le **somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie** prima dell'introduzione del "cedolino unico", giacenti sui bilanci delle medesime, sono **acquisite all'erario**. In particolare, prevede che le predette **somme**, pari a **€ 60 mln**, sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE

Il **comma 359** dispone che le **risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)**, confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono **acquisite all'erario**. In particolare, prevede che le predette **somme**, pari a **€ 1 mln**, sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Acquisizione all'entrata di risorse per edilizia universitaria

I **commi da 360 a 362** disciplinano la **procedura** finalizzata al **versamento all'entrata del bilancio** dello Stato delle **somme** trasferite alle università **dal 1998 al 2008** e **non spese** per l'attuazione di interventi di **edilizia universitaria**, fino ad un importo massimo di **€ 30 mln**.

Riduzione risorse per il trasporto regionale marittimo in Campania

Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale

Soppressione del contributo alle imprese armatoriali per ammodernamento della flotta

Dismissione immobili difesa

Proroga divieto per le p.a. di acquistare autovetture

Il **comma 363** riduce le risorse statali per la **regione Campania** per il finanziamento dei **servizi di trasporto regionale marittimo**. La riduzione è pari a **7.900.000 euro** a decorrere **dal 2016**.

Il **comma 364** riduce le risorse per la gestione e lo sviluppo dei **sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di **sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi**, effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai **veicoli che trasportano merci pericolose**.

Il **comma 365** riduce il finanziamento del **rinnovo** del secondo biennio economico del **contratto collettivo 2004-2007**, relativo al settore del **trasporto pubblico locale**.

Il **comma 366** **sopprime** il contributo ventennale di **5 milioni di euro** a decorrere dall'esercizio 2014 per gli **investimenti delle imprese marittime** per il rinnovo e **l'ammodernamento della flotta**.

Il **comma 367** reca norme in materia di **dismissione degli immobili** della difesa disponendo, in particolare che:

1. il Ministero della Difesa, attraverso la dismissione degli immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, **realizzi introiti** tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a **300 milioni** di euro per l'anno 2016 e di **100 milioni** di euro per l'anno 2017;
2. **non si proceda alla riassegnazione** in favore del Ministero della Difesa **dei proventi** delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 367-bis** proroga al **31 dicembre 2016** il **divieto** per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di **acquistare autovetture** e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Iva super-ridotta pubblicazioni

Il **comma 368** estende l'**aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento**, già prevista per gli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici *online*.

La Corte, da ultimo nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha affermato che un'aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica».

Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Il **comma 369** prevede una rideterminazione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Nel testo approvato al Senato, si prevedeva un rifinanziamento del Fondo ISPE di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028. [A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il Fondo è stato rifinanziato da alcune altre disposizioni, anch'esse introdotte in corso dell'iter, che hanno disposto l'afflusso al Fondo di maggiori entrate.](#)

Di conseguenza, il comma come approvato in sede referente, prevede ora una **riduzione** della dotazione del Fondo ISPE di **18,750 milioni di euro per l'anno 2016**, ed un **rifinanziamento del Fondo di 73,134 milioni per l'anno 2017, 129,334 milioni per l'anno 2018**, 220,984 milioni per l'anno 2019, 224,324 milioni per l'anno 2020, 221,424 milioni per l'anno 2021, 230,624 milioni per l'anno 2022, 241,124 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 256,124 milioni per l'anno 2025, 257,525 milioni per l'anno 2026, 305,125 milioni per l'anno 2027, 286,315 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, 311,515 milioni per l'anno 2037, 319,415 milioni per l'anno 2038, 327,015 milioni per l'anno 2039, 334,615 milioni per l'anno 2040, 342,215 milioni per l'anno 2041 e i 336,515 milioni a decorrere dall'anno 2042.

Rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibile

Il **comma 370**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rfinanzia il Fondo istituito per far fronte ad **esigenze indifferibili** che si dovessero manifestare nel corso della gestione **di 13 milioni di euro a decorrere dal 2016**. A seguito del rifinanziamento disposto dal comma in esame, nel disegno di legge di **bilancio** per il 2016-2018, come integrato dalla I^a Nota di variazioni (A.C. 3445),

la dotazione dello stesso è pari a **175 milioni** per il **2016**, **1.015,9 milioni** per il **2017** e a **543,6 milioni** per il **2018**. Si segnala che l'elevato importo previsto per il **2017** è in parte **riconducibile ad un incremento** di circa 884 milioni da mettere in relazione a quanto previsto dai commi 34-36 del disegno di legge in esame in ordine alla riduzione dell'aliquota IRES ivi prevista, che viene subordinata al riconoscimento in sede UE della c.d. clausola migranti. caso di mancato riconoscimento della stessa, infatti i minori oneri che ne deriverebbero per l'anno 2017, quantificati in 871 milioni, vengono fatti confluire dal comma 36 nel Fondo in esame.

Durante l'esame alla Camera il rifinanziamento disposto in favore del **Fondo** è stato **ridotto da 13 a 10 milioni** di euro a decorrere dal 2016, al fine di fornire **copertura finanziaria** del finanziamento **disposto dal comma 115-bis** in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.

**Ciclovie
turistiche e
"cammini"**

Il **comma 371**, prevede che siano destinati **17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018** per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Si prevede in particolare l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovie del Sole Verona-Firenze; ciclovie VenTo Venezia Torino; Grab Roma). Si prevede anche un finanziamento di **1 milione di euro per tre anni** per gli itinerari turistici a piedi, denominati "cammini".

Il **comma 372** individua la **copertura finanziaria** per gli interventi proposti, integrandola per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.

**Fondo per lo
sviluppo delle
attività
innovative**

I commi da **371-bis- 371-quater**, approvati nel corso dell'esame in sede referente, intervengono sulla disciplina del **Fondo per lo sviluppo di attività innovative** di cui all'articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modificando la platea dei soggetti destinatari e i criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio:

- il **comma 371-bis** modifica l'articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell'artigianato

digitale e manifattura sostenibile. Più in particolare vengono ammesse al Fondo le imprese **che si uniscono in numero almeno pari a 5** nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative).

- il **comma 371-ter** riformula l'articolo 1, comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attribuiti ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. La modifica specifica che le procedure selettive devono essere **in grado anche** di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti **ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati** di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo.
- il **comma 371-quater** stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo.

Il **comma 372-bis**, **esclude**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, **dall'agevolazione** consistente nel credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per **autotrazione**, i **veicoli di categoria euro 2 o inferiore**. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Il **comma 372-ter** destina i maggiori e ulteriori **risparmi** accertati eventualmente derivanti a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada (il 15% dei risparmi) ed al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei risparmi).

Il **comma 372-quater**, autorizza la **spesa di 45,4 milioni euro per il 2016** per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di **miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi** per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE.

Il **comma 372-quinquies**, autorizza la spesa di **20 mln euro** per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle

Esclusione dall'agevolazione sul gasolio per autotrazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore

Contributi per i progetti di miglioramento intermodali marittimi

<p>Finanziamento per la Sezione speciale trasporto del Fondo di garanzia PMI</p> <p>Esonero dai contributi previdenziali nell'autotrasporto</p>	<p>infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali.</p> <p>Il comma 372-sexies rinvia ad un apposito regolamento delegificato, per l'individuazione dei beneficiari dei contributi, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione.</p> <p>Il comma 372-septies dispone un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</p> <p>Il comma 372-octies prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone</p>
<p>Riduzione delle deduzioni per spese non documentate per autotrasportatori</p>	<p>Il comma 372-novies introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.</p>
<p>Prova documentale del trasporto internazionale merci</p>	<p>Il comma 372-decies prevede la reintroduzione dell'obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita.</p>
<p>Autostrada Ferroviaria Alpina</p>	<p>Il comma 372-undecies autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni euro per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l'AFA, per l'arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione</p>

Verifiche sui
livelli
inquinanti dei
veicoli

Accordi tra
ANAS e
regioni/enti
locali per la
gestione di
strade escluse
dalla rete
stradale
nazionale

Scuola
nazionale
dell'ammini-
strazione
(SNA)

già stipulata. Si autorizza poi un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatrici dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica.

Il **comma 372-duodecies** stanza 5 milioni di euro per l'effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a **verificare** i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi **su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli** e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

Il **comma 372-terdecies**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza l'ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. Tali **accordi** (che dovranno essere pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) potranno essere siglati:

- **previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;**
- **fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro.**

Il **comma 373**, non modificato dal Senato, prevede il **commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione** (di seguito SNA) al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015). In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la **riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti**, nonché un **risparmio di spesa** non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola. I tempi previsti sono di **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica. Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all'attuazione della delega di riforma complessiva prevista dalla L. 124/2015.

**Struttura
didattica del
Ministero
dell'interno**

Il **comma 374** sostituisce il riferimento relativo alla **Scuola superiore dell'interno** (soppressa dal DL 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell'amministrazione) con quello al **Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie** del Ministero dell'interno, ai fini della riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l'utilizzo delle relative strutture.

Inoltre, il comma in esame introduce una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto – in luogo del versamento del corrispettivo – la **fornitura di un servizio**, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

**Incorporazione
e di ISA e
SFGA in
ISMEA**

I **commi 375-380** prevedono l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SFGA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un **piano per il rilancio delle attività** del nuovo Istituto, **finalizzato**, tra l'altro, all'innovazione tecnologica per la tracciabilità dei prodotti delle filiere agricole ed agroalimentari.

**Piano di
ricerca CREA**

Il **comma 380-bis** demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - la promozione di un **Piano di ricerca** straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il **comma 380-ter** prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano lo stesso Ministro procede all'approvazione con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 380-*quater* autorizza, per le predette finalità, la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il comma 380-*quinquies* modifica la norma della legge di stabilità 2015 (co.381) che ha previsto l'incorporazione di INEA nel CRA con la configurazione del nuovo Istituto CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole approvi lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 4547/1999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, e che dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

FORMEZ

Il **comma 381** prevede la riduzione per il **2016**, ad opera del Commissario straordinario, delle **spese di funzionamento del FORMEZ** (nelle more dell'attuazione di quanto disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A., che prevede l'emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche) in **misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2015**, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti (fermi restando, in ogni caso, i limiti massimi previsti dalla normativa vigente).

Trasformazione Cassa conguaglio settore elettrico

Il **comma 382** dispone la trasformazione della **Cassa conguaglio per il settore elettrico** in ente pubblico economico, denominato "**Cassa per i servizi energetici e ambientali**" (CSEA) operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il **patrimonio iniziale** dell'ente è fissato in **100 milioni** di euro. **Dal 2016**, gli **eventuali utili di gestione** dell'ente sono **versati all'entrata** del bilancio statale.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del MEF, sentita l'AEEGSI, è approvato lo **statuto**, stabilita la dotazione organica dell'ente e apportate modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Entro lo stesso termine, è previsto l'avvio di **procedure di selezione pubblica**, per titoli ed esami, per la copertura del fabbisogno di organico della Cassa.

**Restituzione
somme a
concessionari
di grandi
derivazioni
idroelettriche**

Il comma **382-bis**, approvato durante l'esame in sede referente, prevede che lo **Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche** antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all'articolo 15, comma 6-*quiquies* del D.L. n. 78/2010.

Il comma **382-bis**, ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, autorizza la spesa di 12 milioni di euro *senza tuttavia indicare l'anno di riferimento dell'onere finanziario suddetto*. Dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il comma dispone infine – *attesa presumibilmente la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel corso del 2015*, che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

**Limite ai
compensi degli
amministratori
e dipendenti
delle società a
controllo
pubblico**

I commi da **383 a 387** modificano la disciplina dei **compensi** per gli **amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate** dal Ministero dell'economia, **estendendola** a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro. A tal fine si prevede che entro il 30 aprile 2016 con decreto del Ministro dell'economia per **le società direttamente o indirettamente controllate** sia dalle **amministrazioni dello Stato** sia dalle altre **amministrazioni pubbliche** - ad esclusione delle società quotate- sono individuate fino a **cinque fasce di classificazione** sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il **limite massimo dei compensi** per il trattamento economico annuo da corrispondere agli **amministratori, dirigenti e dipendenti**, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di **240mila euro annui** (commi 383-385).

Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi di **pubblicità** per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime – **concernenti anche le procedure di selezione dei collaboratori e consulenti** - precisandosi

Continuità dei finanziamenti già assegnati per la linea ferroviaria Torino-Lione

che tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per procedersi al pagamento dei compensi stessi (commi 386-387).

Il comma 387-bis, trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.a. per garantire la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.

Contratto di programma con ENAV

Il comma 387-ter interviene su diversi aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav. Si **estende la durata del contratto di programma** tra Ministero ed Enav da tre a **cinque anni** (in sede di prima applicazione la durata è fissata in 4 anni), e si prevede che i servizi di navigazione aerea forniti ai voli esonerati siano rimborsati dallo Stato ad Enav. Viene inoltre eliminato dal contenuto necessario del Contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea. **Si abroga** la disposizione che prevede il **parere delle Commissioni parlamentari competenti** sullo schema di contratto di programma.

Si prevede infine che l'ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall'ENAV stessa, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell'ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF.

Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome

I commi 388-390 determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni **dal 2017 al 2019**. In particolare:

- viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. Le modalità di realizzazione del contributo - vale a dire la definizione degli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto ordinario e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza - dovrà essere stabilito, come per gli esercizi precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per quanto riguarda le autonomie

speciali, il contributo di ciascuna di esse dovrà essere determinato d'intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 388);

- viene esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica già previsto per le Regioni a statuto ordinario dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le modalità di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (commi 389 e 390).

Riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario

I **commi 391-392**, attengono alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario. In particolare il **comma 391, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, attribuisce ad esse un contributo di complessivi **1.900 milioni di euro** (così aumentato nel corso dell'esame in sede referente, dall'iniziale somma di 1.300 milioni di euro), da utilizzare ai fini della riduzione del debito. La quota di spettanza di ciascuna regione è indicata nell'allegato n. 7. Il contributo è finanziato (comma 392) con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Ulteriori disposizioni per Regioni e Province autonome

Il **comma 392-bis**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, **attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016**. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l'ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L'accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.

Il **comma 392-ter**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, **attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016**. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a

norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015. L'accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione.

I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l'altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L'accordo (all'art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.

Il **comma 392-quater**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, concerne le **somme giacenti sulla contabilità speciale** costituita ai fini della **ristrutturazione del debito** delle regioni ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 45, nell'autorizzare il Ministero dell'economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.

Il **comma 392-quinques**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il **versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione**, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 391 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il **comma 392-sexsies**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il **recupero all'erario attraverso l'accontamento** a valere sulle **quote di compartecipazione ai**

Deroghe alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2014

Modalità di ripiano del disavanzo delle Regioni

Regime contabile delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti pregressi

tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019.

Il **comma 392-septies**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che alle **regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno** e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-*septiesdecies*, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).

Il **comma 392-octies**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, interviene nelle modalità di **ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni** in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disciplinato dal comma 5 dell'articolo 9 del D.L. 78/2015. La norma stabilisce che tale disavanzo possa essere ripianato nei **dieci anziché in sette esercizi** successivi a quote costanti.

I **commi 393-402**, inseriti nel corso dell'esame del Senato - riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del **decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179**, decreto ancora in fase di conversione alle Camere (Atto Senato 2133) e di cui il successivo **comma 406** propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

I commi in esame intervengono sulle modalità di **contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità** prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della **sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015**, che ha **censurato** le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni suddette erogate alla regione **Piemonte**. Secondo tale sentenza, si rammenta, in nessun caso l'anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un "istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati". A tal fine i commi da **393 a 401** dispongono una **dettagliata disciplina** il cui contenuto essenziale consiste nella

**Interventi in
materia di
spesa
farmaceutica**

previsione: **a)** di iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; **b)** di ridurre gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

La simmetria degli importi iscritti in tale complessiva operazione consente di **neutralizzare**, sterilizzandoli, **gli effetti dell'anticipazione** di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Il **comma 402** introduce una **disciplina ad hoc riferita alla regione Piemonte**, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle apposite indicazioni prodotte per la regione medesima da parte della Corte dei conti nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015.

I **commi 403 e 404**- inseriti al Senato - riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, *Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni*, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo **comma 406** propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Si rammenta che le misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

Misure straordinarie per le strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale

Abrogazione del decreto-legge n. 179/2015 e salvezza degli effetti

Trasporto ferroviario regione Campania

Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali

Esclusione delle spese per edilizia scolastica

Il **comma 405** estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Il **comma 406** - introdotto al Senato - abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui i precedenti **commi da 393 a 406** inseriscono il contenuto nel disegno di legge in esame. Lo stesso **comma 406** provvede alla salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge.

Il **comma 406-bis**, differisce al **31 dicembre 2016 il blocco**, scaduto il 31 dicembre 2015, **delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti** il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

I commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, così come disciplinato dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014), e **introducono il principio del pareggio del bilancio** per gli enti locali e le regioni, definendolo come il **saldo non negativo**, in soli termini di competenza, **tra le entrate finali e le spese finali** (comma 409). Nel computo di tale saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (comma 410). Per l'anno 2016 sono espressamente **escluse** dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di **edilizia scolastica** effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni. Tale importo, rispetto all'originaria attribuzione di 500 milioni di euro, deriva da una riduzione di 20 milioni di euro per effetto dell'inserimento del comma 412-*quater*. Una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce massima priorità anche alle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e Città metropolitane nell'ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.

Nel **testo iniziale si prevedeva che tale esclusione fosse subordinata** al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, **ma tale condizionalità è ora venuta meno** a seguito dell'avvalimento della clausola deciso dal Governo nel corso dell'esame alla Camera.

La nuova regola contabile segna il sostanziale **superamento**, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola del pareggio era già, in parte, stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali, **del Patto di stabilità interno**, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni, il criterio del pareggio disciplinato dai commi in esame risulta più stringente rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli enti locali, esso implica maggiori spazi finanziari per i comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane.

Sono inoltre disciplinati il **monitoraggio** dei risultati (commi 415-418) e le **sanzioni** per il mancato conseguimento del saldo (comma 419-423).

Cessione di spazi finanziari da parte delle regioni

Infine, i commi da commi 424 a 427 disciplinano le misure di **flessibilità** della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali) per la spesa per **investimenti**.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 424-bis, il quale, nell'ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale, specifica che gli **spazi finanziari ceduti** dalla Regione agli enti locali del proprio territorio **sono assegnati** tenendo conto **prioritariamente** delle richieste avanzate dai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** e dai comuni istituiti per **fusione** a partire dall'anno 2011.

Ripiano del disavanzo

I commi 412-bis e 412-ter intervengono, in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

In particolare, il **comma 412-bis** prevede che gli **enti locali** che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale **possono ripianare** la quota di **disavanzo** applicato al piano di riequilibrio; possono altresì provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con **l'arco temporale di anni trenta** previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui

Periodo per ripianare il disavanzo

all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011.

La **restituzione delle anticipazioni** di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di **trenta anni** decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

Il **comma 412-ter** prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono **utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione** di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Esclusione delle spese per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

Il **comma 412-quater**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, è volto ad escludere per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) **le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale**, conseguenti ad **attività minerarie**, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di **20 milioni di euro**.

Realizzazione di scuole innovative

I **commi 413 e 414**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la destinazione di ulteriori risorse (rispetto a quelle stanziare per il triennio 2014-2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per **50 milioni** di euro, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'I.N.A.I.L. previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (ossia, ai sensi dell'articolo 65 della L. 153/1969, le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), per la realizzazione delle **scuole innovative**.

Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all'I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato per **1,5 milioni** di euro a decorrere dal **2018**, (mediante una corrispondente diminuzione del Fondo per la buona scuola, di cui all'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015), mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà all'I.N.A.I.L. sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative.

Per favorire la costruzione delle scuole innovative (e per le iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'I.N.A.I.L.) si autorizza inoltre l'I.N.A.I.L. a reclutare un contingente di **20 unità di personale** delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito **bando di mobilità** e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste a legislazione vigente.

Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie

I commi da 429-quater a 429-sexies recano alcune disposizioni in materia contabile e finanziaria concernenti gli enti locali.

In particolare, il comma **429-quater consente di utilizzare integralmente**, per gli anni 2016 e 2017, **i proventi delle concessioni edilizie** e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per **spese di manutenzione ordinaria** del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per **spese di progettazione delle opere pubbliche**.

Il **comma 429-quinquies proroga** dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016** la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità

Il **comma 429-sexies** reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della **facoltà** dei comuni di **aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità** (operata dall'articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

Aumenti di capitale

Il **comma 429-septies** rende esplicita **l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari** dal novero delle società partecipate alle quali **le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale**, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Interventi per la salvaguardia di Venezia

Il **comma 429-ocites**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di **5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022** da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all'art. 6 della legge 798/1984) di competenza dei **comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti**. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della citata legge.

**Regime di
Tesoreria
Unica per le
Autorità
amministrative
indipendenti**

I **commi da 430 a 434** prevedono l'assoggettamento al regime di **tesoreria unica** dell'**Autorità di regolazione dei trasporti**, dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, dell'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali**. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali.

**Fabbisogno
finanziario
università ed
enti di ricerca**

I **commi 435-437** confermano per il triennio **2016-2018** l'applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca** (CNR, ASI, INFN, ENEA, INGV Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste): in particolare, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti di ricerca, incrementato degli oneri contrattuali del personale, limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Inoltre, specificano i pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca.

**Spese
sostenute da
Roma
Capitale per il
Museo della
Shoah**

Il **comma 438**, introdotto presso il Senato, dispone per l'anno 2016 l'esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

**Scadenze per
l'aggiornament
o del piano di
rientro
del debito
pregresso di
Roma capitale**

I **commi da 438-bis a 438-quater** dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione **dell'attività della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di **Roma capitale**, istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n.112/2008.

Il **comma 438-bis** semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso (previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede **la revisione semestrale** - il 31 maggio ed il 31 dicembre - **del piano**, su proposta del Commissario Straordinario, **approvata** entro il termine di 30 giorni **con D.P.C.M.** sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece tre

Contributo a province e città metropolitane per viabilità ed edilizia scolastica

Predisposizione del bilancio di previsione per il solo 2016

aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

Il **comma 438-ter** dispone la **salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015**, con cui è stata disposta la nomina dell'attuale commissario straordinario, **nonché 21 settembre 2015**, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

E' da presumere che tale salvaguardia sia riconducibile alle possibili conseguenze dell'**annullamento** del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina dell'attuale commissario straordinario, intervenuto con **sentenza n. 12706 del TAR Lazio** del 4 novembre 2015.

In relazione alla nuova disciplina recata dall'emendamento, il **comma 438-quater** dispone le conseguenti **abrogazioni**.

Il **comma 439** assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo – prevedeva il testo iniziale - di **400 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2016**, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla **viabilità** e all'**edilizia scolastica**. Nel corso dell'esame presso la Camera il contributo è stato incrementato a **495 milioni** per il **2016**, **470 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2020** e **400 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2021**. L'incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono pertanto assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Il **comma 439-bis** riduce il **Fondo** finalizzato alla concessione di un **contributo in conto interessi** agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura

I **commi da 439-ter a 439-septies** recano disposizioni volte ad agevolare la **gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane**, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014.

A tal fine si prevede che - analogamente a quanto già operato per l'annualità 2015 con l'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015 - le province e le città metropolitane predispongono il **bilancio di previsione** per il solo anno **2016** e che ai fini del mantenimento

Disapplicazione delle sanzioni in tema di personale

degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione) (comma **439-ter**).

In caso di esercizio provvisorio nel 2016 il relativo bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma **439-quater**).

Per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016 (comma **439-quinquies**).

Le province e città metropolitane possono rinegoziare- anche per tate in scadenza 2016 - le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, consentendo alle stesse di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, (comma **439-sexies**)

Si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, previste dalla normativa vigente. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014 (comma **439-septies**)

Il comma **439-novies**, infine, reca una norma interpretativa, con la quale si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 407 a 429 del provvedimento in esame. (comma **439-novies**).

Fondo nazionale della montagna

Il comma **439-octies** autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Contributo a Campione d'Italia

Il comma **439-decies** attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.

Tale contributo è finanziato con la riduzione del rifinanziamento per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica previsto dal comma 369.

**Fondo per le
province e per
il relativo
personale**

I **commi 440-448** dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014.

Si prevede, in particolare, la costituzione di un **fondo per il 2016**, presso il Ministero dell'interno, con dotazione di **100 milioni di euro**, di cui **70 per cento** è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto personale.

Il **30 per cento** del fondo è, a sua volta, destinato alle **province** che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria per il 2016: tale stanziamento è ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

E' inoltre previsto che, nel caso in cui residuino risorse dal suddetto Fondo, finalizzate – come si è detto - al trattamento economico per il personale delle province (dotazione pari a 70 milioni di euro), queste sono attribuite alle province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**Commissario
per
completamento
processo di
riordino**

Si prevede altresì l'istituzione di un **Commissario**, onde completare il correlato processo di **riordino delle funzioni provinciali**.

In particolare, il **comma 441** prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il **30 giugno 2016**.

In base al **comma 442**, il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli **atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali** delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione.

**Personale enti
di area vasta**

Il **comma 443** prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, **non abbiano completato il trasferimento** delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.

I **commi 444 e 445** dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

**Riallocazione
funzioni di polizia
amministrativa
locale**

Il **comma 445-bis** (introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera) integra le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 - che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle **funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale** nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

**Transito
verso il
Ministero
della giustizia**

Il **comma 446** dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di **1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta**, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Il **comma 447** aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale soprannumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

**Riqualificazion
e personale
amministrativ
e giudiziaria**

Il **comma 447-bis** (introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera) interviene sull'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di **riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria**, al fine di modificare

Regioni che non hanno dato attuazione all'accordo

la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri 1998/2001.

Il **comma 448** fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-*quinquies* del decreto-legge "Enti locali" ([DL n. 78 del 2015](#)).

Tale disposizione ha stabilito che **le Regioni** che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano **tenute a versare**, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, **le somme corrispondenti** alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero.

Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015

Il **comma 448-bis proroga** dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2018**, la data entro la quale deve operarsi il **trasferimento**, in regime di esenzione fiscale, **alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie** originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della L. 56/2014, che viene pertanto novellato.

Stabilizzazione e personale regioni

Il **comma 448-ter** (introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera), intervenendo sull'articolo 1, comma 529 della L. 147/2013 (che dispone che le Regioni che al 31

Ragionevole durata del processo	<p>dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato), restringe la platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione in precedenza richiamata, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè al 1° gennaio 2016) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.</p> <p>Il comma 449 interviene sulle procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.</p> <p>In sede referente, la Commissione ha specificato che, nel processo civile, il rimedio preventivo della richiesta di trattazione orale della causa può essere richiesto anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale.</p> <p>Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.</p>
Compensazione fiscale avvocati	<p>Il comma 449-bis consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali (comma 449-bis). La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 449-ter) e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un DM del Ministero dell'economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (comma 449-quater).</p>
Processo amministrativo	<p>Il comma 450 modifica disposizioni del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito del giudizio di ottemperanza per pagamento di somme (art. 114), che l'indennità di mora decorre dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza e la sua non manifesta

Giudici ausiliari presso le corti d'appello

iniquità ove stabilita in misura pari agli interessi legali;

- in relazione all'istanza di prelievo di cui all'art. 71 del Codice (con cui la parte può segnalare l'urgenza del ricorso) un articolo aggiuntivo prevede la possibilità che il giudice, apprezzate le circostanze, possa decidere con **sentenza in forma semplificata** in camera di consiglio.

Il **comma 451** modifica la disciplina del DL 69/2013 relativa ai giudici ausiliari presso le corti d'appello. In particolare:

- si consente ai giudici ausiliari di operare anche in relazione ai **procedimenti della legge Pinto** (per violazione della ragionevole durata del processo);
- si prevede che i decreti di accoglimento del ricorso Pinto, in relazione ai 90 procedimenti che questi deve definire entro l'anno, siano computati nella misura di **un ottavo di provvedimento** (quindi per computare un provvedimento vanno definiti 8 procedimenti Pinto);
- si stabilisce che per ognuno dei citati decreti sia corrisposta al giudice ausiliario un'indennità di 25 euro.

Spese di giustizia

I commi da 451-bis a 441-sexies sono stati **introdotti dalla Commissione** nel corso dell'esame in sede referente.

Il **comma 451-bis** modifica l'articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Un **nuovo comma 3-bis** precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Con i successivi commi si dispone che:

- al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite **convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense**, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (**comma 451-ter**);
- per la durata di prestazione dell'attività da parte del suddetto personale **gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell'ordine** di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell'amministrazione di destinazione, senza

**Esecuzione
sentenze di
condanna
della Corte di
giustizia UE**

instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (**comma 451-quater**);

- le convenzioni hanno **durata triennale** e cessano al decorso di tale termine (**comma 451-quinques**)

Le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente **autorizzate dal Ministero della giustizia** e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (**comma 451-sexies**)

Il **comma 451-septies, inserito in sede referente (em. 39.48)**, stabilisce che - anziché la Presidenza del consiglio - sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle **condanne emesse nei confronti dell'Italia** per mancato o ritardato recepimento della normativa europea, nell'ambito delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente.

A tal fine, viene **modificato il primo periodo dell'articolo 1, comma 250**, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relativo al pagamento di sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE.

L'**articolo 1, comma 250** della legge n. 147 del 2013 prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

Ai titoli giudiziari si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare l'articolo 5-quinquies, che esclude atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

**Recupero
dell'accisa**

Il **comma 452**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina che differisce al 31 dicembre 2017 l'esecuzione del **recupero dell'accisa** dal soggetto obbligato al pagamento, **estendendone di fatto l'ambito applicativo**.

Il differimento viene consentito anche quando, con sentenza definitiva, sia stata accertata la colpa del soggetto obbligato. La sentenza penale definitiva, che può impedire il differimento, può

**Percorso
tutela vittime
di violenza**

**Misure per
migliorare la
spendibilità
delle risorse
cofinanziate
dall'UE**

**Istituzione
dell'organismo
strumentale
per la gestione
degli interventi
cofinanziati**

essere pronunciata anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del 1° aprile 2010.

I commi 452-bis e 452-ter, istitutivi del “Percorso tutela vittime di violenza” sono stati **introdotti nel corso dell’esame in Commissione**.

In particolare, si dispone che in applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, nonché in attuazione del decreto-legge n.93/2013 è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato “**Percorso tutela vittime di violenza**” (**comma 452-bis**).

Si stabilisce poi che con **D.P.C.M.** da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge **sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il Percorso** suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia (**comma 452-ter**).

I commi da 453 a 464 introducono disposizioni volte ad **agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee**, in particolare attraverso **l’istituzione, (commi 453-461)** da parte di Regioni e province autonome, di appositi **organismi strumentali regionali** cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali.

Ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all’istituzione del suddetto Organismo dal 1° gennaio 2016 (comma 463) mediante propria legge, la quale, oltre a disciplinare i rapporti tra l’ente territoriale e l’organismo strumentale, provvederà a disporre il **trasferimento** all’organismo di tutti i **crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale** e di tutti i **debiti regionali** agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (commi 454-455). Vengono poi dettate le necessarie **prescrizioni contabili** (commi 456-460) prevedendosi tra l’altro che dovranno essere aperti appositi conti correnti di tesoreria unica intestati agli organismi in questione, sui

quali affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli interventi ed, inoltre, vengono **versate dal Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province. Le somme giacenti sui conti di tesoreria non possono essere oggetto di procedure di esecuzione forzata.

Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 462-464 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti. In tale ambito viene altresì estesa (comma 463) **la platea** dei programmi che possono beneficiare delle **anticipazioni** a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome.

Reperimento di risorse per la conclusione dei programmi cofinanziati del ciclo 2007-2013

Il **comma 465** reca una disposizione volta a favorire il **completamento** dei progetti inseriti nella programmazione dei **Fondi strutturali europei 2007/2013** non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. A tal fine il Dipartimento per la coesione territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà presentare al CIPE una **proposta di utilizzo delle risorse** attualmente **destinate ai programmi** di azione e coesione complementari alla **programmazione comunitaria 2014-2020**. Si precisa inoltre che le **risorse** dei programmi complementari utilizzate per portare a termine i progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che **non risultano beneficiarie di programmi complementari**, siano **reintegrate** nella loro dotazione, da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità del **Fondo sviluppo e coesione**.

Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione del Fondo riprogrammazione e investimenti per la crescita

Il **comma 465-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, contiene una serie di modifiche normative volte ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Vengono infatti **semplificate le procedure per l'emanazione del D.P.C.M.** con cui dovranno essere stabiliti i criteri per verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici e viene altresì estesa l'**applicabilità del sistema**, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici.

Si introduce poi un **“Fondo** per la riprogrammazione degli

Modifiche alla disciplina del CIPE

investimenti per la crescita” (**FRIC**), a cui **affluiscono** le risorse dei **finanziamenti revocati**, la cui assegnazione viene **effettuata dal CIPE per spese in conto capitale**, anche su di un arco temporale pluriennale. Quanto alle **risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continueranno a vigere le attuali specifiche regole di conservazione in bilancio. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente.

Il **comma 465-ter**, inserito nel corso dell’esame in sede referente, contiene una serie di modifiche finalizzate a **consentire la delegabilità della presidenza** del CIPE in caso di assegnazioni a valere sul FSC, ovvero diverse allocazioni delle risorse dello stesso, variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo e assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’**abrogazione** della norma che prevede la **composizione variabile del CIPE**, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.

Disciplina per l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

I **commi dal 466 al 468**, inseriti nel corso dell’esame al Senato concernono la disciplina riguardante l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell’ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Fondo per il recepimento della normativa europea

Il **comma 469** prevede un **incremento** di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito dalla legge europea 2014 per consentire l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Come evidenziato dal successivo comma 470, la disposizione in oggetto è **finalizzata** al pagamento degli **oneri finanziari** derivanti dall’esecuzione delle **sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea** a carico dell’Italia.

L’articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha istituito nello

Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del Paese

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Il **comma 469-bis** è volto a incrementare di **10 milioni** di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne".

Si rammenta che in favore di queste "aree interne" il comma 13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni).

Il **comma 469-ter** ridefinisce **l'ammontare complessivo** delle risorse destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" nella misura complessiva di **190 milioni** per il **periodo 2015-2018** (in luogo degli originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015; 60 milioni per il 2016; 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.

Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

Il **comma 470** prevede che **l'incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea** - operato dal precedente comma 469 - sia **finalizzato al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna** inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea **a carico dell'Italia**. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni (**regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati**) responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna; il procedimento prevede espressamente la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.

Il comma sostituisce integralmente l'articolo 43, comma *9-bis* della legge n. 234 del 2012, introdotto dal D.L. n. 1 del 2015 e successivamente modificato dal D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Il **nuovo testo** dell'articolo 43, comma 9-bis, prevede che - ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

**Sentenze della
Corte di
Giustizia UE:
poteri
sostitutivi**

- al pagamento dei relativi oneri finanziari si provveda a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Il comma 470 intende altresì conferire una maggiore incisività alla **procedura di rivalsa da parte dello Stato** nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, e che ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una "compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

Si ricorda, in proposito, che l'art. 43, comma 9-*bis* della legge 234 prevedeva già l'attivazione di una compensazione, ma limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"..

Il **comma 471 disciplina** nel dettaglio la **tempistica** e le **procedure** da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con **sentenza della Corte di giustizia**. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un **termine congruo** per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di **poteri sostitutivi** da parte del Governo o alla **nomina di apposito commissario**.

La disposizione, **modificata in sede referente (em. 40.78)**, inserisce **tre** ulteriori commi (*2-bis*, *2-ter* e *2-quater*) **all'articolo 41 della legge n. 234 del 2012**, relativo all'esercizio dei **poteri sostitutivi** dello Stato ai fini dell'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle **regioni e delle province autonome**, per porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti.

L'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 definisce le misure da intraprendere per l'**adozione di provvedimenti**, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, nel caso in cui tali obblighi riguardino **materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome**.

I **nuovi commi** introdotti dalla disposizione in commento **intervengono**, più nello specifico, **sui casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia che comporti la condanna al pagamento di sanzioni**,

prevedendo una procedura mirata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, assegna loro **termini congrui** per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari a conformarsi alla sentenza - interrompendo così gli effetti della sanzione. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini fissati, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, adotta i **provvedimenti necessari** o procede alla **nomina di un apposito commissario**. Alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale si provvede in tal senso deve essere invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata.

Al fine di conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate, si stabilisce che le **misure previste** si applicano **anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge**.

In caso di nomina di un **commissario ad hoc**, a quest'ultimo sono attribuiti **i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari** delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** (D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116 del 2014, art 10, commi 4, 5 e 6).

Infine, il **capoverso 2-quater** dispone che i commi precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono **procedure di infrazione europee in corso**.

Il comma 471-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, è volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dalla normativa vigente. A tale fine, il commissario delegato è autorizzato ad avviare gli interventi e all'utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale. Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito **accordo di programma, per interventi di bonifica del citato sito.**

**Assunzioni
personale
ministero
ambiente**

I commi da **471-ter** a **471-quinquies** (introdotti nel corso dell'esame in Commissione alla Camera) riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Il **comma 471-ter** autorizza il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall'ISPRA. Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il **comma 471-quater**, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall'ISPRA, da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1.

Il **comma 471-quinquies** riconosce al Ministero dell'ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).

**Risorse
proprie
bilancio UE**

Il **comma 472** provvede a dare piena e **diretta esecuzione** alla **decisione 2014/335/UE, Euratom**, del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle **risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020**. La decisione 2014/335/UE, Euratom fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale,

conformemente all'**articolo 311** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un **importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo** di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre **l'importo totale** degli stanziamenti per impegni **non potrà superare l'1,29%** del reddito nazionale lordo dell'UE. Viene mantenuto il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito. La decisione definisce le modalità secondo le quali l'onere finanziario della correzione è assunto dagli Stati membri diversi dal Regno Unito.

La disciplina delle risorse proprie per il 2014-2020 è costituita da un pacchetto di misure legislative collegate al **quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea** che, oltre alla decisione in oggetto, comprende:

- il **regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014** del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
- il **regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014** del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

La **decisione 2014/335/UE, Euratom** entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2014, per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per far sì che questa coincida con l'esercizio finanziario.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della decisione, la quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento di tutte le comunicazioni (art. 11).

Alla data del 4 dicembre 2015, i Paesi che hanno ratificato la decisione, e notificato la ratifica al Segretario generale del Consiglio, sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Croazia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia.

Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

Il comma 473, introdotto dal Senato, **introduce una disciplina autonoma** rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, **per quanto riguarda l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea**, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale.

In particolare, la disposizione sopprime - all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 - il richiamo espresso all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, consentendo che agli **atti di esecuzione** dell'Unione europea, così come alle **norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico**, sia data attuazione mediante **decreto ministeriale**.

Equiparazione e liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei

Il comma 474 è finalizzato ad **equiparare i liberi professionisti** esercenti attività economica **alle PMI** ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei. In particolare, il comma dispone che i **Piani operativi POR e PON** del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella **Programmazione 2014/2020**, si intendono **estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica**, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, **ed espressamente individuati**, dalle *Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020*, **come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020**, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Cdp - Istituto nazionale di promozione

I commi dal 475 al 482 individuano la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** come **istituto nazionale di promozione** ai sensi della **normativa europea sugli investimenti strategici** e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della **gestione separata**.

Con le modifiche apportate in sede referente alla Camera, si chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare compiti di esecuzione di strumenti finanziari (anziché ricevere affidamenti a tale scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle competenti autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta.

Apporto enti pubblici e privati per esecuzione strumenti finanziari

Il comma 482-bis prevede che tali attività possono essere condotte anche **con apporto finanziario** da parte di **amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su**

**Fondo di
garanzia
TERNA per
infrastrutture
interconnector**

risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi da 483 a 488** intervengono sulla normativa, di cui all'articolo 32 della legge n. 99/2009, finalizzata a favorire, mediante il coinvolgimento di clienti finali energivori, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*). Le norme in parte si sovrappongono, in parte modificano l'articolo 32 che, ai sensi del **comma 488**, per quanto non espressamente previsto dai commi **483-487**, continua a trovare applicazione. In particolare, il **comma 483** prevede l'istituzione presso Terna S.p.A. di un **fondo di garanzia** nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a un euro/MWh per anno, che i concessionari della potenza assegnata che hanno assunto con Terna l'impegno di finanziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*», sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*. Il Fondo interviene solo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Il **comma 484**, al fine di completare la realizzazione degli *interconnector* di cui all'articolo 32 della già citata legge n. 99, e **successive modificazioni**, estende di sei anni fino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione delle misure di cui al comma 6 dell'articolo 32 stesso (produttive di benefici a favore dei soggetti privati finanziatori delle infrastrutture), a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui al già citato articolo 32, comma 1. Il **comma 485** obbliga gli aggiudicatari o concessionari a sottoscrivere il contratto di mandato a Terna per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture di interconnessione rendono disponibile, e tale esenzione ai sensi del **comma 486** ha durata fino venti anni (anziché pari a venti anni).

ILVA

Il **comma 489** autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a **contrarre finanziamenti** per un ammontare complessivo **fino a 800 milioni di euro**, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Il finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi

Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra.

Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

Accesso Fondo di garanzia PMI per imprese fornitrici

raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario che il Commissario straordinario è autorizzato a contrarre dall'articolo 3 (comma 1) del D.L. n. 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti.

La garanzia dello Stato sul finanziamento autorizzato dal comma in esame è onerosa e a prima richiesta e allo scopo viene incrementato di 400 milioni di euro il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato istituito dall'articolo 3, comma 1-ter del D.L. n. 1/2015.

Il comma 489-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le **risorse non impegnate** derivanti dai proventi delle **aste relative alle quote di emissione di gas serra**, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al **rimborso dei crediti agli operatori** che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti". Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i successivi decreti di riparto, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dalla normativa vigente in attuazione della disciplina europea.

Il comma 489-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018** la dotazione del fondo – di cui all'art.1, comma 113, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E' demandata al Ministero dell'ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

Il comma 490 integra e modifica la disciplina (contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015) sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese fornitrici/creditrici delle società di gestione di almeno di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra cui ILVA S.p.A). Il comma in particolare demanda ad un **decreto interministeriale** la possibilità di definire, ai fini dell'accesso al Fondo per le imprese sopra indicate, **appositi criteri di valutazione** economico-finanziaria, che escludono

**Programmi
amministrazione
straordinaria**

il rilascio della garanzia per le imprese senza adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi della vigente disciplina UE. Contestualmente, il comma **sopprime** l'ultimo periodo del comma *2-bis* dell'articolo *2-bis* del D.L. n. 1/2015, che stabilisce che il **Consiglio di gestione del Fondo** di garanzia deve **pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso**, e che decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

Il **comma 491** integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 27), prevedendo che **per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il programma di amministrazione straordinaria**, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata **fino a 4 anni (in luogo degli attuali uno o due anni)**, decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

**Procedure di
risoluzione di
istituti
bancari**

I commi da 491-bis a 491-quaterdecies riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di **risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.**

Più in dettaglio, il comma *491-bis* **costituisce** gli **enti-ponte** previsti dai **provvedimenti di avvio della risoluzione** dei predetti istituti bancari. Con effetto **dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015** sono costituite le seguenti **quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.** Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento **dell'attività di ente-ponte**, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. Agli enti-ponte così costituiti possono essere **trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività** delle

banche in risoluzione.

È fissato il capitale sociale di tali enti. Le relative **azioni** sono interamente **sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione**, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo **statuto**, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L'istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.

Sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA - *Deferred Tax Assets*, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Sono escluse dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.

Il **decreto-legge n. 183** del 2015 è abrogato, fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Fondo di solidarietà in favore degli investitori

I **commi da 491-quinquiesdecies a 491-vicies semel** istituiscono un **Fondo di solidarietà** in favore degli **investitori** persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano **strumenti finanziari subordinati** emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

Esso è alimentato dal **Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT**, con una dotazione sino a un massimo di **100 milioni di euro**, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.

Si demanda a provvedimenti di rango secondario, da emanare entro 90 giorni, la definizione, tra l'altro, delle **modalità di gestione**

**Fondo per
l'acquisto di
macchine
agricole**

del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, delle **procedure** da esperire che possono anche essere di **natura arbitrale** e le ulteriori disposizioni attuative.

In caso di ricorso alla **procedura arbitrale** le prestazioni del Fondo sono subordinate all'accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati. Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti, la **nomina degli arbitri** – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi.

Si fa comunque salvo il **diritto al risarcimento del danno**, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

I **commi 492 e 493** istituiscono, presso l'**INAIL**, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le **micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli**. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'**INAIL** si fa fronte, ai sensi del **comma 494**: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso **INAIL** alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli (tale misura, contenuta nell'art. 1, co.60 L. n.247/2007, viene contestualmente abrogata); quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'**INAIL** (il Senato ha soppresso il riferimento alla programmazione "per il triennio 2015-2017") per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fondo per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto pubblico locale

Commissariamento Ferrovie del Sud-Est

ANAS – Confluenza delle risorse in un “Fondo unico” e disciplina del contratto di programma

Il **comma 496**, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un **Fondo finalizzato all'acquisto** diretto o al **noleggio**, ovvero per il tramite di società specializzate, **per tutte le tipologie di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale** anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Fondo è altresì destinato alla **riqualificazione elettrica** dei mezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.

Il **comma 496-bis** prevede il **commissariamento** dell'azienda **Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici** con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà altresì nominare il commissario ed eventuali subcommissari, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

I **commi da 496-ter a 496-novies**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, si propongono principalmente due obiettivi:

- **convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo** dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, di qui, nel conto di tesoreria intestato alla medesima società per il pagamento delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella “parte investimenti” del contratto di programma, sulla base del loro avanzamento (**commi 496-ter e 496-quater**). Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, *per il quale non viene però fissato un termine per l'adozione*).
- **disciplinare** in una norma di rango primario l'attuale regolazione del **contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti (d'ora in poi MIT), stabilendo, tra l'altro, che tale contratto (**comma 496-quinquies**):
 - ha durata quinquennale;
 - riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. e in convenzione con la società stessa, nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS garantisce su

**ANAS –
manutenzione
strade
provinciali dei
territori in
emergenza**

**Disposizioni
in tema di
fondi di
garanzia
pubblici**

tutto il territorio nazionale;

- definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS;
- è basato su un piano pluriennale;
- stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità.

Viene altresì disciplinata la **procedura per l'approvazione del contratto di programma** (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo **monitoraggio** e il suo **aggiornamento**. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:

- entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una **relazione sullo stato di attuazione** del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa **alle competenti Commissioni parlamentari (comma 496-sexies)**;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (**comma 496-septies**).

Ulteriori disposizioni riguardano l'utilizzo del Fondo istituito dal comma 496-ter per fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma (**comma 496-octies**) e l'applicazione della nuova disciplina relativa alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 496-ter e 496-quater) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (**comma 496-novies**).

In base al **comma 496-decies**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, nei **territori** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, **ANAS è autorizzata**, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di **manutenzione straordinaria sulle strade provinciali**.

I **commi 497-499**, consentono **variazioni compensative** tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se afferenti a **fondi di garanzia**. Tali variazioni sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'economia, da emanarsi previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione. Inoltre **rifinanziano il fondo** finalizzato ad integrare le

risorse iscritte sul bilancio destinate alle **garanzie rilasciate dallo Stato** di 350 milioni di euro per il 2016, di 1,5 miliardi per il 2017, di 1,7 miliardi per il 2018 e di 2 miliardi per il 2019.

Viene inoltre abrogato (**comma 498**) l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 74/2012, al fine di recuperare risorse pari a 25 milioni di euro, atteso che le finalità di tale norma (contributo in conto interessi per finanziamenti agevolati) sono successivamente state superate dall'intervento di altre disposizioni in materia.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto il **comma 499-bis** il quale incrementa di **150 milioni** di euro per l'anno 2016 la dotazione del **Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A.** a fronte di rischi non di mercato.

I **commi da 499-ter a 499-octies** autorizzano il **Ministero dell'economia e delle finanze** a **stipulare con** l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il **Comitato di risoluzione** gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l'altro stabilisce che gli **Stati membri** partecipanti all'Unione bancaria assicurino **finanziamenti ponte** al **Fondo di risoluzione unico** previsto dal predetto regolamento, **ove le risorse del medesimo siano insufficienti.**

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si dispone l'erogazione di **finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.**

Ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l'erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria.**

Viene dunque istituito, per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito **fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016**, per cui si prevede una contabilità speciale.

La **dotazione del fondo** è così costituita:

- per **1.500 milioni**, mediante **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato delle **somme giacenti sulla contabilità speciale** istituita per il **riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo**, nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale;
- per i **restanti 1.000 milioni**, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Il **comma 499-novies** riserva ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota **non inferiore al 20 per cento** delle risorse **assegnate**:

- a) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (*cd. nuova Sabatini*), per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI;
- b) dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996;
- c) in attuazione di una serie di misure per l'internazionalizzazione delle imprese quali quelle di cui:
 - all'articolo 6 del D.L. n. 112/2008, che disciplina talune iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'UE
 - all'articolo 6 della legge n. 49/1987, che istituisce il presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo, disponendo che il Ministero dell'economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizzi il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
 - all'articolo 4 della legge n. 83/1989.
- d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Il **comma 499-decies** dispone che, all'esito della verifica da effettuare entro il trenta settembre, **risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento** delle risorse di cui al comma 499-novies, **la differenza** tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata **è riassegnata al Fondo di garanzia per le PMI.**

Rivalutazione di quote e terreni, nonché dei beni di impresa

I commi da **500 a 510** prorogano i termini per la **rivalutazione di quote e terreni** da parte delle **persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota** della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle **società di capitali** e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di **un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento** per i **beni ammortizzabili** e del **dodici per cento** per i **beni non ammortizzabili**; per l'**affrancamento** del saldo attivo della **rivalutazione** è fissata un'imposta sostitutiva del **dieci per cento**.

Circolazione del contante

I commi da **511 a 514** innalzano da mille a **tremila euro** il **limite** a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro **contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; la stessa soglia di tremila euro è prevista per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti; per il servizio di rimessa (*money transfer*) la soglia è invece fissata in mille euro. Sono inoltre **eliminati** l'obbligo di pagare i **canoni di locazione** di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della **filiera dei trasporti** di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare. **Il comma 514-bis** mantiene fermo per le **pubbliche amministrazioni** l'**obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti**, a qualsiasi titolo erogati, **superiori a mille euro** esclusivamente mediante l'utilizzo di **strumenti telematici**

Emolumenti PPAA superiori a 1000 euro

Pagamenti elettronici

I commi 512-bis e 512-ter recano norme in tema di **pagamenti elettronici**.

Il **comma 512-bis** estende l'**obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito**, oltre che di debito, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica**. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto

Il **comma 512-ter** estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di

**Disciplina
fiscale del
settore
agricolo**

accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta..

I **commi 515-523** recano misure relative al **settore agricolo**. In materia fiscale, esse prevedono tra l'altro un **innalzamento dell'imposta di registro** sui trasferimenti di terreni agricoli, alle condizioni di legge; la rideterminazione delle percentuali di **compensazione IVA** per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di **rivalutazione dei redditi agrari e dominicali**. Si stabilisce inoltre che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

Le modifiche al comma 516 prevedono che con lo stesso decreto con il quale è disposto l'aumento della compensazione IVA dall'8,8% al 10 % sui **prodotti lattiero-caseari** (decreto del Ministro dell'economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole), siano alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell'IVA applicabili agli **animali vivi** della **specie bovina**, in misura non superiore al 7,70 %, e della **specie suina**, in misura non superiore all'8%. L'onere massimo è quantificato in 20 milioni di euro.

Viene inoltre prevista una riduzione del **Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli**.

**Piccola
proprietà
contadina**

Il comma 515-*bis* estende agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di **masi chiusi** dagli stessi abitualmente coltivati le **agevolazioni per la piccola proprietà contadina**, consistenti nella fissazione in misura fissa **dell'imposta di registro ed ipotecaria** ed nella misura dell'1 per cento dell'imposta **catastale** per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

**Piccola
proprietà
contadina**

Il comma 515-*ter* estende le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi.

Tali agevolazioni consistono nella fissazione in misura fissa dell'imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell'1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica autoprodotta

Il comma **518-bis**, approvato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale **esenta dall'accisa l'energia elettrica** prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica **anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW**, consumata da soci delle **società cooperative di produzione e distribuzione** dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) **in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni**.

Esenzioni fiscali masi chiusi

Il comma **523-bis** dispone che le esenzioni fiscali attualmente previste per atti e documenti relativi a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, (esenzione dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato) si applichino anche ai procedimenti relativi all'assunzione di masi chiusi. Si chiarisce che tali agevolazioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione

Disposizioni in materia di giochi

I commi da **524 a 534-duodecies e 535** contengono disposizioni in materia di giochi: in particolare, è previsto **l'aumento del prelievo erariale unico (PREU)** relativo a *newslot* (dal 13 al 17,5 per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 74 al 70 per cento) e *videolottery* - **VLT** (dal 5 al 5,5 per cento), nonché la **riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale** per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Si individua una **procedura per accertare la stabile organizzazione** in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del **25 per cento**. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il **Bingo** ed i **giochi a distanza**. I **concessionari** per la raccolta delle **scommesse** e per la raccolta del **gioco a distanza** in scadenza al 30 giugno 2016 possono **proseguire le loro attività** fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino **domanda di partecipazione ai nuovi bandi**.

Dal 2016 è soppressa la **riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari** e agli altri operatori di filiera

della raccolta del gioco con *news slot* e *videolottery*. Per il 2015 **la riduzione dei compensi** si applica a ciascun operatore della filiera **in misura proporzionale**.

È introdotta una nuova **sanzione amministrativa di 20 mila euro** in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei c.d. **totem**.

Entro il 30 aprile 2016 la **Conferenza unificata** Stato Regioni ed enti locali **deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale**, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.

La **pubblicità** del gioco **deve rispettare determinati vincoli**, anche in ossequio di quanto previsto dalla raccomandazione 2014/478/ della Commissione europea. In particolare **è vietata la pubblicità** dei giochi con vincita in denaro **nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno**, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Sono previste **campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo**.

Nel 2016 il rilascio del nulla osta per le *news slot* è consentito solo in sostituzione di apparecchi già esistenti. A partire **dal 2017** si prevede una **riduzione del 30 per cento delle news slot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015**; si prevede inoltre il passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT).

Dal 2016 scatta la **tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento), per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza)**, con **esclusione delle scommesse ippiche**. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche per il **Bingo a distanza (20 per cento)**.

Presso il Ministero della salute è istituito il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP**, con un dotazione di **50 milioni annui**, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

Servizi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

Il **comma 534-terdecies** attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai **servizi di supporto organizzativo** del servizio di istruzione per gli **alunni con disabilità o in situazione di svantaggio**, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni sono state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni.

La modifica è collegata al processo di riordino delle **province**, di cui alla L. 56/2014, alle quali l'art. 139 del d.lgs. 112/1998 ha attribuito le funzioni suddette in relazione all'**istruzione secondaria superiore**.

Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono state attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

A tal fine, è autorizzata la spesa di **€ 70 mln** per il **2016**, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con **DPCM**, emanato entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'assegnazione può essere effettuata in due *tranches*, sulla base dell'anno scolastico di riferimento.

Dichiarazione precompilata e CAAF

I **commi dal 536 al 542-bis** recano norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In sintesi (**comma 536**), oltre a rendere permanente l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle **prestazioni sanitarie erogate** ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti individuati *ex lege*, si **ampliano le ipotesi** in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire **controlli preventivi sulle dichiarazioni IRPEF**: essi coinvolgono anche la **dichiarazione precompilata**, a specifiche condizioni ovvero qualora risulti un rimborso superiore a 4.000 euro.

Con le modifiche al **comma 536** si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014, relativo alla **trasmissione all'Agenzia delle entrate** da parte di soggetti terzi di **dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti**. In particolare si prevede che **non si applicano le sanzioni** in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle **prestazioni sanitarie**; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero **banche, fondi pensioni, imprese**

assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei **sostituti di imposta** (art. 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. n. 322 del 1998). Sono modificati anche i **requisiti dimensionali** dei CAAF ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

In ordine ai **requisiti per lo svolgimento dell'attività dei CAF** (in particolare, in relazione al **numero di dichiarazioni da essi trasmesse**), essi si applicano con riferimento alle **dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017**, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

Col **comma 537** si fissa al **28 febbraio** di ciascun anno il **termine** entro cui gli enti assistenziali e i fondi integrativi del SSN devono adempiere agli obblighi di comunicazione **all'Agenzia delle Entrate**, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate ai beneficiari. **L'elaborazione della dichiarazione precompilata** da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli **enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente fine assistenziale e **dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** avviene a partire dall'anno d'imposta **2015**.

Il **comma 538** pone a carico del **sostituto di imposta** l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il **7 luglio** di ciascun anno, i **risultati finali delle dichiarazioni**. Si consente ai **CAF**, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di **prestare idonea garanzia** sotto forma di **titoli di Stato** o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di **fideiussione bancaria o assicurativa**. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare **ulteriori modalità alternative** che offrano adeguate garanzie.

Il **comma 539** fissa alcuni termini per l'esecuzione degli adempimenti dei **sostituti di imposta**.

Il **comma 540**, **in via sperimentale per il 2016**, esonera dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (*spesometro*) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Il **comma 541 amplia la platea** dei beneficiari (attualmente limitata ai soli familiari) della detrazione per **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone (aggiornando il limite a **1.550 euro** per ciascuna di esse), e chiarisce che la detrazione per la **frequenza di corsi di istruzione universitaria**

riguarda anche le **università non statali**, demandando la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che deve tenere conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Si introduce una novella all'articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a **tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano** (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le **modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti** ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al **75 per cento del reddito complessivo** e che il soggetto **non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza**.

Il **comma 541-bis** stabilisce che la **nuova disciplina** introdotta dal comma 541 con riferimento alle **detrazioni per spese funebri e per le spese di istruzione universitaria** si applica a **decorre dall'anno d'imposta 2015**. Il **decreto** ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.

Il **comma 542** rende permanente l'onere dell'Agenzia delle entrate di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (abrogando le norme della legge di stabilità 2014 che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016).

Il **comma 542-bis** (modificando l'articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997) disciplina la **responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti** (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto dell'emendamento in esame, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una **somma pari alla sanzione** (come previsto dalla norma attuale), **nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore** ai sensi del comma 1 dell'articolo 39.

Clausola di salvaguardia
voluntary disclosure

Il **comma 543** quantifica in **2.000 milioni di euro** le maggiori entrate per l'anno **2016** derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015, n. 153 in tema di *voluntary disclosure*.

Il **comma 544** contiene una **clausola di salvaguardia** attraverso l'aumento delle **accise**, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.

Aliquota Iva 5 per cento per cooperative sociali

I **commi 545-547**, inseriti dal **Senato**, istituiscono una **nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento**, assoggettandovi le **prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all'aliquota del 4 per cento**.

Le modifiche al **comma 545** hanno esteso l'applicazione **dell'aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali** ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Radiazione dei veicoli a seguito di esportazione all'estero

Il **comma 548**, al fine di **contrastare l'elusione della tassa automobilistica**, novella l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di **obblighi** conseguenti alla **cessazione della circolazione dei veicoli** a motore e dei rimorchi, in relazione alla **definitiva esportazione all'estero**. L'esportazione va documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'**esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione**.

Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

I commi **da 548-bis a 548-septies.1** ed il **comma 548-nonesdecies e 548-undevicies** dettano alcune disposizione tese a potenziare nel **2016** gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.

In primo luogo vengono istituiti **3 fondi**:

- **Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali** (presso il MEF) con una dotazione di **150 milioni** per il 2016. Il fondo è ripartito con DPCM previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI). Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (**art. 548-bis e ter**);

- **Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di **50 milioni** di euro per il **2016**. Il riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia (**art. 548-quater**);
- **Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica** (presso il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di **245 milioni** di euro per il 2016. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell'industria dei piccoli satelliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (**art. 548-quinquies e sexies**).

Inoltre, per l'anno 2016 il Ministero degli affari esteri è autorizzato alla spesa di **15 milioni** per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle **sedi istituzionali in Italia e all'estero** (**art. 548-sexies.1**).

Per quanto concerne, più direttamente il personale, si destina al medesimo che non titolare di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un **contributo straordinario pari a 960 euro** su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di **500 milioni** di euro

per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa destinata all'albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica di cui sopra (che pertanto, rispetto all'originaria formulazione dell'emendamento del Governo 1.1 passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245 milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti da tale disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati (**art. 548-septies**).

Inoltre, si autorizza la spesa di **euro 944.958** per l'anno **2016**, di **euro 973.892** per l'anno **2017** e di **euro 1.576.400** annui a decorrere **dall'anno 2018** da destinare a provvedimenti normativi diretti all'**equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria** ai corrispondenti ruoli della **Polizia di Stato**. L'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale (**art. 548-septies.1**).

Infine, viene anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le **assunzioni straordinarie** nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, si autorizza la **Polizia di Stato** a bandire per l'anno 2016 un **concorso** nei limiti degli eventuali posti residui (**art. 548-undevicies**).

Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

I **commi da 548-octies a 548-duodecies**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, disciplinano le procedure per la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia".

Il Programma, di cui vengono elencate le **finalità (comma 548-octies)**, sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito **bando, approvato con D.P.C.M.** Tale decreto dovrà essere emanato **entro il 31 gennaio 2016 (comma 548-novies)** e dovrà altresì disciplinare la costituzione di un "**Nucleo per la valutazione dei progetti**", la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (**comma 548-decies**).

Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (**comma 548-undecies**).

Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di **500 milioni di euro per il 2016 (comma 548-duodecies)**.

Carta per acquisti culturali per i giovani

I **commi 548-terdecies e 548-quaterdecies** concernono l'assegnazione di una **Carta cultura** per i giovani.

In particolare, il **comma 548-terdecies** prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono **18 anni nel 2016**, è assegnata una Carta elettronica, dell'**importo massimo di 500 euro**, che può essere utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo e (altri) eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri.

I **criteri** e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con **DPCM**, di concerto con il MIBACT e il MEF, entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

Il **comma 548-quaterdecies** autorizza la spesa di **€290 mln** per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

Credito d'imposta
videosorveglianza

Disposizioni assimilabili sono contenute all'art. 1, co. 121-123, della L. 107/2015, che ha istituito una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, dell'importo di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, e ha autorizzato a tal fine una spesa di €381,137 mln annui dal 2015.

Le modalità applicative sono state definite con D.P.C.M. 23 settembre 2015.

Il **comma 548-quinquiesdecies** istituisce per l'anno 2016 un **credito d'imposta** a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano **sistemi di videosorveglianza digitale o allarme** ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza **per la prevenzione di attività criminali**. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

Contributo all'
Organizzazione
europea per le
ricerche
astronomiche
nell'emisfero
australe

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che ha introdotto il **comma 548-sexiesdecies**, il quale **ridetermina il contributo** all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (**ESO**) nella misura di **17 milioni annui a decorrere dal 2016**, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l'ESO stessa. Conseguentemente **l'intervento emendativo ha soppresso la riduzione** dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall'articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Credito
d'imposta
strumenti
musicali

Il **comma 548-septiesdecies** istituisce per l'anno **2016** un **credito d'imposta** al fine di attribuire agli **studenti dei conservatori** di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.

Due per mille per
associazioni
culturali

Il comma 548-duodevicies prevede che per il **2016**, con riferimento al **periodo di imposta 2015**, i contribuenti possono destinare il **2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi: i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della stessa dichiarazione, utilizzano un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con **D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine, è autorizzata la spesa di **€ 110 mln.** Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.

Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall'art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 per 1000 dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell'8 per mille dell'IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e D.P.R. 76/1998).

Trattamento
fiscale
contributi
volontari a
consorzi
obbligatori

I commi da 548-vicies a 548-vicies bis disciplinano il **trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.** Il **comma 548-vicies**, aggiungendo una lettera *o-ter*) al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che **sono deducibili le somme** corrisposte, **anche su base volontaria**, a **consorzi** cui le imprese aderiscono **ottemperando a obblighi** di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Ai sensi del **comma 548-vicies semel**, le **medesime somme sono deducibili dall'IRAP** (articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-*bis*).

Il **comma 548-vicies bis** chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015**

Risorse per il Comitato promotore per le Olimpiadi 2024

Il **comma 548-vicies quater** assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con **vincolo di destinazione** in favore delle attività del **Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024**, un contributo pari a **€2 mln** per il **2016**, ed **€8 mln** per il **2017**.

Si ricorda che l'art. 15 del D.L. 185/2015, in corso di esame, inserisce tra le finalizzazioni del Fondo Sport e periferie - istituito nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, con una dotazione di €20 mln nel 2015, €50 mln nel 2016, ed €30 mln nel 2017 - anche le attività e gli interventi finalizzati alla "presentazione" (già avvenuta) e alla promozione della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024.

Si ricorda, altresì, che gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul **cap. 1896** dello stato di previsione del MEF e, nel ddl di bilancio 2016, ammontano a €405,4 mln.

Assunzioni Agenzia Dogane

Il **comma 548-vicies ter** consente all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, anche per l'anno **2016**, di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

Il **comma 549** inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Tabella A e B

Il **comma 550** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Tabella C

Il **comma 551** reca l'**approvazione della Tabella C**, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della normativa contabile.

Tabella E

Il **comma 552** reca l'**approvazione della Tabella E**, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

E' previsto un incremento, tanto in termini di competenza quanto di cassa, nella misura di **30 milioni**, della dotazione di ciascuna **delle tre annualità del cap. 7175 dello stato di previsione del**

Finanziamenti
a fondi
multilaterali di
sviluppo

Ministero dell'economia, inteso a finanziare il contributo italiano ad alcuni fondi multilaterali di sviluppo. Si tratta, in particolare del **Fondo africano di sviluppo**, dell'**Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)**, del **Fondo asiatico di sviluppo** del **Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi**.

Il **comma 553** reca l'**approvazione della Tabella D**, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

Il **comma 554** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

**Copertura
oneri di pare
corrente**

Il **comma 555**, reca la **copertura degli oneri di parte corrente** del disegno di legge di stabilità per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, rinviando al prospetto allegato al disegno di legge medesimo ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge di contabilità n. 196/2009.

**Entrata in
vigore**

La legge di stabilità entra in vigore il **1° gennaio 2016**, ove non diversamente previsto (**comma 556**). Per talune disposizioni, infatti, la legge stessa prevede che l'entrata in vigore avvenga il giorno stesso o quello successivo alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.